SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139° — Numero 171

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 24 luglio 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Presidenza del Consiglio dei Ministri
UFFICIO DEL PROGRAMMA PER ROMA CAPITALE

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Ministero di grazia e giustizia

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

Ministero dei trasporti e della navigazione

Ministero per le politiche agricole

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 22 luglio 1998, n. 243.

Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 1998, n. 156, recante proroga di termini in materia di acque di balneazione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 25 maggio 1998, n. 156, recante proroga di termini in materia di acque di balneazione.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 luglio 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BINDI, *Ministro della sanità*

Visto, il Guardasigilli: FLICK

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3291):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (PRODI) e dal Ministro della sanità (BINDI) il 25 maggio 1998.

Assegnato alla 13ª commissione (Territorio e ambiente), in sede referente, il 26 maggio 1998, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 8ª, 10ª, e della giunta per gli affari delle Comunità europee e della commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 27 maggio 1998.

Esaminato dalla 13ª commissione il 28 maggio 1998; 4 giugno 1998.

Esaminato in aula e approvato il 23 giugno 1998.

Camera dei deputati (atto n. 5014):

Assegnato alle commissione riunite VIII (Ambiente e territorio) e XII (Affari sociali), in sede referente, il 24 giugno 1998 con pareri delle commissioni I, V, XIV e del comitato per la legislazione.

Esaminato dalle commissioni riunite VIII e XII il 30 giugno 1998 e il 7 luglio 1998.

Esaminato in aula il 10 e 14 luglio 1998 ed approvato il 15 luglio 1998.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 25 maggio 1998, n. 156, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 119 del 25 maggio 1998.

Il testo del decreto-legge è ripubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 68.

98G0293

DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 1998, n. 244.

Trasferimento alle regioni a statuto speciale delle funzioni del Ministero della difesa in materia di rifornimento idrico delle isole minori, a norma dell'articolo 55, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 55, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che delega il Governo ad emanare un decreto legislativo per il trasferimento alle regioni a statuto speciale delle funzioni in materia di rifornimento idrico, assegnate al Ministero della difesa dall'articolo 4 della legge 21 dicembre 1978, n. 861;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro della difesa e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art 1.

1. Le funzioni di rifornimento idrico delle isole minori ricadenti nel territorio delle regioni a statuto speciale, assegnate al Ministero della difesa dall'articolo 4 della legge 21 dicembre 1978, n. 861, sono trasferite, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, alle regioni a statuto speciale.

Art. 2.

1. Il Ministero della difesa, concorre al rifornimento idrico delle isole di cui all'articolo 1, comma 1, secondo le seguenti modalità:

a) i presidenti delle regioni interessate promuovono accordi di programma con il Ministero della difesa per definire le condizioni di particolare necessità idrica poste alla base del concorso, nonché le modalità di espletamento del relativo servizio sulla base della capacità operativa delle apposite navi cisterna costruite ai sensi dell'articolo 1 della citata legge 21 dicembre 1978, n. 861, e dei relativi stanziamenti di bilancio;

b) l'accordo di programma è definito con apposita conferenza di servizi convocata dalla regione, cui partecipano rappresentanti del dipartimento militare marittimo e delle province e comuni interessati;

c) al verificarsi delle condizioni previste dall'accordo di programma i prefetti interessati chiedono al comando militare competente per territorio l'effettuazione dei rifornimenti idrici di cui all'accordo di programma stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ANDREATTA, *Ministro della difesa*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

CIAMPI, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il testo dell'art. 55, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, concernente: «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 dicembre 1997, n. 302, supplemento ordinario, è il seguente:

«Art. 55. — Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a:

a) trasferire alle regioni a statuto speciale le funzioni in materia di rifornimento idrico delle isole minori, assegnate dall'art. 4 della legge 21 dicembre 1978, n. 861, al Ministero della difesa, fermo restando il concorso del predetto Ministero quando ricorrano particolari necessità nello specifico settore e fermi restando la continuità e il livello qualitativo del servizio;

b) disciplinare il concorso di cui alla lettera *a)* sulla base della capacità operativa delle unità di rifornimento idrico in dotazione al Ministero della difesa e dei relativi stanziamenti di bilancio».

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 4 della legge 21 dicembre 1978, n. 861, concernente «Aumento dell'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 7 della legge 19 maggio 1967, n. 378, per il rifornimento idrico delle isole minori», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 gennaio 1979, n. 8, è il seguente:

«Art. 4. — Il Ministro della difesa, sentite le regioni interessate, predispone e coordina il piano annuale di provvista dell'acqua e di rifornimento idrico a favore delle isole minori armonizzando le esigenze con le disponibilità dei mezzi della Marina militare. Copia del predetto piano è trasmessa alle regioni e agli enti interessati.

Quando ricorrono particolari necessità le regioni, d'intesa con i Ministeri della difesa e della marina mercantile, sono autorizzate a stipulare apposite convenzioni di durata non superiore a due anni, con enti pubblici e privati come previsto dall'art. 3 della legge 19 maggio 1967, n. 378. In ogni caso la provvista di acqua ed il rifornimento idrico delle isole ricadenti nel territorio delle regioni a statuto speciale sono effettuati dalla Marina militare.

Copia delle convenzioni, entro trenta giorni dalla stipula, è trasmessa dalle regioni ai Ministeri della difesa, della sanità e della marina mercantile.

Le convenzioni già stipulate a norma del predetto art. 3 della legge 19 maggio 1967, n. 378, continuano ad avere validità fino alla loro scadenza».

Nota all'art. 2.

— Il testo dell'art. 1 della suddetta legge 21 dicembre 1978, n. 861, è il seguente:

«Art. 1. — Per la costruzione di navi cisterna da utilizzare per il rifornimento idrico delle isole minori, l'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 7 della legge 19 maggio 1967, n. 378, è complessivamente aumentata, a partire dall'anno finanziario 1978 e fino all'anno finanziario 1981, di 7.635 milioni di lire, dei quali 700 milioni di lire relativi all'anno finanziario 1978 e 2.750 milioni di lire relativi all'anno finanziario 1979.

Le quote annuali di spesa per gli anni finanziari 1980 e 1981 sono determinate dalla legge finanziaria di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 468».

98G0292

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 luglio 1998.

Scioglimento del consiglio comunale di Istrana.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995 sono stati eletti il consiglio comunale di Istrana (Treviso) ed il sindaco nella persona del sig. Denis Fresch;

Considerato che, in data 18 maggio 1998, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Istrana (Treviso) è sciolto.

Dato a Roma, addì 13 luglio 1998

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Istrana (Treviso) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Denis Fresch.

Il citato amministratore, in data 18 maggio 1998, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al quale alle dimissioni del sindaco conseguono la decadenza della giunta e lo scioglimento del consiglio comunale.

Nel caso di specie, a causa delle dimissioni, in data 21 maggio 1998, rassegnate dal vice sindaco, l'ente è stato posto in condizioni di impossiblità di funzionamento.

Il prefetto di Treviso, pertanto, allo scopo di assicurare la gestione dell'ente, ha disposto, ai sensi dell'art. 19 del T.U.L.C.P. 3 marzo 1934, n. 383, la nomina di un commissario prefettizio, nella persona del dott. Angelo Sabatini, con i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta e al sindaco.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Istrana (Treviso).

Roma, 10 luglio 1998

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

98A6589

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 luglio 1998.

Scioglimento del consiglio comunale di Montorio nei Frentani.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995 sono stati eletti il consiglio comunale di Montorio nei Frentani (Campobasso) ed il sindaco nella persona del sig. Guido Ranellucci;

Considerato che, in data 16 giugno 1998, il predetto amministratore è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Montorio nei Frentani (Campobasso) è sciolto.

Dato a Roma, addì 13 luglio 1998

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Montorio nei Frentani (Campobasso) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Guido Ranellucci.

Il citato amministratore, in data 16 giugno 1998, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Montorio dei Frentani (Campobasso).

Roma, 10 luglio 1998

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

98A6590

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 luglio 1998.

Scioglimento del consiglio comunale di Decimomannu.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Decimomannu (Cagliari), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da nove consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Decimomannu (Cagliari) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Bruno Corda è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 13 luglio 1998

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Decimomannu (Cagliari), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 2 giugno 1998, da nove componenti il corpo consiliare.

Le dimissioni contestuali della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Cagliari, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 9800835/13.5/16/Gab. del 2 giugno 1998, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comuale di Decimomannu (Cagliari) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Bruno Corda.

Roma, 4 luglio 1998

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

98A6591

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 luglio 1998.

Scioglimento del consiglio comunale di Avella.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Avella (Avellino), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da nove consiglieri, con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Avella (Avellino) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Salvatore Palma è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a noma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 13 luglio 1998

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Avella (Avellino), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 8 giugno 1998, da nove componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, rese con atti separati, contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà più uno dei consiglieri, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Avellino, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1360/13-4/Gab. dell'11 giugno 1998, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta

meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Avella (Avellino) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Salvatore Palma.

Roma, 10 luglio 1998

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

98A6592

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 luglio 1998.

Scioglimento del consiglio comunale di Molino dei Torti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995 sono stati eletti il consiglio comunale di Molino dei Torti (Alessandria) ed il sindaco nella persona del sig. Pier Vincenzo Torti;

Considerato che, in data 21 marzo 1998, il predetto amministratore è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Molino dei Torti (Alessandria) è sciolto.

Dato a Roma, addì 13 luglio 1998

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Molino dei Torti (Alessandria) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Pier Vincenzo Torti.

Il citato amministratore, in data 21 marzo 1998, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Molino dei Torti (Alessandria).

Roma, 10 luglio 1998

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

98A6593

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 luglio 1998.

Scioglimento del consiglio comunale di Chiesa in Valmalenco.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995 sono stati eletti il consiglio comunale di Chiesa in Valmalenco (Sondrio) ed il sindaco nella persona del sig. Marco Amonini;

Considerato che, in data 4 giugno 1998, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Chiesa in Valmalenco (Sondrio) è sciolto.

Dato a Roma, addì 13 luglio 1998

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Chiesa in Valmalenco (Sondrio) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Marco Amonini.

Il citato amministratore, in data 4 giugno 1998, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al quale alle dimissioni del sindaco conseguono la decadenza della giunta e lo scioglimento del consiglio comunale.

Nel caso di specie, l'ente versa in condizioni di impossibilità di funzionamento avendo il vice sindaco perso tale qualità per effetto delle dimissioni rassegnate dalla carica di consigliere.

Il prefetto di Sondrio, pertanto, allo scopo di assicurare la gestione dell'ente, ha disposto, ai sensi dell'art. 19 del T.U.L.C.P. 3 marzo 1934, n. 383, la nomina di un commissario prefettizio, nella persona del dott. Antonio Luigi Quarto, con i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Chiesa in Valmalenco (Sondrio).

Roma, 10 luglio 1998

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

98A6594

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 luglio 1998.

Scioglimento del consiglio comunale di San Felice a Cancello.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di San Felice a Cancello (Caserta), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 19 novembre 1998, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da undici consiglieri, con atti separati, contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di San Felice a Cancello (Caserta) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Gerardina Basilicata è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 13 luglio 1998

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di San Felice a Cancello (Caserta), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 19 novembre 1995, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 9 giugno 1998, da undici componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, rese con atti separati, contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà più uno dei consiglieri, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Caserta, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1991/13.4/Gab. del 10 giugno 1998, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di San Felice a Cancello (Caserta) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Gerardina Basilicata.

Roma, 4 luglio 1998

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

98A6595

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 luglio 1998.

Scioglimento del consiglio comunale di Cerveteri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Cerveteri (Roma), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da undici consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2, dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Cerveteri (Roma) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Achille Togna è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 13 luglio 1998

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Cerveteri (Roma), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 15 giugno 1998, da undici componenti del corpo consiliare.

Le dimissioni contestuali della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Roma, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 8193/2255/97 del 16 giugno 1998, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Cerveteri (Roma) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Achille Togna.

Roma, 10 luglio 1998

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

98A6596

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 luglio 1998.

Regolamento per il tirocinio degli uditori giudiziari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

Visto l'art. 129 dell'ordinamento giudiziario;

Visto l'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916;

Vista la delibera in data 11 giugno 1998, con la quale il Consiglio superiore della magistratura, sentito il Ministro di grazia e giustizia, ha determinato le norme per il tirocinio degli uditori giudiziari;

EMANA

il seguente regolamento per il tirocinio degli uditori giudiziari:

Art. 1.

Funzione, direzione e organizzazione del tirocinio

1. Funzioni del tirocinio sono la formazione professionale degli uditori giudiziari e la verifica della loro idoneità all'esercizio delle funzioni giudiziarie.

2. Il Consiglio superiore della magistratura dirige, organizza, coordina e controlla il tirocinio degli uditori giudiziari avvalendosi dei consigli giudiziari, delle commissioni distrettuali per gli uditori giudiziari previste dall'art. 9, dei magistrati collaboratori previsti dall'art. 10, dei magistrati affidatari previsti dall'art. 11 e del comitato scientifico previsto dall'art. 29, comma 3, del regolamento interno del Consiglio superiore della magistratura.

Art. 2.

Sede del tirocinio

1. Gli uditori giudiziari sono destinati dal Consiglio superiore della magistratura, per lo svolgimento del tirocinio, agli uffici giudiziari di primo grado della città sede della corte d'appello nel cui distretto l'uditore ha la residenza al momento della nomina, oppure di altra città sede di corte d'appello, se l'uditore lo richiede ovvero se per il numero esiguo degli uditori residenti in quel distretto o per altri motivi si renda opportuna tale diversa destinazione. Se gli uditori giudiziari che hanno residenza in un circondario diverso da quello in cui ha sede la corte d'appello sono in numero sufficiente o se ricorrono altre esigenze correlate al miglior svolgimento del tirocinio, il Consiglio può stabilire che il tirocinio si svolga negli uffici giudiziari di tale circondario, salva l'applicazione del successivo comma 4.

2. Nel corso del tirocinio, il Consiglio superiore della magistratura può destinare d'ufficio l'uditore ad un'altra città sede di corte d'appello, qualora ciò sia ritenuto assolutamente necessario al fine di un

miglior svolgimento del tirocinio stesso. Il mutamento di destinazione può inoltre essere disposto a domanda dell'interessato, se non pregiudica tale svolgimento.

3. Ai fini di un miglior tirocinio, il consiglio giudiziario, su proposta dei magistrati collaboratori di cui al successivo art. 10, può affidare gli uditori giudiziari a magistrati in servizio presso uffici giudiziari di altre sedi del medesimo distretto, per seguire il compimento di specifiche attività o per periodi di tirocinio limitati.

4. In tutti i casi previsti dai commi precedenti, gli uditori giudiziari partecipano comunque a tutte le iniziative collettive o di gruppo organizzate in sede distrettuale secondo le presenti disposizioni.

Art. 3.

Durata del tirocinio

1. La durata complessiva del tirocinio è determinata per ciascun concorso dal Consiglio superiore della magistratura e non può, di regola, essere inferiore a diciotto mesi ad iniziare dalla data fissata dal Consiglio medesimo, esclusi i periodi di congedo straordinario o aspettativa di durata superiore a trenta giorni nonché i periodi feriali dei magistrati di cui all'art. 90 dell'ordinamento giudiziario, anche se l'uditore abbia goduto di ferie di durata inferiore.

2. La data di inizio del tirocinio non può di regola essere fissata nel periodo dal primo giugno al quindici settembre. Il Consiglio superiore della magistratura, non appena la procedura di concorso perviene ad una fase che consenta di determinare in via presuntiva e di massima il numero di uditori giudiziari che verranno destinati a ciascun distretto per lo svolgimento del tirocinio e la data approssimativa in cui il tirocinio stesso potrà avere inizio. comunica tali dati ai consigli giudiziari, affinchè gli stessi possano provvedere tempestivamente alla individuazione dei magistrati collaboratori e affidatari e alla predisposizione delle attività formative ad essi demandate.

3. Il tirocinio è dapprima «ordinario» e successivamente «mirato».

4. Il tirocinio ordinario ha durata non inferiore a tredici mesi. Il tirocinio mirato ha durata non inferiore a cinque mesi.

5. I termini di durata di cui al comma precedente si intendono al netto dei periodi di ferie dei magistrati di cui all'art. 90 dell'ordinamento giudiziario. Gli uditori senza funzioni debbono fruire delle ferie in tali periodi e, per la parte di essi che residua, sono destinati alle attività di tirocinio determinate dal consiglio giudiziario in relazione alle funzioni giudiziarie che vengono svolte durante il periodo feriale e a quelle alle quali l'uditore è stato destinato nel periodo immediatamente precedente o immediatamente successivo a quello feriale. La medesima disposizione si applica per il periodo dal primo giugno al quindici settembre, nel caso in cui l'uditore giudiziario sia stato immesso in servizio nel corso di tale periodo.

Art. 4.

Tirocinio ordinario

1. Scopi del tirocinio ordinario sono l'approfondimento e il completamento della preparazione culturale e l'introduzione alla pratica lavorativa, quest'ultima da realizzare con particolare attenzione all'apprendimento delle tecniche procedurali e alle questioni di metodo. Durante tutto il tirocinio, il processo di formazione degli uditori è inoltre orientato all'affinamento delle necessarie doti di impegno, correttezza, equilibrio, indipendenza ed imparzialità, allo sviluppo dell'attitudine all'adeguamento permanente della propria formazione professionale, nonché alla maturazione di un atteggiamento corretto, proficuo e consapevole nei rapporti con i cittadini, i colleghi, gli avvocati, la polizia giudiziaria e il personale dell'ufficio.

2. La fase del tirocinio ordinario si articola nel modo seguente:

a) sei mesi di assegnazione ad uffici giudiziari civili;

b) sette mesi di assegnazione ad uffici giudiziari penali, di cui quattro ad uffici giudicanti e tre ad uffici requirenti.

3. Nell'ambito delle articolazioni di cui al comma precedente, il tirocinio si svolge secondo il piano predisposto dai magistrati collaboratori, in modo tale da assicurare, specialmente negli uffici di maggiori dimensioni, che il praticantato, pur consentendo all'uditore di acquisire conoscenza dei vari campi in cui si esplica la funzione giudiziaria, non subisca frazionamenti eccessivi, ma si concentri, approfondendole adeguatamente, su un numero limitato di esperienze significative. Gli elementi di conoscenza necessari per orientare l'uditore nelle sue future scelte professionali anche in ordine a funzioni specializzate vengono trasmessi mediante appositi incontri seminariali, a livello decentrato, nonché, ove l'uditore ne faccia richiesta, attraverso un significativo ed adeguato periodo di assegnazione agli uffici in questione.

4. Il piano di cui al comma precedente comprende anche l'assegnazione dell'uditore a collegi di appello, nei modi e con i tempi che i magistrati collaboratori ritengono opportuni.

Art. 5.

Tirocinio mirato

1. Il tirocinio mirato si svolge presso un ufficio dello stesso tipo di quello al quale l'uditore è stato assegnato ed è rivolto al completamento della formazione di base nonché all'avviamento dell'uditore all'esercizio delle specifiche funzioni che egli è destinato a svolgere.

2. Il dirigente dell'ufficio giudiziario al quale l'uditore è stato destinato comunica con precisione e senza ritardo al consiglio giudiziario che ne cura il tirocinio le specifiche funzioni alle quali egli sarà destinato secondo le tabelle e i criteri di assegnazione degli affari vigenti in tale ufficio. Tali indicazioni sono vincolanti e non possono essere successivamente modificate o derogate se non per gravi motivi di servizio, non altrimenti

superabili. La modifica deve essere tempestivamente comunicata alla commissione distrettuale per gli uditori giudiziari e al Consiglio superiore della magistratura, che, se non la ritiene giustificata, annulla la decisione.

3. La commissione distrettuale per gli uditori giudiziari, tramite il presidente del consiglio giudiziario, sollecita, in caso di ritardo, la comunicazione di cui al comma precedente ovvero ne richiede le opportune precisazioni e specificazioni.

4. Copia della corrispondenza di cui ai commi 2 e 3 è inviata al Consiglio superiore della magistratura.

5. Le violazioni di quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo sono segnalate ai titolari dell'azione disciplinare.

Art. 6.

Quaderno del tirocinio

1. Durante il tirocinio, l'uditore redige un quaderno nel quale, con cadenza almeno settimanale, annota le attività svolte e quelle alle quali ha partecipato o assistito, formulando le proprie eventuali osservazioni ed indicando ogni altro elemento utile a dar conto dell'esperienza formativa in corso.

2. Il quaderno del tirocinio è vistato dal magistrato affidatario che vi riporta le proprie osservazioni e le proprie indicazioni anche sugli ulteriori sviluppi dell'esperienza formativa.

3. Al termine dei diversi segmenti del tirocinio, il quaderno è consegnato ai magistrati collaboratori insieme ad una relazione complessiva dell'uditore sul tirocinio svolto.

Art. 7.

Fascicolo dell'uditore

1. Il consiglio giudiziario forma per ciascun uditore un fascicolo nel quale sono inclusi il piano di tirocinio, le relazioni dei magistrati collaboratori e dei magistrati affidatari, il quaderno del tirocinio (art. 6), copia di tutti i provvedimenti redatti dall'uditore, con le modifiche ad essi eventualmente apportate dai magistrati affidatari, le autorelazioni (art. 6, comma 3) e gli elaborati scritti dell'uditore.

Art. 8.

Competenze del consiglio giudiziario

1. Il consiglio giudiziario organizza e coordina il tirocinio attuando le direttive del Consiglio superiore della magistratura; nomina i magistrati collaboratori (art. 10); approva il piano di tirocinio stabilito per ciascun uditore ed il programma generale per le attività di formazione da svolgersi in sede locale e li invia al Consiglio superiore della magistratura per la ratifica; forma per ciascun uditore il fascicolo di cui all'art. 7; redige le relazioni sull'idoneità al conferimento delle funzioni giudiziarie, formulando i relativi pareri; propone l'eventuale proroga del tirocinio ai sensi dell'art. 14; provvede, attraverso la commissione di cui all'art. 9, all'attuazione di quanto occorra per il più efficace svolgimento del tirocinio ed in particolare all'attuazione dei corsi a livello locale; formula proposte e pareri sulla modificazione della sede del tirocinio ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2.

2. La nomina dei magistrati collaboratori è soggetta all'approvazione del Consiglio superiore della magistratura.

Art. 9.

Commissione distrettuale per gli uditori giudiziari

1. Presso ciascun consiglio giudiziario è istituita una commissione distrettuale per gli uditori giudiziari.

2. Della commissione fanno parte:

a) tre magistrati designati dal consiglio giudiziario fra i propri componenti, anche supplenti;

b) i magistrati designati ai sensi della lettera *a)* dai consigli giudiziari precedenti, fino al termine del tirocinio degli uditori che hanno iniziato il tirocinio stesso mentre essi erano componenti del consiglio giudiziario;

c) i magistrati collaboratori nominati ai sensi dell'art. 10 delle presenti disposizioni.

3. La commissione formula al consiglio giudiziario proposte per l'organizzazione ed il coordinamento del tirocinio e vigila sull'attuazione di esso anche promuovendo incontri con i magistrati affidatari e con gli uditori giudiziari; cura la formazione e l'aggiornamento del fascicolo di cui all'art. 7; propone e, su delibera del consiglio giudiziario, organizza e coordina gli incontri di studio di cui all'art. 12.

Art. 10.

Magistrati collaboratori

1. Il consiglio giudiziario, per la organizzazione del tirocinio, si avvale di «magistrati collaboratori», scelti tra magistrati dotati di adeguata esperienza, con riferimento alle doti di particolare preparazione teorica e pratica e di elevato prestigio professionale, nonché al possesso di spiccate attitudini comunicative e didattiche e di capacità organizzative. L'incarico di magistrato collaboratore non può essere conferito ai magistrati che hanno riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni, o ai quali sono state inflitte sanzioni disciplinari, o nei confronti dei quali pendono procedimenti penali per delitti non colposi o per contravvenzioni punite anche con pena detentiva, o procedimenti disciplinari.

2. La partecipazione ai compiti di formazione professionale degli uditori giudiziari costituisce un dovere d'ufficio. I magistrati che non ritengono di poter svolgere la funzione di magistrato collaboratore o di magistrato affidatario debbono darne comunicazione al consiglio giudiziario, specificandone i motivi. Tutti i magistrati che hanno particolare interesse allo svolgimento di tali funzioni possono comunicare la loro disponibilità al consiglio giudiziario. La presentazione

di tali comunicazioni non vincola il consiglio giudiziario, il quale può incaricare dello svolgimento delle funzioni di magistrato collaboratore qualunque magistrato con qualifica non inferiore a magistrato di Tribunale, di regola con anzianità di servizio di almeno cinque anni, che sia ritenuto particolarmente qualificato per tale compito e per il quale non sussistano sufficienti motivi di impedimento.

3. Per ciascun gruppo di uditori in tirocinio ordinario, composto, di regola, da non più di cinque uditori, sono designati due magistrati collaboratori, uno per le funzioni civili e l'altro per le funzioni penali. Per il tirocinio mirato ad ufficio esclusivamente civile o penale, le funzioni di collaboratore saranno svolte unicamente da quello, fra i due magistrati, che abbia specifica competenza nel settore.

4. Ai magistrati collaboratori del consiglio giudiziario è affidato il compito di curare il tirocinio del gruppo di uditori ad essi assegnato. A tal fine essi:

a) predispongono per ciascun uditore un piano di tirocinio da sottoporre alla commissione distrettuale per gli uditori giudiziari, che può proporre al consiglio giudiziario di apportarvi le opportune modifiche;

b) verificano, attraverso il continuo contatto con gli uditori e i magistrati affidatari, l'efficacia e la validità del tirocinio pratico e gli elementi che ne emergono relativamente a ciascun uditore;

c) un mese prima del termine del tirocinio ordinario trasmettono alla commissione distrettuale per gli uditori giudiziari una relazione, redatta anche sulla base delle relazioni dei magistrati affidatari, del quaderno di tirocinio, degli elementi risultanti dal fascicolo dell'uditore nonché di ogni altro elemento utile ai fini della valutazione, in cui riferiscono sulla idoneità dell'uditore all'esercizio delle funzioni giudiziarie ed in particolare della eventuale sussistenza di elementi che possano denotare l'insufficiente idoneità del medesimo ovvero la sussistenza di controindicazioni all'assegnazione di determinate funzioni; nella medesima relazione dovranno essere indicati i settori nei quali l'uditore abbia eventualmente dimostrato maggiori attitudini e dovrà in particolare essere specificatamente valutata la sussistenza di attitudini all'esercizio delle funzioni inquirenti;

d) un mese prima del termine finale del tirocinio trasmettono alla Commissione distrettuale per gli uditori giudiziari una relazione definitiva sulle attitudini e le capacità dimostrate dai singoli uditori e sulla idoneità dei medesimi all'esercizio delle funzioni giudiziarie, redatta sulla base degli elementi di valutazione di cui al paragrafo precedente, integrati con gli analoghi elementi di valutazione riferiti al tirocinio mirato.

5. Il dirigente dell'ufficio provvede a ridurre l'assegnazione del lavoro giudiziario ai magistrati collaboratori, in misura adeguata all'impegno richiesto per lo svolgimento della funzione formativa ad essi affidata e secondo criteri di cui fornisce specifica comunicazione alla commissione uditori presso il consiglio giudiziario.

6. Nei prospetti statistici del lavoro giudiziario viene annotata l'indicazione dello svolgimento della funzione di collaborazione, della relativa durata e del numero degli uditori seguiti.

Art. 11.

Magistrati affidatari

1. La commissione di cui all'art. 9 sceglie il magistrato o i magistrati cui affidare, di volta in volta, l'uditore in tirocinio ordinario o mirato. La scelta è effettuata, secondo i criteri di cui all'art. 10, comma 1, preferibilmente tra magistrati che abbiano almeno tre anni di effettivo esercizio delle funzioni giudiziarie, in base alle indicazioni dei magistrati collaboratori, nonché, se non sussistono ragioni in contrario, alle preferenze eventualmente espresse dagli uditori.

2. Il magistrato affidatario cura che l'uditore assista a tutte le attività giudiziarie, compresa la partecipazione alle camere di consiglio.

3. Il magistrato affidatario assegna all'uditore la redazione delle minute di provvedimenti e spiega all'uditore le modifiche eventualmente apportate. Copia delle minute con le relative modifiche è inserita nel fascicolo di cui all'art. 7 insieme ad ogni altro elaborato redatto dall'uditore nel corso del tirocinio.

4. Nel corso del tirocinio mirato, l'uditore è incaricato dello svolgimento di attività processuale in generale ed istruttoria in particolare, alla presenza e sotto la guida ed il controllo del magistrato affidatario, il quale ultimo ne mantiene comunque la titolarità e la responsabilità.

5. Su richiesta del magistrato affidatario, il Procuratore della Repubblica presso la Pretura circondariale può delegare l'uditore ad esercitare le funzioni di pubblico ministero, ai sensi dell'art. 72 dell'ordinamento giudiziario.

6. Al termine del periodo di affidamento, il magistrato affidatario redige una relazione sul tirocinio compiuto dall'uditore sotto la sua guida e la trasmette al magistrato collaboratore e alla commissione di cui all'art. 9.

7. I magistrati affidatari partecipano, per quanto utile e possibile, alle attività di studio e ricerca di cui all'articolo seguente.

Art. 12.

Incontri di studio

1. Nel corso del tirocinio gli uditori partecipano ad incontri di studio e ad altre iniziative formative organizzate in sede nazionale e in sede locale.

2. Il Consiglio superiore della magistratura, sia durante il tirocinio ordinario, sia durante quello mirato, organizza incontri di studio ed altre iniziative formative in sede nazionale avvalendosi del comitato scientifico istituito dall'art. 29 del regolamento interno del consiglio e secondo le procedure ivi previste. Oltre a quelli dedicati a temi di diritto sostanziale e processuale, il consiglio organizza incontri riguardanti l'ordinamento giudiziario, la deontologia professionale nonché l'organizzazione e la gestione degli uffici e del lavoro giudiziario.

3. Il consiglio giudiziario, su proposta della commissione di cui all'art. 9, organizza incontri di studio ed altre iniziative di formazione professionale a livello locale, adottando a tal fine ogni opportuna intesa con le istituzioni universitarie, gli organismi forensi e altre entità della vita sociale. Il consiglio giudiziario cura che in occasione di tali iniziative formative sia specificamente rappresentato il punto di vista del difensore e provvede ad organizzare, insieme ad organismi forensi, attività di formazione professionale comune per uditori giudiziari e giovani avvocati.

4. Il Consiglio superiore della magistratura provvede ad impartire le direttive e a fornire le informazioni necessarie per il coordinamento tra l'attività di formazione svolta in sede centrale, quella svolta in sede locale ed il praticantato presso gli uffici giudiziari. In particolare, il Consiglio superiore della magistratura comunica ai consigli giudiziari subito dopo l'inizio del tirocinio ordinario e con congruo anticipo rispetto all'inizio del tirocinio mirato i programmi di massima degli incontri di studio che verranno organizzati in sede nazionale, al fine di rendere possibile ai consigli giudiziari di organizzare le attività formative in sede locale evitando duplicazioni e meglio assicurandone la capacità integrativa e preparatoria rispetto agli incontri di cui al precedente comma 2. La competente commissione del consiglio può affidare a propri componenti compiti di coordinamento delle suddette attività di formazione decentrate.

5. Su proposta dei consigli giudiziari o di propria iniziativa il Consiglio superiore della magistratura può disporre che le attività di formazione in sede locale siano totalmente o parzialmente attuate in un unica sede per più distretti.

6. Gli uditori sono tenuti ad apprendere le tecniche informatiche di base al fine di essere in grado di usare normalmente gli elaboratori personali. Corsi di addestramento sono organizzati dal Consiglio superiore della magistratura e dai consigli giudiziari.

Art. 13.

Incontri di studio sulla formazione professionale degli uditori

1. Il Consiglio superiore della magistratura organizza incontri di studio, principalmente diretti ai magistrati collaboratori, ai magistrati affidatari e ai componenti delle commissioni distrettuali di cui all'art. 9 ed aventi ad oggetto l'elaborazione, l'organizzazione e il coordinamento delle attività di tirocinio nonché il perfezionamento delle relative modalità di attuazione.

Art. 14.

Valutazioni di idoneità all'esercizio delle funzioni giudiziarie e individuazione degli uffici di destinazione

1. Nell'imminenza della conclusione del tirocinio ordinario il consiglio giudiziario riceve la relazione redatta dai magistrati collaboratori su ciascun uditore e, su proposta della commissione di cui all'art. 9, formula un parere sull'idoneità dell'uditore all'esercizio delle funzioni giudiziarie, prodromico a quello di cui all'art. 129 dell'ordinamento giudiziario. La relazione e il parere vengono comunicati all'uditore giudiziario il quale ha facoltà di formulare proprie osservazioni che vengono allegate al fascicolo. Gli atti vengono quindi trasmessi, unitamente al fascicolo dell'uditore, al Consiglio superiore della magistratura.

2. La competente commissione del Consiglio superiore della magistratura, anche sulla base delle relazioni, dei pareri e dei documenti acquisiti al fascicolo dell'uditore, accerta quali siano i settori per i quali l'uditore abbia eventualmente dimostrato maggiori attitudini ed esprime in particolare la propria valutazione sulla sussistenza di adeguate specifiche attitudini all'esercizio delle funzioni inquirenti.

3. Se la commissione, sulla base dei medesimi elementi di valutazione, ritiene che debba essere espresso un giudizio di non sufficiente idoneità all'esercizio delle funzioni giudiziarie, propone al consiglio, sentito l'uditore, di disporre che il tirocinio ordinario prosegua per uno o più periodi, fino ad un massimo di altri diciotto mesi, determinati ai sensi del precedente art. 3, stabilendone le modalità idonee al miglior completamento della formazione professionale e alla migliore verifica dell'idoneità.

4. La proroga del tirocinio ordinario può essere disposta anche nel caso in cui, per particolari ragioni, gli elementi di cui al comma precedente non siano sufficienti ad esprimere un giudizio sulla idoneità dell'uditore. In tal caso, peraltro, può anche disporsi che la valutazione sull'idoneità all'esercizio delle funzioni giudiziarie sia rinviata al termine del tirocinio mirato, eventualmente prolungandone la durata al fine di consentire una compiuta e sicura verifica.

5. Se al termine della prosecuzione del tirocinio per la durata massima di cui al comma 3 o per la minor durata ritenuta sufficiente ad una compiuta e sicura verifica viene espresso un giudizio di non idoneità all'esercizio delle funzioni giudiziarie, il consiglio, su proposta della commissione competente, dispone la cessazione dell'uditore dal servizio.

6. Se, sulla base degli elementi indicati al comma 2, la commissione ritiene che possano ricorrere le condizioni per un giudizio definitivo di inidoneità all'esercizio delle funzioni giudiziarie ai sensi e per gli effetti del comma precedente, ne dà comunicazione all'uditore giudiziario invitandolo a comparire personalmente. Sentito l'uditore con l'eventuale assistenza di altro magistrato, la commissione può svolgere ogni attività che ritenga utile per verificare la validità delle valutazioni espresse sull'uditore e per accertarne l'idoneità professionale. Completata l'istruttoria, la commissione comunica all'uditore il deposito degli atti e gli assegna un termine di durata adeguata per esporre per iscritto o oralmente le proprie ragioni. Di queste ultime, la commissione è tenuta a dar specificamente conto nella motivazione della propria proposta al consiglio.

7. Nel caso che la commissione proponga al consiglio di dichiarare in via definitiva l'inidoneità dell'uditore all'esercizio delle funzioni giudiziarie e di disporne la cessazione dal servizio, la data fissata per la seduta del

consiglio viene comunicata all'interessato con anticipo di almeno quindici giorni liberi, mediante atto comunicato in plico chiuso e contenente l'avviso che nel corso della seduta l'interessato e il suo assistente avranno diritto di essere sentiti subito dopo la relazione e prima del dibattito nonché al termine di questo, prima delle dichiarazioni di voto.

8. Se la commissione esprime parere positivo circa l'idoneità all'esercizio delle funzioni giudicanti, segnalando peraltro che l'uditore non ha dimostrato sufficienti attitudini all'esercizio delle funzioni inquirenti, la prosecuzione del tirocinio a norma dei precedenti commi 3 e 4 è disposta soltanto se l'uditore la richiede.

9. Nel caso previsto dal comma precedente, se, al termine della prosecuzione del tirocinio, viene confermata la valutazione di insufficiente idoneità all'esercizio delle funzioni inquirenti e l'uditore si oppone ad essa, si applicano le disposizioni previste dai commi 6 e 7.

10. Se viene espressa una valutazione di insufficiente idoneità all'esercizio delle funzioni inquirenti e se la stessa, in caso di prosecuzione del tirocinio a norma del comma 8, viene confermata, è esclusa la successiva destinazione dell'uditore ad uffici del pubblico ministero.

11. Completato positivamente il tirocinio ordinario, il consiglio, su proposta della commissione competente, delibera a quale ufficio verrà destinato l'uditore per l'esercizio delle funzioni giudiziarie, al termine del tirocinio mirato.

12. L'individuazione e l'assegnazione delle sedi e degli uffici ai quali destinare gli uditori giudiziari per l'esercizio delle funzioni avviene secondo i criteri predeterminati da parte del Consiglio superiore della magistratura, su proposta della commissione competente, tenuto inderogabilmente conto di quanto previsto ai precedenti commi 8 e 9 e, ove possibile, delle indicazioni circa i settori di maggior attitudine accertati ai sensi del precedente comma 2.

13. Nell'imminenza della conclusione del tirocinio mirato l'uditore è sottoposto a nuova valutazione nei modi e con gli effetti previsti dai precedenti commi per l'accertamento definitivo della sua idoneità all'esercizio delle funzioni giudiziarie.

14. Se la valutazione è positiva, il consiglio conferisce all'uditore giudiziario le funzioni giudiziarie, ai sensi dell'art. 129 dell'ordinamento giudiziario, e successive modificazioni.

15. Se la commissione, in ragione di nuovi elementi di valutazione ovvero di una rivalutazione degli elementi esistenti e di quelli emersi successivamente, ritiene che debba essere espresso un giudizio di inidoneità all'esercizio delle funzioni giudiziarie, propone al consiglio, sentito l'uditore, di disporre che il tirocinio mirato prosegua per uno o più periodi, fino ad una durata complessiva del tirocinio non superiore a trentasei mesi, determinati ai sensi del precedente art. 3, stabilendo le modalità idonee al miglior completamento della formazione professionale e alla migliore verifica dell'idoneità.

16. La prosecuzione del tirocinio mirato può essere disposta anche nel caso in cui, per particolari ragioni, gli elementi di cui al comma precedente non siano sufficienti ad esprimere un giudizio sulla idoneità dell'uditore ed in ogni altro caso in cui si ritenga necessario un completamento della sua formazione professionale ovvero una migliore verifica della sua idoneità.

17. Se al termine della prosecuzione del tirocinio mirato per la durata massima di cui al comma 15 o per la minor durata ritenuta sufficiente ad una compiuta e sicura verifica, viene confermato il giudizio di non idoneità all'esercizio delle funzioni giudiziarie, il consiglio, su proposta della commissione competente, dispone la cessazione dell'uditore dal servizio.

18. Nel caso previsto dal comma precedente si applicano le disposizioni di cui ai commi 6 e 7.

19. La prosecuzione del tirocinio mirato all'esercizio di funzioni inquirenti è disposta, su richiesta dell'interessato, anche nel caso in cui la commissione, all'esito di tale fase, pur esprimendo parere positivo circa l'idoneità generale all'esercizio delle funzioni giudiziarie, ritenga che l'uditore non abbia dimostrato sufficienti attitudini specifiche all'esercizio delle funzioni suddette. L'uditore che non richiede la prosecuzione del tirocinio mirato alle funzioni inquirenti viene destinato ad altre funzioni.

20. Nel caso previsto dal comma precedente, se, al termine della prosecuzione del tirocinio mirato, viene confermata la valutazione di insufficiente idoneità specifica, l'uditore giudiziario viene destinato ad altre funzioni. Se l'uditore si oppone, si applicano le disposizioni previste dai commi 6 e 7.

21. In caso di destinazione ad altre funzioni ai sensi dei commi 19 e 20, il consiglio assegna l'uditore giudiziario ad altro ufficio ai sensi del precedente comma 11 e il consiglio giudiziario provvede al tirocinio mirato con riferimento alle specifiche funzioni che l'uditore è destinato a svolgere.

22. Le valutazioni relative all'idoneità all'esercizio delle funzioni giudiziarie previste dal presente articolo hanno riguardo alla preparazione giuridica, alla capacità professionale, alla laboriosità e all'impegno nonché alle doti di equilibrio e correttezza. Il giudizio sulle doti di equilibrio e correttezza deve essere ancorato a fatti concreti, obiettivi e verificabili. Se mancano elementi di fatto rilevanti in riferimento al parametro in questione, il giudizio deve essere espresso con la formula «non vi è nulla da rilevare per quanto riguarda equilibrio e correttezza».

Art. 15.

Uditori giudiziari con funzioni

1. Dopo l'effettiva assunzione delle funzioni e fino al momento della nomina a magistrato di tribunale, gli uditori giudiziari partecipano ad almeno tre incontri di studio organizzati dal Consiglio superiore della magistratura e a tutti gli incontri di formazione professionale organizzati in sede dal consiglio giudiziario.

2. Ad ogni uditore giudiziario, anche dopo l'effettiva assunzione delle funzioni, vengono inviati, a cura del Consiglio superiore della magistratura, materiali di studio e documentazione su temi e materie di particolare interesse o rilievo.

3. Il consiglio giudiziario si avvale della commissione distrettuale di cui all'art. 9 e di magistrati collaboratori scelti secondo i criteri di cui al comma 1 dell'art. 10 anche per assistere e verificare il lavoro degli uditori giudiziari con funzioni addetti agli uffici del distretto.

4. Ai fini di cui al comma precedente, ciascun uditore giudiziario con funzioni è seguito da due magistrati collaboratori. A questi ultimi viene affidato il compito di seguire l'attività di non più di tre uditori giudiziari con funzioni.

5. I magistrati collaboratori di cui al comma 3 hanno il compito — nel rispetto dell'autonomia di cui l'uditore giudiziario è pienamente titolare nell'esercizio delle funzioni giudiziarie al medesimo affidate — di assistere l'uditore giudiziario, di collaborare con lui ai fini del superamento delle difficoltà e dei problemi connessi con l'inizio della professione e di orientarlo verso l'approfondimento e il completamento della sua cultura professionale, nonché il compito di accertare, verificare e rappresentare ogni elemento utile per la valutazione della sua idoneità professionale.

6. Al termine di un anno dall'assegnazione delle funzioni all'uditore, i due magistrati collaboratori redigono ciascuno una relazione in cui riferiscono in modo specifico al consiglio giudiziario le attività svolte dall'uditore nell'esercizio delle funzioni giudiziarie, dando conto analiticamente di ogni elemento concreto rilevante ai fini di una completa valutazione dell'uditore sotto il profilo della preparazione, della capacità professionale, dell'operosità, della diligenza e dell'equilibrio, nonché della capacità di indipendenza e delle specifiche attitudini dal medesimo dimostrate. Della relazione il consiglio giudiziario tiene conto ai fini della redazione del parere previsto dall'art. 1 della legge 2 aprile 1979, n. 97.

Art. 16.

Entrata in vigore

1. Le presenti disposizioni sostituiscono la disciplina per il tirocinio degli uditori giudiziari contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1988, n. 116.

2. La presente disciplina entrerà in vigore per il tirocinio degli uditori del concorso indetto con decreto ministeriale 16 gennaio 1997.

Roma, 17 luglio 1998

SCÀLFARO

98A6619

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

UFFICIO DEL PROGRAMMA PER ROMA CAPITALE

DECRETO 2 giugno 1998.

Normativa di riferimento ed indirizzi per l'attuazione finanziaria del Piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio, di cui alla legge 7 agosto 1997, n. 270.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
DELEGATO PER LE AREE URBANE

Vista la legge 7 agosto 1997, n. 270;

Visto il decreto del 17 settembre 1997, recante: «Criteri per la selezione delle richieste di inserimento nel piano degli interventi di interesse nazionale relativi a mete storiche di percorsi giubilari e di pellegrinaggi ed a mete religiose tradizionali inerenti la celebrazione del Grande Giubileo del 2000 in località al di fuori del Lazio»;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 dicembre 1997 ed in data 17 marzo 1998 afferenti la costituzione della commissione prevista dall'art. 2 della legge n. 270/1997;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 novembre 1996 ed in data 9 aprile 1998 con i quali al Ministro dei lavori pubblici sono stati delegati compiti in materia di aree urbane, Roma Capitale e Giubileo;

Visto il decreto ministeriale n. 155/RC in data 21 aprile 1998, recante: «Approvazione del piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio»;

Vista la deliberazione della commissione *ex lege* 7 agosto 1997, n. 270, n. 4/98 del 13 maggio 1998;

Ritenuto necessario stabilire indirizzi attuativi uniformi per tutti i soggetti inclusi nel piano, anche in conformità alle modalità applicate agli interventi inclusi nel Piano giubilare del Lazio;

Considerato che gli anzidetti indirizzi attuativi debbono riguardare in particolare:

le procedure di impegno e trasferimento delle risorse ai soggetti beneficiari del finanziamento *ex lege* n. 270/1997;

l'enucleazione delle principali normative applicabili, da parte delle diverse categorie di soggetti, relativamente alle fasi della progettazione o e appalto delle opere e della fornitura di beni e servizi;

Ritenuto, altresì, opportuno, ai fini di garantire la più sollecita attuazione del piano nel perseguimento delle finalità prefigurate dalla legge, di dare mandato all'ufficio per Roma Capitale e Grandi eventi di impartire adeguata informativa ai soggetti titolari degli interventi inclusi nel Piano sulle modalità di attuazione, per quanto concerne, in particolare, l'utilizzo di istituti acceleratori quali la Conferenza di servizi, gli accordi di programma ed i procedimenti di localizzazione degli interventi;

Tenuto conto che, nel piano approvato con decreto ministeriale 21 aprile 1998, l'intervento rubricato con il numero di protocollo 5042, codice AD-12-FB-L, proposto dalla parrocchia di Mezzano, risulta erroneamente localizzato in Mezzano, provincia di Trento, anziché in località Mezzano Scotti, ricadente nel comune di Bobbio, provincia di Piacenza;

Considerato che, per quanto riguarda la regione Emilia-Romagna, il piano, omettendo una richiesta di modifica avanzata, in sede di audizione, dal presidente della regione, non include, erroneamente, l'intervento rubricato con il numero di protocollo 6230, proposto dal Monastero di S. Maria del Monte, localizzato in Cesena, per un importo di risorse assentite pari a L. 1.536 milioni, da destinare alla realizzazione di una struttura di ristorazione;

Decreta:

1. Sono approvati gli indirizzi attuativi cui agli allegati *A* e *B* che formano parte integrante del presente decreto.

2. L'ufficio per Roma Capitale e Grandi eventi è incaricato di impartire adeguata informativa ai soggetti attuatori per una sollecita attuazione degli interventi in ordine all'utilizzo di istituti acceleratori.

3. L'intervento incluso nel Piano, approvato con decreto ministeriale 21 aprile 1998 e rubricato con il numero di protocollo 5042, va riferito al comune di Bobbio, in provincia di Piacenza.

4. È incluso nel piano di cui alla legge n. 270/1997, nel sistema A4 - via Romea, il seguente intervento:

prot. n. 6230
codice: AC-14-EF-M
provincia: Forlì
comune di localizzazione: Cesena
titolo: «Realizzazione di una struttura per la ristorazione»
soggetto beneficiario: Monastero S. Maria del Monte
utilizzo post-giubilare: servizio di ristorazione
costo stimato: L. 1.536 milioni
finanziamento attribuito: L. 1.536 milioni
altre fonti finanziarie: —
termini di perfezionamento degli adempimenti amministrativi: 30 luglio 1998
termini di piena funzionalità delle opere: 31 ottobre 1999

Roma, 2 giugno 1998

Il Ministro: COSTA

Registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 1998
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 274

ALLEGATO *A*

INDIRIZZI PER L'ATTUAZIONE FINANZARIA DEL PIANO DEGLI INTERVENTI DI INTERESSE NAZIONALE RELATIVI A PERCORSI GIUBILARI E PELLEGRINAGGI IN LOCALITÀ AL DI FUORI DEL LAZIO.

Gli interventi ricompresi nel Piano sono attuati direttamente dagli stessi soggetti beneficiari del finanziamento, ovvero dai Provveditorati regionali alle OO.PP., territorialmente competenti, ai quali sia stato conferito l'incarico di stazione appaltante, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge n. 270/1997 ovvero che operino ai sensi dell'art. 58 della legge 20 maggio 1985, n. 222. Sono fatte salve le competenze delle soprintendenze per i Beni ambientali e architettonici territorialmente competenti per la realizzazione degli interventi su beni vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

1. L'ufficio per Roma Capitale e Grandi eventi provvede alle erogazioni ai soggetti beneficiari delle risorse finanziarie assegnate dal Piano, nel rispetto delle indicazioni di spesa riportate dai beneficiari nel modello *A* di cui alla lettera del 30 aprile 1998 e nei limiti delle risorse finanziarie *ex lege* n. 270/1997 indicate nel Piano.

2. Il soggetto beneficiario del finanziamento provvede a tenere una evidenza contabile distinta di tutte le voci di entrata e di spesa relative all'intervento, in modo da facilitare la vigilanza sull'attuazione del Piano.

3. Possono gravare sul finanziamento disponibile gli oneri di natura tecnica progettazioni, rilievi, studi, indagini, spese di indizione gara) sostenuti e documentati dal soggetto beneficiario solo per gli interventi interamente finanziati a valere sui fondi di cui alla legge n. 270/1997. A tal fine, l'ufficio per Roma Capitale e Grandi eventi assume l'impegno di spesa pari al 10% dello stanziamento assegnato, *ex lege* n. 270/1997, entro trenta giorni dalla richiesta motivata del soggetto beneficiario ed eroga la corrispondente somma che, qualora ecceda le effettiva necessità è utilizzata, previa comunicazione all'ufficio per Roma Capitale e Grandi eventi, per l'avvio della realizzazione dell'intervento. In caso di cofinanziamento, detti oneri gravano, sino a concorrenza sulla quota di cofinanziamento e l'eventuale importo eccedente grava sul finanziamento di cui alla legge n. 270/1997 ed è erogato con le modalità sopraindicate. In caso di non immediata esigibilità della quota di cofinanziamento, su richiesta motivata del soggetto beneficiario, l'ufficio per Roma Capitale e Grandi eventi impegna ed eroga l'intera quota del 10% dello stanziamento assegnato e recupera detto importo all'atto della successiva erogazione secondo le modalità di cui ai punti 7 e 8.

4. Qualora la progettazione sia redatta dagli uffici tecnici delle amministrazioni pubbliche beneficiarie il contributo non può eccedere l'1% del costo stimato dell'intervento. Resta ferma l'erogazione delle occorrenze finanziarie per gli studi e le indagini preliminari e specialistiche previste dal comma 2-*bis* dell'art. 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, così come modificata dalla legge 2 giugno 1995, n. 216.

5. Le somme per l'acquisizione di aree o immobili sono impegnate per l'intero importo previsto in progetto, a seguito della certificazione attestante l'avvenuta approvazione del progetto da parte del soggetto beneficiario e non sono computate ai fini della quantificazione degli oneri di progettazione e di collaudo, ed erogate sulla base della documentazione attestante l'avvenuto trasferimento della proprietà.

6. Sono consentite traslazioni di risorse tra le voci corrispondenti a opere civili, opere impiantistiche, arredi, attrezzature e altre voci, nei limiti del 5% di ogni singola voce, nel rispetto del totale complessivo dichiarato, qualora non comportino modifiche sostanziali all'intervento finanziato.

7. Per la realizzazione di ciascun intervento, l'ufficio per Roma Capitale e Grandi eventi assume il relativo impegno di spesa, al netto delle somme eventualmente già impegnate e di quelle indicate nel Piano a titolo di cofinanziamento, a favore del soggetto beneficiario, entro trenta giorni dalla ricezione della certificazione, sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo delegato, circa l'intervenuta aggiudicazione della gara di appalto. La quantificazione dell'impegno è computata sulla base del quadro tecnico-economico, riformulato a seguito dell'intervenuto ribasso d'asta. Gli importi dichiarati quale cofinanziamento non possono essere ridotti per effetto dei ribassi d'asta.

8. L'ufficio provvede all'erogazione al soggetto beneficiario del 50% dell'importo impegnato, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo delegato e corredata dal relativo verbale di consegna dei lavori, ancorché sotto riserva di legge, sottoscritto dall'impresa, al netto di quanto eventualmente già erogato ai sensi del punto 3 ovvero sulla base della certificazione dell'intervenuta stipulazione del contratto che deve comunque essere trasmesso ad avvenuta registrazione.

9. L'erogazione dei contributi previsti in anticipazione sui costi di realizzazione dell'intervento è altresì subordinata alla presentazione di autocertificazione mediante la quale il beneficiario dichiara di aver rispettato le disposizioni di legge vigenti in materia di progettazione ed appalto ed alla sostanziale corrispondenza del progetto alle caratteristiche qualitative e quantitative riportate dal beneficiario sul modello MM come eventualmente riprecisate nel modello *A*. Il progetto definitivo, corredato delle prescritte autorizzazioni e pareri, ovvero del verbale conclusivo della conferenza di servizi, deve essere inviato all'ufficio per Roma capitale e Grandi eventi.

10. Sulla base della certificazione del legale rappresentante del soggetto beneficiario o un suo delegato, idoneamente documentata, dell'avvenuta utilizzazione dell'80% dell'importo erogato ai sensi del punto 8, l'ufficio per Roma capitale e Grandi eventi provvede all'erogazione di una ulteriore somma sino alla concorrenza del 90% dell'importo impegnato.

11. La somma residua è erogata su richiesta documentata comprovante l'avvenuta effettiva utilizzazione delle somme trasferite e della certificazione del collaudo ovvero di regolare esecuzione. Qualora le spese effettivamente sostenute per la realizzazione dell'intervento siano inferiori all'importo complessivo delle somme erogate al soggetto beneficiario, l'importo differenziale viene versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnato al pertinente capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai fini dell'utilizzazione per le finalità della legge n. 270/1997.

12. Qualora l'intervento consista nella fornitura di beni o prestazione di servizi, l'ufficio per Roma capitale e Grandi eventi, sulla base della certificazione, da parte del soggetto beneficiario, dell'intervenuta stipulazione del contratto, provvede, a richiesta del soggetto beneficiario medesimo, all'assunzione dell'impegno di spesa e alla contestuale erogazione di un acconto del 50% dell'impegno assunto. Per gli interventi consistenti in prestazione di servizi, le successive erogazioni sono effettuate con le modalità di cui ai punti 8 e 10. Per gli interventi consistenti in fornitura di beni, le successive erogazioni sono effettuate, sempre su richiesta del soggetto beneficiario, in conformità alle clausole contrattuali da definirsi tenendo conto delle modalità di erogazione sopra indicate. Ciascuna erogazione è comunque subordinata alla certificazione, da parte del soggetto beneficiario, della conformità della prestazione resa alle previsioni contrattuali. Resta fermo l'obbligo della trasmissione del contratto ad avvenuta stipulazione.

13. Agli interventi che prevedono prestazioni miste (lavori e servizi, lavori e forniture, servizi e forniture) si applicano le procedure attinenti il settore principale, individuato sulla base del principio della prevalenza, con riferimento al valore, e sulla base del principio della accessorietà, con riferimento all'oggetto principale dell'appalto. Per l'affidamento degli appalti di forniture e di servizi di importo superiore alla soglia comunitaria (200.000 ECU, pari a L. 394.466.583) si applicano rispettivamente le procedure di cui al decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358 e al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.

14. Le economie dovute a ribassi d'asta sono utilizzate dalla commissione per le eventuali modifiche ed integrazioni del Piano.

15. Le somme relative ai programmi di valorizzazione delle risorse umane sono impegnate e trasferite nei termini previsti dal punto 12 e successivi su richiesta del soggetto beneficiario ad intervenuta presentazione dei programmi stessi debitamente approvati dall'organo competente.

16. Ai fini della definizione delle clausole contrattuali, i soggetti bneficiari si conformano alle modalità previste dai presenti criteri.

17. La documentazione contabile relativa alle spese per l'intervento è custodita dal soggetto beneficiario per un periodo di dieci anni a decorrere dall'ultimo pagamento relativo all'intervento.

18. Qualora l'attuazione di un intervento risulti non conforme alle previsioni del Piano, l'ufficio per Roma Capitale e Grandi eventi ne dà comunicazione al Presidente della Commissione sopracitata per le conseguenti determinazioni.

ALLEGATO *B*

NORMATIVA DI RIFERIMENTO PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI INCLUSI NEL PIANO DEL GIUBILEO FUORI LAZIO.

Agli interventi giubilari finanziati dalla legge n. 270/1997 ed attinenti lavori pubblici come definiti dall'art. 2, comma 1, della legge n. 109/1994, si applicano le disposizioni della legge n. 109/1994, e successive modificazioni ed integrazioni, previste per i diversi soggetti, in rapporto alla loro natura giuridica.

1. Laddove soggetti beneficiari dei finanziamenti siano Enti ecclesiastici, civilmente riconosciuti, in considerazione della loro particolare natura non pienamente assimilabile né alla categoria dei soggetti pubblici né a quella dei soggetti privati e che la legge n. 270/1997 ha collocato a latere delle pubbliche Amministrazioni (art. 1, comma 4, lettera *a)* - prevedendo, a differenza che per i soggetti privati, la loro legittimazione ad ottenere un'assegnazione finanziaria si ritiene che, ai fini dell'applicazione della legge n. 109/1994, questi possano essere assimilati ai soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera *c)* della richiamata legge.

L'ascrivibilità a tale categoria, anche in ordine all'ambito oggettivo individuato dal richiamato articolo, comporta - sempre che l'importo dei lavori sia superiore a 1 milione di ECU, pari oggi a L. 1.972.322.000, e che abbiano ottenuto un finanziamento *ex lege* n. 270/1997 superiore al 50% del costo totale - l'applicazione delle disposizioni normative della legge n. 109/1994 limitatamente agli articoli:

4 (Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici)
8 (Qualificazione)
9 (Norme in materia di partecipazione alle gare)
10 (Soggetti ammessi alle gare)
19 (Sistemi di realizzazione dei lavori pubblici)
20 (Procedure di scelta del contraente)
21 (Criteri di aggiudicazione - Commissioni giudicatrici)
22 (Accesso alle informazioni)
23 (Licitazione privata)
24 (Trattativa privata)
27 (Direzione dei lavori)
28 (Collaudi e vigilanza)
29 (Pubblicità)
34 (Subappalto).

In sostanza, l'ascrivibilità alla detta categoria di soggetti consente di poter individuare in via fiduciaria il soggetto progettista e di non dover sottoporre al Consiglio Superiore dei lavori pubblici, ovvero al Comitato tecnico amministrativo territorialmente competente, il progetto definitivo per il preventivo parere, ferma restando la necessità di espletare una procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione del soggetto esecutore.

Per gli interventi il cui importo dei lavori sia inferiore a L. 1.972.322.000, le procedure di affidamento possono essere fiduciarie. Si suggerisce, comunque, agli Enti ecclesiastici di acquisire almeno 15 offerte e, all'atto della ultimazione dei lavori, il certificato di collaudo o quello di regolare esecuzione.

Le procedure sopraindicate non si applicano alle fattispecie per le quali, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge n. 270/1997, le modalità di attuazione sono rimesse allo scambio di note tra la Santa Sede e lo Stato italiano.

2. Qualora soggetti beneficiari del finanziamento *ex lege* n. 270/1997 siano Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, enti pubblici anche economici, enti od Amministrazioni locali, loro associazioni e consorzi ovvero i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera *a)* della legge n. 109/1994, questi sono tenuti ad applicare tutte le disposizioni normative della legge n. 109, con esclusione di quelle che fanno espresso rinvio al regolamento.

3. Qualora soggetto beneficiario del finanziamento *ex lege* n. 270/1997 sia il Ministero dei beni culturali, ovvero le sue articolazioni periferiche, per la realizzazione dei lavori relativi a beni culturali trovano applicazione le disposizioni derogatorie previste dall'art. 38 della legge n. 109/1994, e successive modificazioni.

4. Le medesime disposizioni di cui al punto 2 si applicano anche agli interventi localizzati nel territorio delle regioni a statuto speciale e nelle provincie autonome di Trento e Bolzano. A tale ultima conclusione si perviene per l'assorbente considerazione che gli interventi di che trattasi non appartengono alla categoria delle opere di «competenza e/o di interesse regionale». I principali e significativi indici rivelatori di tale qualificazione giuridica sono espressamente rinvenibili nella stessa legge n. 270 citata che, già nel titolo, definisce gli interventi stessi «di interesse nazionale», reiterando la stessa espressione nel primo comma dell'art. 1. Inoltre, l'intera procedura delineata dalla legge è affidata esclusivamente ad organi dell'Amministrazione statale (Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio per Roma Capitale e Grandi eventi, Commissione nazionale e Presidente del Consiglio dei Ministri), i quali sono chiamati, in particolare, a svolgere l'istruttoria, a predisporre ed approvare il Piano degli interventi, a finanziare gli stessi con stanziamenti iscritti su capitoli del bilancio statale ed a vigilarne l'esecuzione, a mezzo monitoraggio. Ciò induce, quindi, a ritenere che, per la loro realizzazione, anche nelle regioni a statuto speciale e nelle provincie autonome di Trento e Bolzano, debba applicarsi la legge n. 109/1994 alle condizioni e nei limiti ivi previsti per i diversi soggetti, trattandosi di opere che, lo si ribadisce, per espressa qualificazione di legge, perseguono interessi che trascendono l'ambito regionale, essendo finalizzati al raggiungimento di finalità nazionali.

5. Per l'attuazione degli interventi inclusi nel Piano, localizzati nel territorio delle regioni Marche ed Umbria, relativi a beni culturali che siano stati danneggiati dalla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997, si applicano le procedure acceleratorie e derogatorie individuate dall'art. 14 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, al fine di garantire il necessario coordinamento, sul piano operativo, tra i predetti interventi e quelli di ripristino e riduzione delle carenze strutturali finanziati dalla protezione civile.

Ai fini della pubblicità degli appalti di lavori, sono applicabili, ai sensi dell'art. 3, commi 3 e 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 55/1991, i termini di urgenza che, come noto, sono diversi in funzione sia dell'importo dei lavori, se sopra o sotto la soglia comunitaria, che della procedura scelta per l'individuazione del soggetto esecutore, se asta pubblica o licitazione privata.

In particolare, per gli interventi di importo superiore a 5 milioni di ECU, pari a L. 9.861.664.583, il termine per la ricezione delle domande di invito alla licitazione privata passa da 37 ad un minimo di 15 giorni e quello per la ricezione delle offerte da 40 ad un minimo di 10 giorni, mentre per gli interventi di importo inferiore a L. 9.861.664.583, il termine per la ricezione delle domande passa da 19 a 8 giorni e quello per la ricezione delle offerte da 20 a 5 giorni.

Per quanto riguarda il pubblico incanto non è, invece, consentito il ricorso all'istituto dell'urgenza; pertanto, per gli interventi di importo superiore a L. 9.861.664.583, il termine resta fissato in almeno 52 giorni e per quelli di importo inferiore, il termine resta fissato in almeno 26 giorni.

In ogni caso è opportuno avere l'avvertenza di precisare nel bando di gara che il ricorso alle procedure di urgenza trova motivazione nel termine di ultimazione dei lavori e piena funzionalità dell'opera, fissati dall'art. 1, comma 4, lettera *d)* della legge numero 270/1997, al 31 ottobre 1999.

Agli interventi giubilari, finanziati dalla legge n. 270, che prevedono prestazioni miste (lavori e servizi, lavori e forniture, servizi e forniture), si applicano le procedure attinenti il settore principale, individuato sulla base del principio della prevalenza, con riferimento al valore e del principio della accessorietà, con riferimento alla funzione svolta dalle singole prestazioni nell'ambito dell'appalto. Per l'affidamento degli appalti di forniture e di servizi di importo superiore alla soglia comunitaria (200.000 ECU, pari a L. 394.466.583) si applicano rispettivamente le procedure di cui al decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358 e al decreto legislativo 17 marzo 195, n. 157.

Per l'affidamento degli appalti di forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, si applicano le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 573/1994, che rinviano, per quanto attiene alla fissazione dei termini di ricezione delle offerte per il pubblico incanto ed a quelli per la ricezione delle domande di invito e delle offerte per la licitazione privata, a quanto stabilito dal decreto legislativo n. 358/1992.

98A6620

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 15 luglio 1998.

Integrazioni all'ordinanza n. 2509 in data 22 febbraio 1997, recante interventi di emergenza connessi al consolidamento del sottosuolo della città di Napoli, ivi compresi quelli relativi ai dissesti idrogeologici verificatisi o aggravatisi a seguito degli eventi alluvionali dei mesi di novembre e dicembre 1996 e gennaio 1997. (Ordinanza n. 2808).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 giugno 1998, concernente la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio della regione Campania colpito dagli eventi calamitosi del mese di gennaio 1997;

Vista l'ordinanza n. 2509 del 22 febbraio 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 48 del 27 febbraio 1997;

Vista la richiesta del sindaco n. 63 del 12 giugno 1998 di Napoli con la quale è chiesta la modifica dall'ordinanza n. 2509/1997 per poter dare completa attuazione agli interventi già avviati;

Considerato di poter accogliere l'istanza del sindaco di Napoli;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Articolo unico

1. Al comma 2, dell'art. 2, dell'ordinanza n. 2509 in data 22 febbraio 1997 dopo le parole «o enti pubblici di ricerca» sono aggiunte le seguenti parole «nonché con liberi professionisti nella misura massima di quattro unità», conseguentemente il comma 4 è così sostituito:

«*4.* Per gli interventi di cui al presente articolo, nonché per gli studi e le spese di gestione dirette alla definizione degli stessi, è assegnata al commissario delegato la somma di lire 35 miliardi di cui 25 miliardi derivanti dalle disponibilità dell'art. 9 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, e 10 miliardi a carico dell'unità previsionale di base «Fondo della protezione civile» dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri».

2. Per l'attuazione degli interventi il commissario delegato è altresì autorizzato ad utilizzare le eventuali risorse finanziarie comunitarie, statali, regionali o del proprio bilancio comunale.

3. Il commissario delegato coordina tutte le attività inerenti gli interventi per la difesa e la salvaguardia del suolo e del sottosuolo della città di Napoli.

4. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dai provvedimenti assunti dal commissario delegato fino alla data di pubblicazione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 luglio 1998

Il Ministro: NAPOLITANO

98A6621

ORDINANZA 15 luglio 1998.

Disposizioni a favore del comune di Montignoso (Massa-Carrara). (Ordinanza n. 2809).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO AL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 23, comma 6, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61;

Considerato che il comune di Montignoso, danneggiato dagli eventi alluvionali del mese di novembre 1994, ha chiesto per carenza di personale, di poter stipulare contratti a termine della durata di tre mesi con personale in grado di svolgere e definire le problematiche connesse al risarcimento dei danni subiti dalla popolazione a seguito dei citati eventi alluvionali;

Ritenuto che l'esigenza prospettata consente di chiudere definitivamente la problematica del risarcimento danni post-alluvione;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Articolo unico

1. Per i maggiori adempimenti relativi all'attuazione delle disposizioni di legge emanate a seguito dell'alluvione del mese di novembre 1994, il comune di Montignoso è autorizzato ad assumere due contrattisti, per un periodo di tre mesi.

2. Il relativo onere valutato in lire 18 milioni, è posto a carico dell'unità previsionale di base 6.2.1.2. «Fondo per la protezione civile» dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 luglio 1998

Il Ministro: NAPOLITANO

98A6622

ORDINANZA 15 luglio 1998.

Integrazione all'ordinanza n. 2735 in data 27 gennaio 1998, recante proroga delle gestioni straordinarie relative agli interventi diretti a fronteggiare le situazioni di emergenza derivanti dalla presenza di sostanze tossico-nocive stoccate abusivamente in aree dei comuni di Ciriè e Tortona, nella regione Piemonte. (Ordinanza n. 2810).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 dicembre 1997, concernente la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza in ordine alla situazione di rischio ambientale nel comune di Tortona;

Vista l'ordinanza n. 2735 del 27 gennaio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 32 del 9 febbraio 1998;

Vista la nota del commissario delegato per gli interventi di bonifica nello stabilimento ex Nuova Roma di Tortona;

Considerato che i lavori relativi alla bonifica dello stabilimento ex nuova Roma di Tortona sono in fase di ultimazione nel rispetto dei tempi previsti della citata ordinanza;

Considerato che la definizione del conseguente procedimento amministrativo-contabile necessita di un tempo piu lungo rispetto agli interventi di risanamento ambientale;

Ritenuto di accogliere l'esigenza prospettata dal commissario delegato;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Articolo unico

1. Il commissario delegato per gli interventi di bonifica dello stabilimento ex Nuova Roma di Tortona, di cui all'ordinanza n. 2735 del 27 gennaio 1998, è autorizzato a definire il procedimento amministrativo-contabile per la chiusura della gestione d'emergenza, entro il 30 ottobre 1998.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 luglio 1998

Il Ministro: NAPOLITANO

98A6623

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 20 luglio 1998.

Differimento della data di cessazione del funzionamento degli uffici del giudice di pace di Morcone e San Bartolomeo in Galdo.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 28 aprile 1998, con il quale, a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla pubblicazione, sono stati soppressi ed accorpati all'ufficio del giudice di pace di Colle Sannita gli uffici del giudice di pace di Morcone e San Bartolomeo in Galdo;

Visti i ricorsi avverso il predetto provvedimento presentati disgiuntamente al T.A.R. Lazio dai comuni di Morcone e San Bartolomeo in Galdo, notificati a questa Amministrazione presso l'Avvocatura generale dello Stato il 24 giugno 1998;

Rilevato che, nelle norme del giudizio di merito, è stata formulata dai comuni ricorrenti domanda incidentale di sospensione degli effetti del citato decreto presidenziale e che, pertanto, l'efficacia del provvedimento di soppressione e di ogni atto successivo ad esso consequenziale risulta condizionata dalle decisioni che verranno assunte al riguardo dal giudice amministrativo;

Considerato che, alla luce del contenzioso amministrativo in atto, si rende opportuno differire la data di cessazione del funzionamento degli uffici soppressi, così da consentire che l'emanazione dei provvedimenti attuativi, relativi alla ripartizione dei posti previsti in pianta organica presso gli uffici soppressi ed ai trasferimenti del personale ivi in servizio, avvenga all'esito del giudizio incidentale di sospensione degli effetti del decreto impugnato;

Decreta:

La data di cessazione del funzionamento degli uffici del giudice di pace di Morcone e San Bartolomeo in Galdo, precedentemente fissata per il 28 luglio 1998, è differita al 5 ottobre 1998.

Roma, 20 luglio 1998

Il Ministro: FLICK

98A6627

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 24 aprile 1998.

Condizioni e modalità di concessione dei finanziamenti agevolati per la rilocalizzazione in condizioni di sicurezza delle attività delle imprese aventi insediamenti ricompresi nelle fasce fluviali del Po soggette a vincolo di salvaguardia.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

E CON

IL MINISTRO DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, recante disposizioni urgenti per la ricostruzione nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994, convertito, con modificazioni dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti, in particolare, gli articoli 2 e 3 della predetta legge n. 35 del 1995 che prevedono:

un contributo dello Stato per il pagamento degli interessi sui finanziamenti concessi dalle banche a imprese industriali, artigiane, commerciali, di servizi, comprese quelle turistico-alberghiere che siano state danneggiate dall'alluvione;

una specifica copertura dei rischi di credito connessi con tali finanziamenti da parte dei Fondi centrali di garanzia previsti dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, e dalla legge 14 ottobre 1964, n. 1068;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 23 marzo 1995, con il quale sono state stabilite le condizioni e le modalità dell'intervento agevolativo a favore delle imprese dei vari settori danneggiate per effetto delle eccezionali avversità atmosferiche e degli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994, come novellato dal decreto interministeriale in data 31 agosto 1995;

Visto il decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito con modificazioni dalla legge 16 luglio 1997, n. 228 (di seguito «Legge») e, in particolare, l'art. 4-*quinquies*, come novellato dall'art. 23, commi 6-*quinquies* e 6-*septies*, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, il quale prevede:

al comma 1, che i titolari di imprese industriali, artigiane, commerciali, di servizi e turistico-alberghiere (di seguito «imprese»), con insediamenti ricompresi nelle fasce fluviali soggette a vincolo derivante dalle delibere adottate dal comitato istituzionale delle autorità del bacino del fiume Po ai sensi degli articoli 17 e 18 della legge 18 maggio 1989, n. 138, e dell'art. 12 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, possono accedere, entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge, ai crediti agevolati previsti dalla legge n. 35 del 1995 allo scopo di rilocalizzare in condizioni di sicurezza la propria attività al di fuori delle citate fasce fluviali, nell'ambito del territorio del medesimo comune o di altri comuni distanti non più di trenta chilometri, nel limite delle risorse residue assegnate al Mediocredito Centrale S.p.a. (di seguito «Mediocredito») e alla Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a. - Artigiancassa (di seguito «Artigiancassa»), ai sensi dei citati articoli 2 e 3 della stessa legge n. 35 del 1995;

ai commi 2 e 3, che i finanziamenti ricomprendono gli oneri di acquisizione di aree idonee, di realizzazione degli insediamenti e di trasferimento delle attrezzature e degli impianti produttivi, nonché delle abitazioni funzionali all'impresa nel limite della pari capacità produttiva nonché di demolizione e di ripristino delle aree dismesse, per un importo fino al 95 per cento per spesa prevista non superiore a lire due miliardi, fino al 75 per cento per spesa prevista non superiore a lire dieci miliardi e fino al 50 per cento per spesa prevista superiore a lire dieci miliardi e che detti finanziamenti sono concessi anche alle imprese che contestualmente ampliano la propria capacità produttiva o attuano interventi di innovazione tecnologica, fermi restando i relativi oneri a carico delle imprese medesime;

al comma 4, che titolari di imprese, che abbiano fruito dei finanziamenti previsti dalla legge n. 35 del 1995, in quanto danneggiate dagli eventi alluvionali del novembre 1994, possono accedere ai finanziamenti previsti al comma 1 e che il precedente finanziamento viene contestualmente estinto con oneri a carico delle disponibilità finanziarie di cui allo stesso comma 1;

al comma 5, che le condizioni e le modalità dell'intervento agevolativo del Mediocredito e dell'Artigiancassa sui finanziamenti concessi dalle banche ai sensi dello stesso art. 4-*quinquies* sono stabilite, ove non già disciplinate, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile;

al comma 6-*bis* che ai titolari di aziende agricole, singole e associate, comprese le cooperative per la raccolta, trasformazione, commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli che intendono rilocalizzare la propria attività si applicano i commi 1, 2, 3 e 4, limitatamente alle disposizioni relative alla possibilità di accedere ai finanziamenti di cui agli articoli 2 e 3 della legge n. 35 del 1995, nonché il comma 5, dello stesso articolo 4-*quinquies;*

Visto l'art. 18 della legge 7 agosto 1997, n. 266, concernente ulteriori interventi a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994;

Vista la deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po n. 26 dell'11 dicembre 1997 recante «Adozione del piano stralcio delle fasce fluviali in attuazione della deliberazione del Comitato istituzionale n. 19 dal 9 novembre 1995».

Attesa la necessità di emanare le disposizioni atte a consentire l'accesso delle imprese di cui trattasi ai crediti agevolati previsti dagli articoli 2 e 3 della legge n. 35 del 1995, e successive modificazioni ed integrazioni;

Decreta:

Art.1.

Soggetti beneficiari

1. Ai sensi dell'art. 4-*quinquies* della legge sono ammesse ai finanziamenti agevolati previsti dagli articoli 2 e 3 della legge n. 35 del 1995, e successive modificazioni ed integrazioni, alle condizioni e modalità di cui al presente decreto e nei limiti delle risorse residue assegnate al Mediocredito e all'Artigiancassa, le imprese aventi insediamenti ricompresi nelle fasce fluviali «A e B» soggette a vincolo, nonché nelle aree della fascia «C» per le quali i comuni abbiano deliberato misure restrittive analoghe a quelle vigenti per la fascia «B», individuate ai sensi della delibera del Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po del n. 26 dell'11 dicembre 1997, con la quale è stato adottato il piano stralcio delle fasce fluviali.

2. Ai finanziamenti di cui al comma 1, nei limiti delle risorse disponibili, iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica all'unità previsionale di base 3.2.1.8, sono ammessi anche i titolari di aziende agricole, singole e associate, comprese le cooperative per la

raccolta, trasformazione, commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli, le quali si trovino nelle condizioni previste dallo stesso comma 1.

Art. 2.

Spese ammissibili alle agevolazioni
Importo del finanziamento agevolabile e tasso di interesse

1. Il finanziamento agevolato ricomprende gli oneri di acquisizione di aree idonee, di realizzazione degli insediamenti e delle abitazioni funzionali all'impresa, di trasferimento delle attrezzature e degli impianti produttivi, nel limite della pari capacità produttiva, nonché le spese per la demolizione e per il ripristino delle aree dismesse. Per abitazione funzionale dell'impresa si intende l'abitazione incorporata nello stabilimento o laboratorio dell'impresa ovvero insistente sullo stesso terreno di pertinenza e che viene utilizzata per scopi di abitazione esclusivamente dal nucleo familiare dell'imprenditore e del custode incaricato.

2. Nel caso in cui l'impresa attui contestualmente interventi di ampliamento della capacità produttiva o di innovazione tecnologica, i relativi oneri sono a carico dell'impresa medesima.

3. L'intervento di rilocalizzazione può essere limitato ai soli insediamenti dell'impresa ricadenti nelle aree individuate all'art. 1.

4. Il finanziamento è concesso in misura non superiore al 95% dei primi due miliardi di lire di spesa, in misura non superiore al 75% della spesa eccedente fino a dieci miliardi di lire e in misura non superiore al 50% per l'ulteriore eccedenza.

5. La durata del finanziamento non può superare i dieci anni, comprensivi di un periodo massimo di preammortamento di due anni e di un periodo massimo di rimborso di otto anni.

6. Il tasso fisso nominale annuo praticato dalla banca finanziatrice non può eccedere il rendimento medio lordo del campione di titoli pubblici soggetti ad imposta (Rendistato), rilevato dalla Banca d'Italia, relativo al mese precedente quello di stipula del contratto, maggiorato di un punto percentuale. Per i finanziamenti alle imprese artigiane, il tasso fisso nominale annuo praticato dalla banca finanziatrice è pari al tasso di riferimento fissato per le operazioni di credito artigiano di durata superiore a diciotto mesi.

7. Il tasso di interesse a carico dell'impresa è pari al 3 per cento nominale annuo posticipato, a decorrere dall'inizio del periodo di ammortamento del finanziamento. Il Mediocredito e l'Artigiancassa corrispondono all'impresa per il tramite della banca che eroga il finanziamento, un contributo agli interessi pari alla differenza tra la rata di ammortamento calcolata al tasso fisso nominale annuo praticato dalla banca, come determinato al comma 6, e la rata calcolata al tasso del 3 per cento. Nel periodo di preammortamento il contributo è pari all'intero onere per interessi. La banca compensa, su richiesta dell'impresa, il contributo con gli interessi dovuti in base al contratto di finanziamento.

8. Il contratto può prevedere che l'erogazione del finanziamento sia subordinata all'ottenimento dell'agevolazione.

9. Ai finanziamenti agevolati ai sensi del presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'art. 18 della legge 7 agosto 1997, n. 266.

Art. 3.

Domanda di agevolazione
Concessione ed erogazione del contributo

1. L'impresa interessata a fruire delle agevolazioni presenta la domanda alla banca dalla quale intende ottenere il finanziamento, entro il termine del 20 luglio 1999, allegando la seguente documentazione:

a) attestazione del comune che l'impresa è insediata nelle aree di cui all'art. 1;

b) attestazione del comune che il nuovo insediamento è previsto nel territorio del medesimo comune o di altri comuni distanti non più di trenta chilometri, al di fuori delle aree di cui all'art. 1 ovvero in zona che in base al piano regolatore comunale sia stata individuata come area in sicurezza ai sensi dell'art. 4, comma 5, della deliberazione n. 1/96 dell'Autorità di bacino del fiume Po in data 5 febbraio 1996;

c) autorizzazioni delle competenti autorità per la realizzazione dei nuovi insediamenti o, se non ancora rilasciate, copia delle relative richieste presentate dall'impresa;

d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che specifichi gli interventi da realizzare per la rilocalizzazione e gli eventuali investimenti realizzati con il finanziamento ottenuto ai sensi della legge n. 35 del 1995, e successive modificazioni.

e) perizia giurata e asseverata che specifichi la capacità produttiva anteriore agli interventi e quella prevista a rilocalizzazione ultimata, nonché gli investimenti o interventi di ampliamento della capacità produttiva o di innovazione tecnologica, i cui oneri sono a carico dell'impresa richiedente. Il costo per la perizia giurata è ricompreso nel finanziamento agevolato di cui all'art. 2, comma 1.

2. Le domande di agevolazione sono esaminate dagli organi del Mediocredito e dell'Artigiancassa competenti a deliberare la concessione delle agevolazioni, secondo l'ordine cronologico di arrivo. Sono esaminate con priorità le domande presentate dalle imprese beneficiarie dei finanziamenti agevolati ai sensi della legge n. 35 del 1995 e dalle imprese che devono rilocalizzare in condizioni di sicurezza la propria attività per ordine delle competenti autorità. Contestualmente il Mediocredito e l'Artigiancassa accordano, ove richiesta, la garanzia prevista dalla legge n. 35 del 1995, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Ottenuta la delibera, la banca eroga una quota pari al 30 per cento dell'importo del finanziamento ammesso all'agevolazione, su presentazione da parte dell'impresa di copia delle autorizzazioni alla realizzazione degli insediamenti rilasciate dalle competenti autorità. La restante parte del finanziamento è erogata

su presentazione di fatture o altra idonea documentazione delle spese sostenute, entro il periodo di preammortamento, che decorre dalla data della prima erogazione del finanziamento stesso.

4. Entro tre mesi dalla data di erogazione a saldo del finanziamento la banca finanziatrice trasmette al Mediocredito e all'Artigiancassa i prospetti riepilogativi delle spese sostenute dall'impresa e la relativa documentazione. Il Mediocredito e l'Artigiancassa, sulla base della documentazione di spesa ricevuta, effettuano controlli su un campione non inferiore al 15 per cento delle imprese che hanno beneficiato del contributo, al fine di verificare che non esistano i presupposti per revocare il contributo medesimo, secondo quanto stabilito all'art. 4.

Art. 4.

Revoca e cessazione del contributo

1. Il contributo è revocato in caso di mancata destinazione dei finanziamenti agli scopi indicati nell'art. 4-*quinquies* della legge.

2. L'erogazione del contributo cessa in caso di estinzione anticipata del finanziamento, di cessazione dell'attività o di fallimento dell'impresa. L'erogazione cessa, rispettivamente, a partire dalla data di estinzione del finanziamento, di cessazione dell'attività o di dichiarazione di fallimento.

3. I contributi già erogati e non più dovuti a seguito di revoca o cessazione sono restituiti al Mediocredito e all'Artigiancassa, per il tramite della banca finanziatrice, maggiorati degli interessi legali decorrenti dalla data dell'evento che ha dato luogo alla revoca o alla cessazione dei contributi stessi.

Art. 5.

Modalità di estinzione dei finanziamenti agevolati ai sensi della legge n. 35 del 1995

1. L'impresa che abbia beneficiato di un finanziamento agevolato ai sensi della legge n. 35 del 1995 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo aver ricevuto la comunicazione di concessione dell'agevolazione ai sensi della legge, per ottenere l'erogazione del nuovo finanziamento, chiede al Mediocredito e all'Artigiancassa, per il tramite della banca finanziatrice, l'estinzione del precedente finanziamento. L'estinzione copre la quota capitale residua del precedente finanziamento giustificata da fatture e altra idonea documentazione di spesa e gli interessi maturati sulle somme erogate per la parte a carico del Mediocredito e dell'Artigiancassa. Nel caso in cui non sia ancora trascorso il periodo di preammortamento del precedente finanziamento, l'impresa può chiedere, fino al termine di detto periodo, l'estinzione della parte residua del finanziamento ricevuto, previa presentazione al Mediocredito e all'Artigiancassa, per il tramite della banca finanziatrice, della documentazione di spesa.

2. Nel caso in cui l'impresa, entro il periodo di preammortamento del finanziamento agevolato ai sensi della legge n. 35 del 1995, non documenti di aver utilizzato, in tutto o in parte, la somma erogata dalla banca, si applica la disposizione di cui all'art. 3, commi 1 e 3 del decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data del 23 marzo 1995.

Il presente decreto sarà inviato alla Ragioneria centrale per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 aprile 1998

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
CIAMPI

Il Ministro dei lavori pubblici
COSTA

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BERSANI

Il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile
NAPOLITANO

98A6597

DECRETO 30 giugno 1998.

Autorizzazione alla MTS S.p.a. alla gestione del mercato all'ingrosso dei titoli di Stato italiani ed esteri e approvazione del relativo regolamento per l'organizzazione e la gestione del mercato.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, e in particolare l'art. 46, comma 5, l'art. 48, comma 3, l'art. 57, comma 5, e l'art. 58, comma I;

Vista la nota n. 122/98 del 16 marzo 1998, con la quale la MTS S.p.a. ha richiesto l'autorizzazione all'esercizio del mercato all'ingrosso dei titoli di Stato ed ha trasmesso per l'approvazione il testo del regolamento del mercato medesimo;

Vista la delibera Consob n. 11318 del 1° aprile 1998 con la quale sono state disposte le modalità per la pubblicità del regolamento del mercato gestito dalla predetta società;

Vista altresì la nota n. 259/98 del 18 giugno 1998 con la quale l'MTS S.p.a. ha chiesto di ammettere al mercato medesimo anche le società di gestione dei fondi comuni di investimento e le assicurazioni, limitatamente alla fornitura dei dati e all'operatività nel mercato dei pronti/termine;

Viste le note n. 187/98 del 20 maggio e n. 288/98 del 26 giugno 1998 con le quali la società, su richiesta del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ha integrato la documentazione trasmessa ed ha inviato il nuovo testo del regolamento deliberato dall'assemblea dei soci del 26 giugno 1998;

Visto il parere della Banca d'Italia espresso con la nota n. 150695 del 25 giugno 1998;

Considerato che la Consob, con delibera n. 11517 del 30 giugno 1998, ha rilasciato, d'intesa con la Banca

d'Italia, l'autorizzazione all'MTS S.p.a. all'esercizio del segmento di mercato relativo alla negoziazione dei titoli emessi da organismi internazionali partecipati da Stati e l'approvazione del regolamento per la parte di competenza;

Vista la nota n. 290/98 del 30 giugno 1998 con la quale la società medesima ha richiesto di fissare al 1° agosto 1998 la decorrenza dell'operatività del mercato, rappresentando motivi di carattere organizzativo e documentale;

Considerato di poter autorizzare l'esercizio del mercato e approvare il relativo regolamento per il segmento dei titoli di Stato italiani ed esteri con decorrenza dal 1° agosto 1998, condividendo i motivi esposti dalla società;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 57 del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, la MTS S.p.a. (Società per il mercato dei titoli di Stato) è autorizzata a gestire il mercato all'ingrosso di titoli di Stato italiani ed esteri ed è approvato, nel testo allegato al presente decreto, il relativo regolamento per l'organizzazione e la gestione del mercato, deliberato dall'Assemblea dei soci dell'MTS in data 26 giugno 1998, con decorrenza dal 1° agosto 1998.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 58, comma 1, del medesimo decreto legislativo le società di gestione del risparmio e le imprese di assicurazione sono ammesse alle negoziazioni nel predetto mercato all'ingrosso, alle condizioni e nei limiti specificati in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 giugno 1998

Il direttore generale: DRAGHI

98A6494

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 1° luglio 1998.

Dichiarazione di «tipo approvato» della zattera di salvataggio denominata «25 DKFS» fabbricata dalla Viking Life-Saving Equipment A/S - Esbyerg (DK) della quale è rappresentante in Italia la società Adrianaval.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 1994, n. 347, regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 dell'8 giugno 1994;

Viste le regole 30, 38, e 39 del capitolo III, della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 74), come emendata, resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313;

Vista la risoluzione IMO A. 689 (17) adottata il 6 novembre 1991 e la risoluzione MSC 54 (66) adottata il 30 maggio 1996;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazione, in legge n. 647 del 23 dicembre 1996;

Vista l'istanza in data 7 aprile 1998 della società Adrianaval di Garbelli Marco, con sede in Trieste, via Murat n. 8, nella sua qualità di rappresentante della Viking Life-Saving Equipment di Esbjerg, con la quale ha chiesto la dichiarazione di «tipo approvato» per zattera di salvataggio denominata «25 DKFS» per la portata di 25 persone per essere installata ad una altezza massima di 36 metri dal livello del mare equipaggiata con dotazioni Solas Pack tipo B;

Considerato che gli accertamenti effettuati dal R.I.Na Direzione generale di Genova hanno avuto esito positivo come da relazione tecnica n. 97DG-75-TA in data 3 aprile 1998, allegato all'istanza del 7 aprile 1998;

Decreta:

Art. 1.

È dichiarata di «tipo approvato» la zattera di salvataggio denominata «25 DKFS» fabbricata dalla Viking Life-Saving Equipment A/S - Esbyerg (DK) della quale è rappresentante in Italia la società Adrianaval sopracitata.

La zattera dovrà essere costruita in conformità al prototipo sottoposto agli accertamenti citati in premessa; nessuna modifica potrà essere apportata senza la preventiva autorizzazione di questo Ministero.

Su ciascun esemplare dovranno essere marcati in modo chiaro, indelebile e permanente i seguenti elementi di individuazione:

marchio nominativo del fabbricante e del rappresentante o fornitore in Italia;

denominazione commerciale della zattera di salvataggio «25 DKFS»;

marchio: «TIPO APPROVATO MINISTERO DEI TRASPORTI E NAVIGAZIONE»;

equipaggiata con dotazione Solas Pack B;

altezza max di caduta 36 metri dal l.m.;

numero e data del presente decreto di approvazione.

Art. 2.

Il fabbricante della zattera di salvataggio dovrà fornire all'acquirente il manuale per l'addestramento e la manutenzione a bordo come prescritto dalla regola 51 e 52 del capitolo III della Solas 74, come emendata.

La predetta zattera è soggetta alle verifiche ed ai controlli previsti dalla regola 5 del capitolo III della convenzione sopracitata.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° luglio 1998

Il comandante generale: FERRARO

98A6600

DECRETO 1° luglio 1998.

Dichiarazione di «tipo approvato» della zattera di salvataggio denominata «50 DKS» fabbricata dalla Viking Life-Saving Equipment A/S - Esbyerg (DK) della quale è rappresentante in Italia la società Adrianaval.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 18 aprile 1994 — Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 dell'8 giugno 1994;

Viste le regole 30, 38, e 39 del capitolo III, della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (Solas 74), come emendata, resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313;

Vista la risoluzione IMO A. 689 (17) adottata il 6 novembre 1991 e la risoluzione MSC 54 (66) adottata il 30 maggio 1996;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazione, in legge n. 647 del 23 dicembre 1996;

Vista l'istanza in data 7 aprile 1998 della società Adrianaval di Garbelli Marco con sede in Trieste, via Murat n. 8, nella sua qualità di rappresentante della Viking Life-Saving Equipment di Esbjerg, con la quale ha chiesto la dichiarazione di «tipo approvato» per zattera di salvataggio denominata «50 DKS» per la portata di 50 persone per essere installata ad una altezza massima di 25 metri dal livello del mare;

Considerato che gli accertamenti effettuati dal R.I.Na Direzione generale di Genova hanno avuto esito positivo come da relazione tecnica n. 97DG-76-TA in data 9 marzo 1998, allegato all'istanza del 16 marzo 1998;

Decreta:

Art. 1.

È dichiarata di «tipo approvato» la zattera di salvataggio denominata «50 DKS» fabbricata dalla Viking Life-Saving Equipment A/S - Esbyerg (DK) della quale è rappresentante in Italia la società Adrianaval sopracitata.

La zattera dovrà essere costruita in conformità al prototipo sottoposto agli accertamenti citati in premessa; nessuna modifica potrà essere apportata senza la preventiva autorizzazione di questo Ministero.

Su ciascun esemplare dovranno essere marcati in modo chiaro, indelebile e permanente i seguenti elementi di individuazione:

marchio nominativo del fabbricante e del rappresentante o fornitore in Italia;

denominazione commerciale della zattera di salvataggio «50 DKS»;

marchio: «TIPO APPROVATO MINISTERO DEI TRASPORTI E NAVIGAZIONE»;

altezza max di caduta 25 metri dal l.m.;

numero e data del presente decreto di approvazione.

Art. 2.

Il fabbricante della zattera di salvataggio dovrà fornire all'acquirente il manuale per l'addestramento e la manutenzione a bordo come prescritto dalla regola 51 e 52 del capitolo III della Solas 74, come emendata.

La predetta zattera è soggetta alle verifiche ed ai controlli previsti dalla regola 5 del capitolo III della convenzione sopracitata.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° luglio 1998

Il comandante generale: FERRARO

98A6601

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 14 luglio 1998.

Modificazione alla denominazione di origine controllata «Barco Reale di Carmignano» e «Carmignano» in «Barco Reale di Carmignano» o «Rosato di Carmignano» o «Vin Santo di Carmignano» o «Vin Santo di Carmignano occhio di pernice» e modificazione al relativo disciplinare di produzione.

IL DIRIGENTE

CAPO DELLA SEZIONE AMMINISTRATIVA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta Legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscento di denominazione di origine dei vini;

Vista la legge 16 giugno 1998, n. 193, recante modifica all'art. 7 della legge 10 febbiaio 1992, n. 164;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1975, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Carmignano» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1982, con il quale sono state apportate modificazioni al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Carmignano»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1983, con il quale sono state apportate ulteriori modificazioni al disciplinare di produzione in discorso;

Visto il decreto del Ministro delle risorse agricole alimentari e forestali 17 ottobre 1994, con il quale è stata modificata la denominazione di origine controllata dei vini «Carmignano» ed approvato il nuovo disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Barco Reale di Carmignano» e «Carmignano»;

Vista la domanda presentata dalla congregazione dei vini di Carmignano legittimata ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della repubblica 20 aprile 1994, n. 348, intesa a modificare la denominazione di origine controllata «Barco Reale di Carmignano» e «Carmignano» in «Barco Reale di Carmignano» o «Rosato di Carmignano» o «Vin Santo di Carmignano» o «Vin Santo di Carmignano occhio di pernice» e il relativo disciplinare di produzione;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di modifica (del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Barco Reale di Carmignano» o «Rosato di Carmignano» o «Vin Santo di Carmignano» o «Vin Santo di Carmignano occhio di pernice» pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 53 del 5 marzo 1998;

Visto il successivo parere integrativo del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo all'art. 4, comma 5, della proposta di disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Barco Reale di Carmignano» o «Rosato di Carmignano» o «Vin Santo di Carmignano» o «Vin Santo di Carmignano occhio di pernice» e all'art. 4, comma 6, della proposta di disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Carmignano»;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di modifica sopra citati;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica della denominazione di origine controllata «Barco Reale di Carmignano» e «Carmignano» in «Barco Reale di Carmignano» o «Rosato di Carmignano» o «Vin Santo di Carmignano» o «Vin Santo di Carmignano occhio di pernice» e all'approvazione del relativo disciplinare di produzione dei vini in argomento in conformità ai pareri espressi al riguardo dal sopra citato Comitato;

Considerato che l'art. 4 del citato regolamento 20 aprile 1994, n. 348 concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione, prevede che le denominazioni di origine controllata e controllata e garantita vengono riconosciute ed i relativi disciplinari di produzione vengono approvati o modificati con decreto del dirigente responsabile del procedimento;

Decreta:

Art. 1.

La denominione di origine controllata «Barco Reale di Carmignano» e «Carmignano», riconosciuta con decreto del Ministro delle risoerse agricole alimentari e forestali 17 ottobre 1994, è modificata in «Barco Reale di Carmignano» o «Rosato di Carmignano» o «Vin Santo di Carmignano» o «Vin Santo di Carmignano occhio di pernice» ed è approvato, nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione.

La denominazione di origine controllata «Barco Reale di Carmignano» o «Rosato di Carmignano» o «Vin Santo di Carmignano» o «Vin Santo di Carmignano occhio di pernice» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel discipli-

nare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo le cui norme entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 1998.

Art. 2.

I soggetti che intendono porre in commercio, a partire già dalla vendemmia 1998, i vini a denominazione di origine controllata «Barco Reale di Carmignano» o «Rosato di Carmignano» o «Vin Santo di Carmignano» o «Vin Santo di Carmignano occhio di pernice», provenienti da vigneti non ancora iscritti, conformemente alle disposizioni del relativo disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare — ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164 — la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo dei vigneti della denominazione di origine controllata «Barco Reale di Carmignano» o «Rosato di Carmignano» o «Vin Santo di Carmignano» o «Vin Santo di Carmignano occhio di pernice» entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Al solo fine dell'iscrizione di cui al comma precedente e in deroga a quanto disposto nel precedente art. 1, le disposizioni concernenti l'annesso disciplinare di produzione, decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 3.

Per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Barco Reale di Carmignano» o «Rosato di Carmignano» o «Vin Santo di Carmignano» o «Vin Santo di Carmignano occhio di pernice», in deroga a quanto previsto dall'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione e fino a tre anni a partire dalla data di entrata in vigore del medesimo, possono essere iscritti a titolo provvisorio nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, i vigneti in cui siano presenti viti di vitigni in percentuali diverse da quelle indicate nel sopracitato art. 2, purché non superino del 15% il totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei citati vini.

Allo scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di cui al comma precedente saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare, a detti vigneti, le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale dell'agricoltura.

Art. 4.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Barco Reale di Carmignano» o «Rosato di Carmignano» o «Vin Santo di Carmignano» o «Vin Santo di Carmignano occhio di pernice» è tenuto a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 luglio 1998

Il dirigente: LA TORRE

ANNESSO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «BARCO REALE DI CARMIGNANO» O «ROSATO DI CARMIGNANO» O «VIN SANTO DI CARMIGNANO» O «VIN SANTO DI CARMIGNANO OCCHIO DI PERNICE»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Barco Reale di Carmignano» o «Rosato di Carmignano» o «Vin Santo di Carmignano» o «Vin Santo di Carmignano occhio di pernice» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

La denominazione di origine controllata «Vin Santo di Carmignano» e «Vin Santo di Carmignano occhio di pernice» può essere integrata dalla specificazione «riserva».

Art. 2.

La denominazione di origine controllata «Barco Reale di Carmignano» o «Rosato di Carmignano» o «Vin Santo di Carmignano» o «Vin Santo di Carmignano occhio di pernice» e/o riserva è riservata ai vini ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

«*Barco Reale di Carmignano*» e «*Rosato di Carmignano*»:

sangiovese minimo 50%;

canaiolo nero fino al 20%;

cabernet franc e cabernet sauvignon, da soli o congiuntamente, dal 10 al 20%;

trebbiano toscano, canaiolo bianco e malvasia da soli o congiuntamente fino al massimo del 10%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni a bacca rossa, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Prato, fino ad un massimo del 10% del totale.

«*Vin Santo di Carmignano*»:

trebbiano toscano e malvasia bianca lunga, da soli o congiuntamente minimo75%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni a bacca bianca raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Prato fino ad un massimo del 25%.

«*Vin Santo di Carmignano occhio di pernice*»:

sangiovese minimo 50%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni, a bacca rossa o bianca, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Prato, fino ad un massimo del 50%.

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Barco Reale di Carmignano» o «Rosato di Carmignano» o «Vin Santo di Carmignano» o «Vin Santo di Carmignano occhio di pernice» devono essere prodotte nei terreni collinari all'interno del territorio amministrativo dei comuni di Carmignano e Poggio a Caiano in provincia di Prato.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini «Barco Reale di Carmignano» o «Rosato di Car-

mignano» o «Vin Santo di Carmignano» o «Vin Santo di Carmignano occhio di pernice» devono essere atte a conferire alle uve, ai mosti e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei, ai fini dell'iscrizione di cui all'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, unicamente i vigneti collinari di giacitura e orientamento adatti, i cui terreni, situati a un'altitudine non superiore ai 400 metri, siano derivati da calcari marnosi di tipo alberese, scisti argillosi e arenarie.

I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

Sono esclusi i sistemi espansi.

I nuovi impianti e i reimpianti devono prevedere un minimo di 3.300 ceppi per ettaro e la produzione media per ceppo non deve superare i 3,5 kg.

Le uve provenienti dai vigneti iscritti all'albo della denominazione di origine controllata «Barco Reale di Carmignano» o «Rosato di Carmignano» possono essere destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Vin Santo di Carmignano» e «Vin Santo di Carmignano occhio di pernice» qualora i produttori interessati optino per tali rivendicazioni in sede di denuncia annuale delle uve fatta alla competente camera di commercio.

Le uve provenienti dai vigneti iscritti all'albo della D.O.C.G. Carmignano possono essere destinate alla produzione dei vini «Vin Santo di Carmignano» e «Vin Santo di Carmignano occhio di pernice» D.O.C. qualora i produttori interessati optino in tutto o in parte per tali rivendicazioni in sede di denuncia annuale delle uve e del vino.

È vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata non deve superare le 10 tonnellate.

Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di orme controllata «Barco Reale di Carmignano», «Rosato di Carmignano», «Vin Santo di Carmignano», «Vin Santo di Carmignano occhio di pernice» devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale del vigneto non superi del 20% il limite medesimo.

La eccedenza delle uve, nel limite massimo del 20%, non ha diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre tale limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Fermi restando i limiti sopra indicati, la produzione ad ettaro, in coltura promiscua, deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto al numero delle piante e alla produzione per ceppo.

Le uve fresche destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini di cui all'art. 2 un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 10%.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione, di conservazione, di invecchiamento e di imbottigliamento dei vini di cui all'art. 2 devono essere effettuate nell'intero territorio amministrativo dei comuni di cui all'art. 3.

La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 70% per i vini «Barco Reale di Carmignano» e «Rosato di Carmignano» e al 35% sull'uva fresca (al terzo anno di invecchiamento del vino) per le tipologie Vin Santo e/o riserva.

Nelle vinificazioni dei vini a denominazione di origine controllata di cui all'art. 2 sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

I vini a denominazione di origine controllata «Barco Reale di Carmignano» e «Rosato di Carmignano» possono essere ottenuti dalle uve del «Carmignano» a denominazione di origine controllata e garantita per scelta vendemmiale e, limitatamente al «Barco Reale di Carmignano» per scelta successiva durante il periodo di invecchiamento obbligatorio del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Carmignano».

Nella vinificazione delle tipologie Vin Santo sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire al vino la sua peculiare caratteristica.

In particolare il tradizionale metodo di vinificazione prevede quanto segue:

l'uva, dopo aver subito un'accurata cernita, deve essere sottoposta ad appassimento e può essere ammostata non prima del 1° dicembre dell'anno di raccolta e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo;

l'appassimento delle uve deve avvenire in locali idonei ed è ammessa anche la disidratazione con aria ventilata e deve raggiungere un contenuto zuccherino non inferiore al 26,6%;

la conservazione e l'invecchiamento del «Vin Santo di Carmignano» deve avvenire in recipienti di legno (caratelli) di capacità non superiore ai 3 ettolitri;

l'immissione al consumo delle tipologie Vin Santo non può avvenire prima del 1° novembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve;

l'immissione al consumo della specificazione «riserva» non può avvenire prima del 1° novembre del quarto anno successivo a quello di produzione delle uve;

al termine del periodo di invecchiamento i prodotti devono avere un titolo alcolometrico volumico complessivo minimo del 16%.

Art. 6.

Il vino a denominazione di origine controllata «Barco Reale di Carmignano» all'atto della immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rubino vivace, brillante;

odore: vinoso con profumo intenso, fruttato;

sapore: asciutto, sapido, fresco, pieno, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0% vol.;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto secco netto minimo: 20 g/l.

Il vino a denominazione di origine controllata «Rosato di Carmignano» all'atto della immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosato più o meno carico, a volte con riflesso rubino;

odore: fruttato, vinoso più o meno intenso, caratteristico;

sapore: asciutto, fresco, piacevolmente acidulo, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0% vol.;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto secco netto minimo: 16 g/l.

Il vino a denominazione di origine controllata «Vin Santo di Carmignano» anche riserva all'atto della immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: dal giallo paglierino, al dorato, all'ambrato intenso;

odore: etereo, intenso, caratteristico;

sapore: armonico, vellutato, con più pronunciata rotondità per il tipo amabile;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,0% vol. di cui:

per il tipo secco: almeno il 13,0% svolto ed un massimo del 3,0% da svolgere;

per il tipo amabile: almeno il 13,0% svolto ed un minimo del 3,0% da svolgere;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

acidità volatile massima: 1,6 g/l;

estratto secco netto: minimo 21 g/l.

Il vino a denominazione di origine controllata «Vin Santo di Carmignano occhio di pernice» anche riserva all'atto della immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: da rosa intenso a rosa pallido;

odore: caldo, intenso;

sapore: dolce, morbido, vellutato e rotondo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,0% vol. di cui 14,0% svolto;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

acidità volatile massima: 1,6 g/l;

estratto secco netto: minimo 26 g/l.

Art. 7.

Alle denominazioni di origine controllata di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi superiore, extra, fine, scelto, selezionato e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

È consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie zone e località comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto in conformità alle norme vigenti.

Art. 8.

I vini a denominazione di origine controllata «Barco Reale di Carmignano» e «Rosato di Carmignano» devono essere immessi al consumo esclusivamente in bottiglie bordolesi o borgognone di capacità non superiore ai 5 litri e di capacità non superiore a 0,750 litri per le tipologie Vin Santo.

98A6599

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 11 giugno 1998.

Trasferimento in proprietà alla ditta Filcot S.p.a. di un lotto di terreno industriale, sito nel comune di Buccino.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO DEGLI INCENTIVI
ALLE IMPRESE

Vista la legge del 19 dicembre 1992, n. 488, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge del 22 ottobre 1992, n. 415, con cui è stata, fra l'altro, disposta la soppressione del Dipartimento per il Mezzogiorno e dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;

Visto l'art. 12, comma 1, del decreto legislativo del 3 aprile 1993, n. 96, che trasferisce, in particolare, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato le funzioni relative alla ricostruzione dei territori della Campania e della Basilicata colpiti dagli eventi sismici del 1980/'81, per la parte relativa alle attività produttive;

Visto il decreto del 31 maggio 1993 del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e con il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato ed, in particolare, l'art. 1 relativo al trasferimento delle funzioni e delle competenze di cui agli articoli 27 e 39 del decreto legislativo del 30 marzo 1990, n. 76, svolte dalla Gestione separata terremoto costituita presso la soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, ai sensi dell'art. 13 della legge 10 febbraio 1989, n. 48;

Visto il decreto MICA del 22 giugno 1993 con il quale è stata individuata la Direzione generale della produzione industriale quale ufficio del Ministero competente per l'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del citato art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 96/1993;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 220 del 28 marzo 1997 con il quale è stato approvato il regolamento recante norme sulla riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generae del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato;

Visto che l'art. 7 del suddetto decreto ha individuato la Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese per le competenze relative alle zone colpite dagli eventi sismici di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 220 del 28 marzo 1997;

Visto il comma 2 dell'art. 10 della legge 7 agosto 1997, n. 266, sugli interventi per le zone terremotate, nell'ambito degli interventi urgenti per l'economia;

Visto il decreto n. 251/32/BE/PCM del 4 maggio 1989 del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale l'iniziativa industriale in oggetto è stata ammessa ai contributi previsti dall'art. 8, punti 1 e 2, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, nella misura massima di L. 18.362.000.000, con le modalità ed alle condizioni di cui all'apposito disciplinare per la fruizione del contributo;

Vista la delibera n. 5212 del 23 giugno 1992 del comitato di gestione dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno con la quale è stata approvata la variazione di compagine sociale della ditta in oggetto;

Visto il decreto n. 223/GST/MICA del 23 novembre 1995 del Direttore generale della produzione industriale del MICA, con il quale è stato approvato il collaudo finale degli interventi per la realizzazione dell'insediamento industriale della ditta in oggetto per l'importo di L. 24.482.000.000 ed è stato determinato il relativo contributo definitivo pari a L. 17.229.085.650 dal quale, tra l'altro, è stato detratto l'importo di L. 90.000.000 quale costo del suolo;

Vista la nota n. 480/96 del 3 ottobre 1996 con la quale il Consorzio gestione servizi di Salerno ha trasmesso copia del frazionamento approvato dall'ufficio tecnico erariale di Salerno per l'area industriale di Buccino;

Viste le note numeri 5682 e 5684 del 14 maggio 1997, ribadite dalla nota n. 3976-4589/97 del 12 febbraio 1998, con il quale il genio civile di Salerno ha preso atto che, di fatto, si è verificata un'implicita sdemanializzazione dei lotti relativi ricadenti nell'alveo del fiume Bianco, facenti parte dell'area industriale di Buccino, sui quali sono stati realizzati alcuni insediamenti industriali, tra cui quello in argomento;

Visto il parere del consulente giuridico reso in data 9 ottobre 1997;

Vista la nota del 22 aprile 1998, integrata con nota pervenuta in data 22 maggio 1998, con la quale la ditta ha richiesto il trasferimento in proprietà del lotto di terreno provvisoriamente assegnato;

Accertato che il lotto assegnato alla ditta è costituito da terreno della superficie di mq 19309, ubicato nel

comune di Buccino, nucleo industriale di Buccino, distinto in catasto al foglio 52, particella n. 511 (ex 319/s), giusta frazionamento redatto su estratto di mappa n. 400234 di cui al tipo mappale n. 5566;

Visto l'appunto predisposto dalla competente struttura operativa, dal quale si rileva l'avvenuta verifica dei requisiti previsti dal comma 2 dell'art. 10 della legge 7 agosto 1997, n. 266, per l'ottenimento in proprietà del lotto;

Vista la nota del Ministro n. 5459 del 30 ottobre 1997, relativa alla competenza della sottoscrizione del presente decreto, giusta decreto legislativo n. 29/1993;

Ritenuto che, ai sensi del comma 2 dell'art. 10 della legge n. 266 del 7 agosto 1997, si possa provvedere al trasferimento in proprietà alla ditta Filcot S.p.a. del lotto di terreno industriale, con tutte le sue pertinenze, della superficie di mq 19309, ubicato nel comune di Buccino, nucleo industriale di Buccino, distinto in catasto al foglio 52, particella n. 511 (ex 319/s);

Visto il certificato del reparto fallimentare del tribunale di Napoli del 23 febbraio 1998 dal quale risulta che a carico della ditta non sono in corso e non lo sono state nell'ultimo quinquennio procedure di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata o di liquidazione coatta ammmistrativa;

Decreta:

Art. 1.

È trasferito in proprietà alla ditta Filcot S.p.a. il lotto di terreno industriale, con tutte le sue pertinenze, della superficie di mq 19309, ubicato nel comune di Buccino, nucleo industriale di Buccino, distinto in catasto al foglio n. 52, particella n. 511 (ex 319/s).

Art. 2.

Il trasferimento in proprietà è decretato con conferma degli obblighi già assunti dalla ditta stessa in sede di sottoscrizione del disciplinare, ad esclusione di quelli modificati dalla legge 7 agosto 1997, n. 266.

Art. 3.

Per il presente trasferimento troveranno applicazione i benefici fiscali vigenti.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 giugno 1998

Il direttore generale: SAPPINO

98A6598

DECRETO 16 luglio 1998.

Ritiro dal mercato di alcuni articoli di giocattoli.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'ARMONIZZAZIONE E LA TUTELA DEL MERCATO

Visto il decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313, di attuazione della direttiva 88/378/CEE, in materia di sicurezza dei giocattoli ed in particolare l'art. 10 relativo al ritiro dei giocattoli dal mercato, così come integrato dall'art. 6 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 41, di attuazione dell'art. 3 della direttiva 93/68 CEE chc modifica la direttiva 88/378/CEE in materia di sicurezza dei giocattoli;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 115, di attuazione della direttiva 92/59/CEE relativa alla sicurezza generale dei prodotti, che prevede, tra l'altro, nel caso in cui sia accertata la pericolosità di un prodotto e sussista un grave ed immediato rischio per la salute e la sicurezza dei consumatori, il ritiro dal mercato del prodotto stesso;

Vista la segnalazione pervenuta in data 5 giugno 1998 dalla Guardia di finanza di Roma con la quale è stato altresì richiesto a questo Ministero di procedere all'effettuazione di prove atte a verificare il possesso dei requisiti essenziali di sicurezza relativamente a numero centodiciannove articoli di giocattoli importati dalle societa Cina Europa S.a.s., Cinque continenti import-export, Hu I Feng, Il Rubino, Hua yi import-export, La grande arcobaleno S.r.l., Mei Shum S.r.l. e Shung Chang import-export tutte con sede in Roma;

Visti i rapporti di prova di laboratorio, relativi a sessanta dei suddetti giocattoli, trasmessi dall'Istituto italiano sicurezza giocattoli effettuati su incarico di questo Ministero, che qui si intendono integralmente richiamati, dai quali emerge la non rispondenza dei prodotti di seguito elencati alle prescrizioni di legge:

«Automobile con autista» - mod. AT 952 B «Challenger 360°» importato da Cina Europa s.a.s., da I cinque continenti import-export, non rispondente ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'art. 5 e all'allegato IV del decreto legislativo n. 313/1991;

«Aereo Jumbo» - mod. XA 9403 «Jumbo Jet» importato da Cina Europa s.a.s, da Hua Yi import-export, non rispondente ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'art. 5 e all'allegato IV del decreto legislativo n. 313/1991;

«Pianola con quattro animali» - mod. 998 «Pet Band» importato da Hua Yi import-export, non rispondente ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato II del decreto legislativo n. 313/1991, nonché alle prescrizioni di cui all'art. 5 e all'allegato IV del decreto medesimo;

«Telefono a pianola» - mod. 68447 «Classic Piano Phone» importato da Hua Yi import-export, non rispondente ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato II del decreto legislativo n. 313/1991, nonché alle prescrizioni di cui all'art. 5 e all'allegato IV del decreto medesimo;

«Automobile» - mod. JD 074 «Mega 4WD Racer» importato da Hu I Feng, da Il Rubino, da I cinque continenti import-export, non rispondente ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'art. 5 e all'allegato IV del decreto legislativo n. 313/1991;

«Automobile taxi» - mod. 656 «Car Taxi» importato da Mei Shun S.r.l., da I cinque continenti import-export, non rispondente ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato II del decreto legislativo n. 313/1991, nonché alle prescrizioni di cui all'art. 5 e all'allegato IV del decreto medesimo;

«Bombardiere invisibile» - mod. SLW 828 A «Stealth Bomber» importato da Hua Yi import-export, non rispondente ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato II del decreto legislativo n. 313/1991, nonché alle prescrizioni di cui all'art. 5 e all'allegato IV del decreto medesimo;

«Locomotiva a vapore» - mod. HD 9501 «Future Loco Express» importato da Mei Shun S.r.l., da Hua Yi import-export, da I cinque continenti import-export, non rispondente ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'art. 5 e all'allegato IV del decreto legislativo n. 313/1991;

«Robot» - mod. 96705 «Turbo Robot» importato da Hua Yi import-export, non rispondente ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'art. 5 e all'allegato IV del decreto legislativo n. 313/1991;

«Automobile - scarpa con coniglio tamburino» - mod. WDF 9507 «Happy Shoes Car» importato da Shung Chang import-export, da I cinque continenti import-export, non rispondente ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato II del decreto legislativo n. 313/1991, nonché alle prescrizioni di cui all'art. 5 e all'allegato IV del decreto medesimo;

«Automobile con pilota» - mod. sprovvisto di sigla «Flip 'n go racer» importato da Hua Yi import-export, non rispondente ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato II del decreto legislativo n. 313/1991, nonché alle prescrizioni di cui all'art. 5 e all'allegato IV del decreto medesimo;

«Elicottero di soccorso» - mod. SLW 817 A «Flying Rescue» importato da Hua Yi import-export, non rispondente ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato II del decreto legislativo n. 313/1991, nonché alle prescrizioni di cui all'art. 5 e all'allegato IV del decreto medesimo;

«Pallone portachiavi» - mod. LY 860 « Music Ball» importato da Hua Yi import-export, da I cinque continenti import-export, non rispondente ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'art. 5 e all'allegato IV del decreto legislativo n. 313/1991;

«Uccello sonoro» - mod. 9623 «Musical Sounds» importato da Cina Europa S.a.s., non rispondente ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato II del decreto legislativo n. 313/1991, nonché alle prescrizioni di cui all'art. 5 e all'allegato IV del decreto medesimo;

«Palla sonora» - mod. KHC 9528 «Shaking ball» importato da Mei Shun S.r.l., non rispondente ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato II del decreto legislativo n. 313/1991, nonché alle prescrizioni di cui all'art. 5 all'allegato IV del decreto medesimo;

«Auto della polizia» mod. sprovvisto di sigla «Police Patrol» importato da I cinque continenti import-export, non rispondente ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato II del decreto legislativo n. 313/1991, nonché alle prescrizioni di cui all'art. 5 e all'allegato IV del decreto medesimo;

«Telefonino» - mod. KT 1014 «Supreme 88» importato da Il Rubino, da I cinque continenti import-export, non rispondente ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'art. 5 e all'allegato IV del decreto legislativo n. 313/1991;

«Auto della polizia» - mod. sprovvisto di sigla «Police Car» importato da Hu I Feng, Shung Chang import-export, La grande arcobaleno S.r.l., da I cinque continenti import-export, non rispondente ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'art. 5 e all'allegato IV del decreto legislativo n. 313/1991;

«Telefono musicale» - mod. HK 600 «Play Phone» importato da Shun Chang import-export, da La grande arcobaleno S.r.l., da I cinque continenti import-export, non rispondente ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato II del decreto legislativo n. 313/1991, nonché alle prescrizioni di cui all'art. 5 e all'allegato IV del decreto medesimo;

«Pianola con 14 tasti» - mod. 808 «Electronic Piano» importato da La grande arcobaleno S.r.l., non rispondente ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'art. 5 e all'allegato IV del decreto legislativo n. 313/1991;

«Carro armato di plastica» - mod. 2128 «Super Tank» importato da La grande arcobaleno S.r.l., non rispondente ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato II del decreto legislativo n. 313/1991, nonché alle prescrizioni di cui all'art. 5 e all'allegato IV del decreto medesimo;

«Telefonino» - mod. 3770 «Power Toy Phone» importato da Mei Shun S.r.l., da I cinque continenti import-export, non rispondente ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato II del decreto legislativo n. 313/1991, nonché alle prescrizioni di cui all'art. 5 e all'allegato IV del decreto medesimo;

«Pianola elettrica» - mod. 8923 «Electronic Organ» importato da La grande arcobaleno S.r.l., non rispondente ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'art. 5 e all'allegato IV del decreto legislativo n. 313/1991;

«Pianola elettrica con animaletti» mod. 04834-4 «Animal Musical House» importato da La grande arcobaleno S.r.l., non rispondente ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato II del decreto legislativo n. 313/1991, nonché alle prescrizioni di cui all'art. 5 e all'allegato IV del decreto medesimo;

«Pianola elettrica con coniglietti» - mod. 833 A «Animal Piano» importato da Hua Yi import-export, non rispondente ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato II del decreto legislativo n. 313/1991, nonché alle prescrizioni di cui all'art. 5 e all'allegato IV del decreto medesimo;

«Pianola elettrica» - mod. 225 «Electronic Piano» importato da La grande arcobaleno S.r.l., non rispondente ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'art. 5 e all'allegato IV del decreto legislativo n. 313/1991;

«Trottola luminosa» - mod. 4132 « Lite Up» importato da Il Rubino, non rispondente ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato II del decreto legislativo n. 313/1991, nonché alle prescrizioni di cui all'art. 5 e all'allegato IV del decreto medesimo;

«Elicottero» - mod. KF 158 «Cartoon Helicopter» importato da I cinque continenti import-export, non rispondente ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato II del decreto legislativo n. 313/1991, nonché alle prescrizioni di cui all'art. 5 e all'allegato IV del decreto medesimo;

«Auto della polizia» - mod. 390 «Police Blaster» importato da Cina Eeuropa S.a.s., da I cinque continenti import-export, non rispondente ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'art. 5 e all'allegato IV del decreto legislativo n. 313/1991;

«Locomotiva a vapore» - mod. AT 968 «Mighty Loco» importato da Cina Europa S.a.s., da Hua Yi import-export, da Shung Chang import-export, non rispondente ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'art. 5 e all'allegato IV del decreto legislativo n. 313/1991;

«Veicolo militare tipo jeep» - mod. KX 135 A «Military Vehicle» importato da La grande arcobaleno S.r.l., non rispondente ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'art. 5 e all'allegato IV del decreto legislativo n. 313/1991;

«Robot tipo batman» - mod. sprovvisto di sigla «Super Hero» importato da Cina Europa S.a.s., da I cinque continenti import-export, non rispondente ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'art. 5 e all'allegato IV del decreto legislativo n. 313/1991;

«Robot uccello» - mod. 906 «Transformable Pigeon» importato da Cina Europa S.a.s., da La grande arcobaleno S.r.l., non rispondente ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'art. 5 e all'allegato IV del decreto legislativo n. 313/1991;

«Aereo» - mod. 8032 «Plane» importato da Hua Yi import-export, non rispondente ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato II del decreto legislativo n. 313/1991, nonché alle prescrizioni di cui all'art. 5 e all'allegato IV del decreto medesimo;

«Tartaruga di plastica con ruote» - mod. 928 «Tortoise» importato da Mei Shun S.r.l., non rispondente ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato II del decreto legislativo n. 313/1991, nonché alle prescrizioni di cui all'art. 5 e all'allegato IV del decreto medesimo;

«Aereo di plastica con occhi» - mod. HD 9502 «Funny Plane» importato da Shung Chang import-export, non rispondente ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato II del decreto legislativo n. 313/1991, nonché alle prescrizioni di cui all'art. 5 e all'allegato IV del decreto medesimo;

«Orsacchiotto che suona la batteria» - mod. 3042 «Band» importato da Hua Yi import-export, non rispondente ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato II del decreto legislativo n. 313/1991, nonché alle prescrizioni di cui all'art. 5 e all'allegato IV del decreto medesimo;

«Clown che fa capriole» - mod. KHC 9388 «Olimpic Champion» importato da Shung Chang import-export, non rispondente ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato II del decreto legislativo n. 313/1991, nonché alle prescrizioni di cui all'art. 5 e all'allegato IV del decreto medesimo;

«Mucca a carica meccanica» - mod. 228 «Wand up cow» importato da I cinque continenti import-export, non rispondente ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato II del decreto legislativo n. 313/1991, nonché alle prescrizioni di cui all'art. 5 e all'allegato IV del decreto medesimo;

«Automobile scoperta» - mod. sprovvisto di sigla «Hot Racing» importato da La grande arcobaleno S.r.l., da I cinque continenti import-export, non rispondente ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato II del decreto legislativo n. 313/1991, nonché alle prescrizioni di cui all'art. 5 e all'allegato IV del decreto medesimo;

«Pistola laser» - mod. SLW 810 «Laser Gun» importato da Hua Yi import-export, non rispondente ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'art. 5 e all'allegato IV del decreto legislativo n. 313/1991;

«Aereo da caccia» - mod. AT969B «Super Jet» importato da Hua Yi import-export, da I cinque continenti import-export, non rispondente ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'art. 5 e all'allegato IV del decreto legislativo n. 313/1991;

«Auto della polizia» - mod. sprovvisto di sigla «Police Car» importato da Hua Yi import-export, da Shung Chang import-export, da La grande arcobaleno S.r.l., da I cinque continenti import-export, non rispondente ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato II del decreto legislativo n. 313/1991, nonché alle prescrizioni di cui all'art. 5 e all'allegato IV del decreto medesimo;

«Aereo da caccia» - mod. 2888 «Top Falcon» importato da Hua Yi import-export, non rispondente ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'art. 5 e all'allegato IV del decreto legislativo n. 313/1991;

«Pianola radio stereo» - mod. KT 8801 «My own band» importato da Hua Yi import-export, non rispondente ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'art. 5 e all'allegato IV del decreto legislativo n. 313/1991;

«Pianola con casa e animaletti» - mod. 833 C «Happy Animal Piano» importato da Hua Yi import-export, non rispondente ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato II del decreto legislativo n. 313/1991, nonché alle prescrizioni di cui all'art. 5 e all'allegato IV del decreto medesimo;

«Millepiedi di plastica colorata» - mod. 225 «Funny Caterpillar» importato da Il rubino, non rispondente ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato II del decreto legislativo n. 313/1991, nonché alle prescrizioni di cui all'art. 5 e all'allegato IV del decreto medesimo;

«Aereo militare» - mod. 8917 A «Super Storm F 15» importato da Cina Europa S.a.s., non rispondente ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato II del decreto legislativo n. 313/1991, nonché alle prescrizioni di cui all'art. 5 e all'allegato IV del decreto medesimo;

«Clown su bicicletta a ruota alta» - mod. 393 «Musical Circus Cycle» importato da Hua Yi import-export, da Cina Europa S.a.s., non rispondente ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato II del decreto legislativo n. 313/1991, nonché alle prescrizioni di cui all'art. 5 e all'allegato IV del decreto medesimo;

«Telefono cellulare» - mod. 393 «Stream Line Phone» importato da Mei Shun S.r.l., non rispondente ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'art. 5 e all'allegato IV del decreto legislativo n. 313/1991;

«Cane su triciclo» - mod. 955 D «Musical Cartoon Animal» importato da Mei Shun S.r.l., non rispondente ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato II del decreto legislativo n. 313/1991, nonché alle prescrizioni di cui all'art. 5 e all'allegato IV del decreto medesimo;

«Telefono con teschio» - mod. HE 1021 «Push Ring Phone» importato da Shun Chang import-export, non rispondente ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'art. 5 e all'allegato IV del decreto legislativo n. 313/1991;

«Pianola con altoparlanti a cuore» - mod. AT 946 «Electronical Musical Rythm» importato da I cinque continenti import-export, da Cina Europa S.a.s., non rispondente ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'art. 5 e all'allegato IV del decreto legislativo n. 313/1991;

«Locomotiva a vapore musicale» - mod. 216 «Musical Train» importato da I cinque continenti import-export, non rispondente ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato II del decreto legislativo n. 313/1991, nonché alle prescrizioni di cui all'art. 5 e all'allegato IV del decreto medesimo;

«Pianola con elefantini» - mod. 815 «Elephant Piano» importato da I cinque continenti import-export, da Hua Yi import-export, non rispondente ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato II del decreto legislativo n. 313/1991, nonché alle prescrizioni di cui all'art. 5 e all'allegato IV del decreto medesimo;

«Uovo con occhi» - mod. 8188 «Mr Egg» importato da Cina Europa S.a.s., non rispondente ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato II del decreto legislativo n. 313/1991, nonché alle prescrizioni di cui all'art. 5 e all'allegato IV del decreto medesimo;

«Motocicletta sportiva con conducente» - mod. WDF 9404 «Super Motorbike» importato da I cinque continenti import-export, non rispondente ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'art. 5 e all'allegato IV del decreto legislativo n. 313/1991;

«Auto con conducente clown» - mod. 978 «Bump 'n go car» importato da I cinque continenti import-export, da La grande arcobaleno S.r.l., non rispondente ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato II del decreto legislativo n. 313/1991, nonché alle prescrizioni di cui all'art. 5 e all'allegato IV del decreto medesimo;

«Autospaziale» - mod. 9706 «Space Car» importato da La grande arcobaleno S.r.l., da I cinque continenti import-export, non rispondente ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'art. 5 e all'allegato IV del decreto legislativo n. 313/1991;

«Papero di plastica con cappello» - mod. 3985 «Good Luck Duck» importato da La grande arcobaleno S.r.l., non rispondente ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato II del decreto legislativo n. 313/1991, nonché alle prescrizioni di cui all'art. 5 e all'allegato IV del decreto medesimo;

Considerata l'inapplicabilità dell'art. 7 della legge n. 241/1990, attesa l'esigenza di celerità del procedimento;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni specificate si dispone il ritiro dal mercato dei giocattoli indicati in preambolo.

Art. 2.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al tribunale amministrativo regionale territorialmente competente entro il termine di sessanta giorni ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento stesso.

Il presente decreto è notificato alle società importatrici sopra individuate ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 16 luglio 1998

Il direttore generale: LIROSI

98A6624

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 20 luglio 1998.

Definizione per l'anno accademico 1998-99 delle modalità di svolgimento delle prove di ammissione ai corsi di laurea, di cui all'art. 4, comma 2, lettera *c)*, del regolamento 21 luglio 1997, n. 245.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, e in particolare l'art. 9, così come modificato dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, commi 116 e 119;

Visto il regolamento 21 luglio 1997 recante norme in materia di accessi all'istruzione universitaria e di connesse attività di orientamento, in particolare l'art. 4, comma 2, lettera *c)*, e l'art. 5, comma 4;

Visto il decreto ministeriale 14 giugno 1998 con il quale vengono definiti transitoriamente le procedure e i parametri standard di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b)*, del citato regolamento;

Ritenuto opportuno innovare gradualmente le modalità di accesso ai corsi di laurea che, dalla loro attivazione non hanno ancora completato il primo ciclo di durata legale previsto dal relativo ordinamento didattico;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'anno accademico 1998-99 l'ammissione degli studenti ai corsi di laurea citati in premessa avviene per pubblico concorso effettuato secondo criteri e modalità definiti dalle università e pubblicizzati nei relativi bandi.

Art. 2.

1. La prova selettiva, qualora non diversamente disposto dai regolamenti didattici di Ateneo, consiste in una serie di domande con risposta a scelta multipla, elaborate da apposita commissione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 1998

p. *Il Ministro:* GUERZONI

98A6625

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 27 maggio 1998.

Estensione della tutela della maternità e dell'assegno al nucleo familiare.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che ha previsto l'istituzione di apposita gestione separata presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, in favore dei lavoratori privi di altre forme di tutela previdenziale;

Visto l'art. 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che ha previsto, tra l'altro, l'estensione, agli iscritti alla predetta gestione, della tutela relativa alla maternità e agli assegni al nucleo familiare nei limiti delle risorse rinvenienti dallo specifico contributo fissato nella misura dello 0,5 per cento;

Vista la legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la tutela delle lavoratrici madri subordinate, la legge 29 dicembre 1987, n. 586, concernente la tutela per la maternità delle lavoratrici autonome, la legge 11 dicembre 1990, n. 379, concernente la tutela della maternità delle libere professioniste;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito nella legge 13 maggio 1988, n. 153, che ha istituito l'assegno per il nucleo familiare e le successive integrazioni e modificazioni;

Considerato che le regole contenute nelle citate leggi relative alla tutela della maternità e agli assegni al nucleo familiare non sono estensibili di per se alla fattispecie in esame per la peculiarità della attività svolta dai soggetti iscritti alla gestione separata;

Considerato che per il regime della tutela della maternità e degli assegni al nucleo familiare e per la ricerca dell'adeguata disciplina non può, peraltro, prescindersi dalla entità delle risorse derivanti dal gettito contributivo sopra richiamato;

Ritenuto, pertanto, di doversi prendere a base di riferimento per il calcolo della prestazione economica di maternità il massimale contributivo di cui all'art. 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

Preso atto della previsione di gettito per l'anno 1998;

Ritenuta la necessità di contenere, per effetto dei limiti derivanti dalle risorse rinvenienti dallo specifico gettito contributivo, la corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare in base ai seguenti criteri:

a) pagamento dell'assegno ai nuclei il cui reddito familiare annuo, suddiviso per il numero dei componenti il nucleo stesso, non sia superiore agli otto milioni di lire pro-capite;

b) limite di reddito annuo pro-capite di lire dieci milioni in caso di nuclei monogenitoriali o con un inabile;

c) esclusione dell'assegno per i nuclei composti da due genitori ed un figlio minore e per i nuclei senza figli minori, purché non siano presenti inabili;

Decreta:

Art. 1.

Destinatari dell'assegno in caso di parto

1. A decorrere dal 1° gennaio 1998, alle iscritte alla gestione separata presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è corrisposto, in caso di parto, un assegno, una volta tanto, calcolato ai sensi dell'art. 2 del presente decreto. Dal beneficio sono escluse le lavoratrici iscritte ad altre forme obbligatorie e le pensionate.

2. L'assegno di cui al comma 1 è corrisposto a condizione che, nei confronti delle lavoratrici interessate, risultino attribuite tre mensilità della contribuzione dello 0,5 per cento, di cui all'art. 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nei dodici mesi precedente i due mesi anteriori la data dell'evento.

3. Per l'anno 1998 l'assegno di parto è corrisposto anche se, nell'anno solare precedente quello dell'evento, non risulti attribuito alcun contributo.

Art. 2.

Misura dell'assegno

1. L'assegno di parto è calcolato in relazione al massimale di contribuzione ai fini dell'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, con le seguenti percentuali:

0,60% nell'ipotesi di contribuzione, fino a quattro mensilità, anche non continuativa, nei dodici mesi precedenti i due mesi anteriori la data dell'evento;

1,20% nell'ipotesi di contribuzione, da cinque a otto mensilità, anche non continuativa, nei dodici mesi precedenti i due mesi anteriori la data dell'evento;

2,40% nell'ipotesi di contribuzione, da nove a dodici mensilità, anche non continuativa, nei dodici mesi precedenti i due mesi anteriori la data dell'evento.

2. Per l'anno 1998 l'assegno di parto è corrisposto in misura pari alla media degli importi risultanti dalle percentuali indicate nelle fasce di cui al comma precedente.

3. L'assegno di parto è corrisposto dalla competente gestione separata, a seguito di apposita domanda presentata dall'interessata, con le modalità ed i termini stabiliti dall'istituto erogatore.

4. La competente gestione separata provvede d'ufficio agli accertamenti amministrativi.

Art. 3.

Misura dell'assegno in caso di aborto

1. In caso di aborto, spontaneo o terapeutico, verificatosi non prima del terzo mese di gravidanza, l'assegno di cui all'art. 1 è corrisposto nella misura pari alla metà degli importi determinati ai sensi dell'art. 2, comma 1, del presente decreto.

2. Per l'anno 1998 l'assegno di aborto è corrisposto nella misura pari alla metà dell'importo determinato ai sensi dell'art. 2, comma 2, del presente decreto.

3. L'assegno di aborto è corrisposto dalla competente gestione separata con le modalità ed i termini stabiliti dall'istituto erogatore. La domanda deve essere corredata da apposito certificato medico, rilasciato dalla competente unità sanitaria locale, comprovante il giorno dell'avvenuto aborto spontaneo o terapeutico.

Art. 4.

Assegni al nucleo familiare

1. A decorrere dal 1° gennaio 1998 agli iscritti alla gestione separata, di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è estesa la disciplina dell'assegno al nucleo familiare di cui all'art. 2 del decreto legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1988, n. 153. Dal beneficio sono esclusi i lavoratori iscritti ad altre forme obbligatorie ed i pensionati.

2. L'assegno indicato al comma 1 è corrisposto ai soli nuclei il cui reddito familiare annuo, suddiviso per il numero dei componenti il nucleo, non sia superiore agli otto milioni di lire pro-capite. In caso di nuclei monogenitoriali o con un inabile, il limite di reddito annuo pro-capite è di dieci milioni di lire. Sono esclusi dall'assegno i nuclei composti da due genitori ed un figlio minore ed i nuclei senza figli minori, purché non siano presenti inabili.

3. L'assegno è corrisposto dalla competente gestione separata, a seguito di domanda presentata dai lavoratori interessati, con le modalità ed i termini stabiliti dall'istituto erogatore.

4. Ai soggetti indicati al comma 1, l'assegno non spetta se la somma dei redditi derivanti dalle attività indicate all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è inferiore al 70 per cento del reddito complessivo del nucleo familiare.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 maggio 1998

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
TREU

p. *Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*
PINZA

Registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1998
Registro n. 1 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 209

98A6626

DECRETO 13 luglio 1998.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «La Stabile» a r.l., in San Giovanni Persiceto.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BOLOGNA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 1577, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro-servizio politiche del lavoro, l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore di società cooperative, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi nei confronti della società cooperativa sotto indicata, dai quali risulta che la medesima trovasi nelle condizioni dei precitati articoli di legge;

Decreta:

La società cooperativa edilizia «La Stabile» a r.l., con sede in San Giovanni Persiceto (Bologna), costituita con rogito notaio dott. Franco Stame, in data 17 marzo 1958, repertorio n. 16621, registro società n. 16621, tribunale di Bologna, B.U.S.C. n. 506/61788, è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile, 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, e 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, senza far luogo a nomina di commissario liquidatore.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia, ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Bologna, 13 luglio 1998

Il dirigente: CASALE

98A6628

DECRETO 15 luglio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «E.A.T. - Ecologica territorio ambiente» - Società cooperativa a responsabilità limitata, in Isernia.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ISERNIA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il parere favorevole allo scioglimento per atto dell'autorità di cui all'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore, espresso dal comitato centrale per le cooperative nella seduta del 10 dicembre 1997;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta in base al combinato disposto dall'art. 2544 e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2:

società cooperativa «E.A.T. - Ecologica territorio ambiente» - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Isernia, costituita per rogito del notaio Gamberale dott. Giuseppe in data 23 gennaio 1989, repertorio n. 43241, registro società n. 1661, tribunale di Isernia, B.U.S.C. n. 333/239092.

Isernia, 15 luglio 1998

Il dirigente: D'ANIELLO

98A6629

DECRETO 15 luglio 1998

Scioglimento della società cooperativa «San Rocco» - Società cooperativa a responsabilità limitata, in Sesto Campano.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ISERNIA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il parere favorevole allo scioglimento per atto dell'autorità di cui all'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore, espresso dal comitato centrale per le cooperative nella seduta del 10 dicembre 1997;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta in base al combinato disposto dall'art. 2544 e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2:

società cooperativa «San Rocco» - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Sesto Campano, costituita per rogito del notaio Guido Riccio in data 26 marzo 1980, repertorio n. 55515, registro società n. 618, tribunale di Isernia, B.U.S.C. n. 203/178187.

Isernia, 15 luglio 1998

Il dirigente: D'ANIELLO

98A6630

DECRETO 15 luglio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «SPES» - Società cooperativa a responsabilità limitata, in Bagnoli del Trigno

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ISERNIA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il parere favorevole allo scioglimento per atto dell'autorità di cui all'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore, espresso dal comitato centrale per le cooperative nella seduta del 10 dicembre 1997;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta in base al combinato disposto dall'art. 2544 e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2:

società cooperativa «SPES» - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Bagnoli del Trigno, costituita per rogito del notaio Antonio Ven-

triglia in data 19 settembre 1992, repertorio n. 20376, registro società n. 2270, tribunale di Isernia, B.U.S.C. n. 385/260687.

Isernia, 15 luglio 1998

Il dirigente: D'ANIELLO

98A6631

DECRETO 15 luglio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Suivandra» - Società cooperativa a responsabilità limitata, in Roccasicura.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ISERNIA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il parere favorevole allo scioglimento per atto dell'autorità di cui all'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore, espresso dal comitato centrale per le cooperative nella seduta del 10 dicembre 1997;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta in base al combinato disposto dall'art. 2544 e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2:

Società cooperativa «Suivandra» - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Roccasicura, costituita per rogito del notaio Michele Conti in data 17 marzo 1986, repertorio n. 19270, registro società n. 1180, tribunale di Isernia, B.U.S.C. n. 284/218568.

Isernia, 15 luglio 1998

Il dirigente: D'ANIELLO

98A6632

DECRETO 15 luglio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Artigianale artistica civitanovese» - Società cooperativa a responsabilità limitata, in Civitanova del Sannio.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ISERNIA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il parere favorevole allo scioglimento per atto dell'autorità di cui all'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore, espresso dal comitato centrale per le cooperative nella seduta del 4 febbraio 1998;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta in base al combinato disposto dall'art. 2544 e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2:

società cooperativa «Artigianale artistica civitanovese» - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Civitanova del Sannio, costituita per rogito del notaio Michele Conti in data 30 gennaio 1980, repertorio n. 8884, registro società n. 587, tribunale di Isernia, B.U.S.C. n. 196/174308.

Isernia, 15 luglio 1998

Il dirigente: D'ANIELLO

98A6633

MINISTERO DELLA SANITÀ

ORDINANZA 15 giugno 1998.

Misure sanitarie di protezione contro le encefalopatie spongiformi trasmissibili mediante l'eliminazione dal consumo umano e animale del materiale specifico a rischio ottenuto da animali delle specie bovina, ovina e caprina provenienti da alcuni Stati membri dell'Unione europea e relative modalità di distruzione.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508 e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286 e successive modifiche;

Vista la propria ordinanza diramata con telegramma 600.3/Vet/ 340/2/8920 del 24 dicembre 1996 e successive modifiche relativa a misure di protezione nei confronti delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE);

Vista la propria ordinanza diramata con telegramma 600.2/508/436 del 6 maggio 1997 concernente i requisiti sanitari per l'autorizzazione degli stabilimenti di pretrattamento;

Visto il decreto del Ministro della sanità 26 marzo 1994 relativo alla raccolta e trasporto di rifiuti di origine animale;

Visto il decreto del Ministro della sanità 27 febbraio 1996, n. 209, recante regolamento concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari, in attuazione delle direttive 94/34/CE, 94/35/CE, 94/36/CE, 95/2/CE e 95/31/CE;

Viste le raccomandazioni contenute nel codice zoosanitario internazionale dell'Office international des epizooties in materia di encefalopatia spongiforme bovina;

Considerato che dalla data di applicazione della decisione della Commissione 94/381/CE del 27 giugno 1994 e successive modifiche in tutti gli Stati membri

dell'Unione europea vige il divieto di alimentare i ruminanti con farine contenenti proteine derivate dai mammiferi;

Considerati gli obblighi di denuncia di ogni caso di encefalopatia spongiforme bovina (B.S.E.), di abbattimento e distruzione degli animali infetti nonché di tutti quelli presenti nell'allevamento interessato e di fornire ogni informazione relativa ai casi di BSE alla Commissione europea;

Considerato che alcuni Stati membri dell'Unione europea, e segnatamente Belgio, Francia, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi e Portogallo hanno adottato, nei propri territori, misure sanitarie ulteriori rispetto a quelle sopra richiamate, procedendo, in particolare, all'eliminazione dal consumo umano e animale e alla distruzione del materiale specifico a rischio (s.r.m.) ottenuto da animali delle specie bovina, ovina e caprina di determinate età, misure applicate anche nel Regno Unito per il materiale specifico a rischio ottenuto da animali delle specie ovina e caprina;

Ritenuto necessario disporre, fermi restando i provvedimenti comunitari adottati nei confronti del Regno Unito relativi a misure di emergenza in materia di protezione contro l'encefalopatia spongiforme bovina, misure nazionali a tutela della salute pubblica e della sanità animale che, in attesa di eventuali disposizioni dell'Unione europea in materia di eliminazione del materiale specifico a rischio, tengano conto di quelle specifiche adottate negli Stati membri indicati;

Ordina:

Art. 1.

1. Gli animali vivi delle specie bovina, ovina e caprina recanti, ai sensi e per gli effetti della direttiva 92/102/CEE, del regolamento (CE) 820/97 e regolamenti di applicazione (CE) 2628/97, (CE) 2629/97 e (CE) 2630/97, contrassegni d'identificazione di Belgio, Francia, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi e Portogallo nonché gli animali vivi delle specie ovina e caprina recanti, ai sensi e per gli effetti della citata normativa comunitaria, contrassegni d'identificazione del Regno Unito, devono essere sottoposti, da parte del veterinario ufficiale competente sullo stabilimento di macellazione, ad accurato controllo d'identità al fine di accertarne la provenienza mediante verifica dei contrassegni d'identificazione apposti sugli animali e della certificazione sanitaria di accompagnamento.

2. Ai fini della presente ordinanza, per materiale specifico a rischio si intende il materiale organico appartenente ad animali di determinate specie ed età, recanti contrassegni d'identificazione degli Stati di cui al comma 1, e precisamente:

a) il cranio, compreso il cervello e gli occhi, il midollo spinale e le tonsille dei bovini di età superiore ai dodici mesi nonché degli ovini e dei caprini di età superiore ai dodici mesi o ai quali è spuntato un dente incisivo permanente;

b) la milza di ovini e caprini;

c) l'intero corpo degli animali morti o abbattuti, della specie bovina di età superiore ai dodici mesi e delle specie ovina e caprina.

3. I bovini vivi di età superiore ai dodici mesi e gli ovini e caprini vivi recanti i contrassegni d'identificazione degli Stati di cui al comma 1, devono essere macellati separatamente dagli altri animali ovvero macellati al termine delle operazioni di normale macellazione per consentire l'eliminazione e la distruzione del materiale specifico a rischio di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)*.

4. Qualora si proceda, in relazione al comma 2, lettera *a)*, all'asportazione delle porzioni muscolari della testa degli animali ivi considerati, le relative operazioni devono essere effettuate al macello in un locale o in uno spazio apposito che garantisca idonee condizioni di separazione rispetto alle altre operazioni di macellazione. Le regioni e le province autonome, tenuto conto di particolari esigenze di consumo, possono peraltro consentire, nel rispetto delle prescrizioni della presente ordinanza e comunicando le specifiche misure adottate al Ministero della sanità, l'invio di dette teste ad impianti di sezionamento appositamente individuati nell'ambito della medesima regione o, previo accordo tra le regioni e le province autonome interessate, di quelle contermini.

Art. 2.

1. Il materiale specifico a rischio di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)* e *b)*, deve essere:

a) rimosso al momento della macellazione, salvo quanto previsto all'art. 1, comma 4, e colorato mediante l'impiego di coloranti utilizzati nelle industrie alimentari ai sensi del decreto del Ministro della sanità 27 febbraio 1996, n. 209;

b) raccolto e immagazzinato, separatamente dall'altro materiale ad alto e basso rischio, in contenitori identificati mediante una targhetta recante la dicitura «Materiale specifico a rischio» e sui quali apporre una striscia inamovibile di colore rosso, alta almeno 15 centimetri, posta trasversalmente su uno dei lati lunghi del contenitore. Qualora detto materiale non sia asportato quotidianamente dallo stabilimento, esso deve essere immagazzinato in un locale o contenitore refrigerati;

c) trasportato in contenitori o automezzi autorizzati per il trasporto di materiale ad alto rischio ai sensi del decreto del Ministro della sanità 26 marzo 1994 relativo alla raccolta e trasporto di rifiuti di origine animale, ulteriormente identificati secondo le modalità di cui alla lettera *b)*;

d) accompagnato, fino al luogo di destinazione dal documento di trasporto previsto dal decreto di cui alla lettera *c)*, obbligatoriamente controfirmato dal veterinario ufficiale ai sensi dell'art. 8 del citato decreto;

e) distrutto mediante incenerimento.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere *c)*, *d)* ed *e)*, si applicano anche al materiale specifico a rischio di

cui all'art. 1, comma 2, lettera *c)*, che deve essere tenuto idoneamente separato per evitare qualsiasi contatto con altro materiale ad alto e basso rischio.

3. Il materiale specifico a rischio non distrutto mediante incenerimento all'interno dello stabilimento di macellazione, deve essere inviato il più rapidamente possibile, nel rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, ad un altro impianto di incenerimento, oppure presso:

a) un impianto di pretrattamento approvato;

b) un deposito temporaneo per l'alto rischio, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Ministro della sanità 26 marzo 1994, espressamente autorizzato per lo stoccaggio del materiale specifico a rischio in attesa del suo invio ad un impianto di incenerimento o di pretrattamento approvato; può essere autorizzata anche solo una parte di detto deposito temporaneo, purché adeguatamente separata dal resto della struttura.

4. Ferme restando le prescrizioni di cui al comma 1, è consentito lo stoccaggio temporaneo del materiale specifico a rischio in uno stabilimento ad alto rischio riconosciuto ai sensi del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, purché sia garantita una adeguata separazione rispetto alla restante struttura e il servizio veterinario della a.u.s.l. territorialmente competente applichi tutte le misure idonee a garantire che detto materiale non venga utilizzato nel ciclo produttivo; nelle fasi di successivo trasporto devono applicarsi le prescrizioni di cui al comma 1, lettera *c)*.

5. In tutti i casi di stoccaggio del materiale specifico a rischio, è obbligatoria la tenuta di un ulteriore, specifico registro di carico e scarico, vidimato dal servizio veterinario della A.U.S.L. territorialmente competente, sul quale deve essere annotata ogni movimentazione di detto materiale.

Art. 3.

1. È vietato:

a) interrare il materiale specifico a rischio;

b) introdurre nel territorio nazionale il materiale specifico a rischio, anche se già pretrattato, proveniente dagli Stati individuati ai sensi dell'art. 1, comma 1;

c) trattare il materiale specifico a rischio negli impianti già riconosciuti ai sensi del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508.

Art. 4.

1. Gli impianti di pretrattamento di cui all'art. 2, comma 3, lettera *a)*, per poter ottenere l'approvazione del Ministero della sanità ad operare, devono:

a) se nuovi, avere i requisiti sanitari di cui all'allegato alla presente ordinanza;

b) se già riconosciuti ai sensi del decreto legislativo n. 508/1992, quali stabilimenti ad alto rischio, chiedere la riconversione dell'attività per il tramite dell'assessorato regionale alla sanità territorialmente competente.

2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, lettera *a)*, le domande devono essere inoltrate al Ministero della sanità per il tramite dell'assessorato regionale alla sanità per l'acquisizione del parere dei competenti servizi veterinari regionali; il diniego di approvazione deve essere motivato.

3. I prodotti ottenuti negli impianti di pretrattamento approvati devono essere destinati esclusivamente all'incenerimento o ad essere bruciati come combustibile.

Art. 5.

1. Gli istituti zooprofilattici sperimentali sono autorizzati all'utilizzo del materiale specifico a rischio per fini diagnostici.

2. Il Ministrero della sanità può autorizzare l'utilizzo del materiale specifico a rischio per l'insegnamento, la ricerca e l'attività diagnostica di istituti ufficialmente riconosciuti diversi da quelli di cui al comma 1.

Art. 6.

1. Qualora a seguito delle operazioni previste all'art. 1, comma 1, sussistano dubbi sulla identificazione o provenienza degli animali, ad essi si applicano le disposizioni contenute nella presente ordinanza.

art. 7.

1. Le carcasse di animali morti o abbattuti e qualsiasi rifiuto di origine animale che non possano essere trattati, ai sensi del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, all'interno di uno stabilimento riconosciuto conformemente alla citata normativa, devono essere destinati, in alternativa all'incenerimento o al sotterramento, agli impianti di pretrattamento approvati ai sensi della presente ordinanza.

Art. 8.

1. Sono abrogate le ordinanze diramate con telegrammi 600.3/Vet/340/2/8920 del 24 dicembre 1996, 600.3/Vet/340/2/1560 del 25 febbraio 1997, 600.3/AG.3/4956 dell'11 luglio 1997 e 600.3/AG.3/7197 del 9 ottobre 1997, relative a misure di protezione contro le encefalopatie spongiformi trasmissibili (T.S.E.) nonché l'ordinanza diramata con telegramma 600.2/508/436 del 6 maggio 1997 concernente i requisiti sanitari per l'autorizzazione degli stabilimenti di pretrattamento.

2. I vincoli sanitari adottati, ai sensi dell'ordinanza diramata con telegramma 600.3/Vet/340/2/8920 del 24 dicembre 1996 e successive modifiche, nei confronti degli animali vivi delle specie bovina, ovina e caprina provenienti da Irlanda, Francia e Portogallo nonché degli animali vivi delle specie ovina e caprina provenienti dal Regno Unito, mantengono la loro efficacia fino all'invio di tali animali ad uno stabilimento di macellazione presso il quale essi sono assoggettati alle misure disposte dalla presente ordinanza.

3. I riconoscimenti degli stabilimenti di pretrattamento, rilasciati ai sensi dell'ordinanza diramata con telegramma 600.2/508/436 del 6 maggio 1997, mantengono la loro efficacia.

La presente ordinanza, inviata alla Corte dei conti per il previsto controllo, entra in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 giugno 1998

Il Ministro: BINDI

Registrata alla Corte dei conti il 9 luglio 1998
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 14

ALLEGATO

NORME DI IGIENE IMPOSTE AGLI STABILIMENTI DI PRE TRATTAMENTO

CAPITOLO I

Requisiti per il riconoscimento degli stabilimenti di prettamento di rifiuti di origine animale

1. I locali e gli impianti devono essere conformi almeno ai seguenti requisiti:

a) i locali dello stabilimento devono essere adeguatamente separati dalla pubblica via e da altri locali; è vietato l'accesso allo stabilimento a persone non autorizzate od animali;

b) lo stabilimento deve comprendere una zona coperta per la ricezione dei rifiuti di origine animale e deve essere costruita in modo da facilitare la pulizia e la disinfezione. I pavimenti devono essere concepiti in modo da facilitare l'evacuazione dei liquidi. Lo stabilimento deve comprendere gabinetti, spogliatoi e lavabi per il personale;

c) lo stabilimento deve disporre, ove occorra, di una capacità e di una produzione di acqua calda e di vapore sufficienti per la trasformazione dei rifiuti di origine animale conformemente al capitolo II;

d) lo stabilimento deve, se del caso, essere munita di un impianto di compressione dei rifiuti di origine animale e di dispositivi per il trasporto dei rifiuti compressi nell'unità di trasformazione.

2. Lo stabilimento di trasformazione deve essere munito di installazioni appropriate per la pulizia e la disinfezione dei recipienti o contenitori utilizzati per i rifiuti di origine animale e dei veicoli usati per il trasporto.

3. Lo stabilimento di trasformazione deve disporre di dispositivi adeguati che consentano di disinfettare immediatamente prima della loro uscita le ruote dei veicoli.

4. Lo stabilimento di trasformazione deve essere dotato di un sistema di eliminazione delle acque luride conforme ai requisiti di igiene.

CAPITOLO II

Norme di igiene relative alle operazioni negli stabilimenti di trasformazione di rifiuti di origine animale

1. I rifiuti di origine animale devono essere trasformati al più presto dopo il loro arrivo nello stabilimento ed essere adeguatamente immagazzinati fino al momento della trasformazione.

2. I recipienti, i contenitori e i veicoli utilizzati per il trasporto di rifiuti di origine animale devono essere puliti, lavati e disinfettati dopo ogni utilizzazione.

3. Le acque luride devono essere trattate in modo che siano eliminati gli organismi patogeni.

4. Devono essere prese sistematicamente misure preventive contro roditori, uccelli, insetti o altri parassiti.

5. I rifiuti di origine animale devono essere trasformati utilizzando dei sistemi di trattamento previsti dal decreto legislativo n. 508/1992 o altri sistemi di trattamento espressamente autorizzati dal Ministero della sanità.

6. Gli impianti e le attrezzature devono essere tenuti in buono stato di manutenzione e di dispositivi di misurazione devono essere tarati ad intervalli regolari.

98A6641

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 10 luglio 1998.

Autorizzazione alla Banca regionale europea - B.R.E. Banca S.p.a., in Cuneo, all'emissione di assegni circolari.

LA BANCA D'ITALIA

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che, all'art. 49, attribuisce alla Banca d'Italia la competenza ad autorizzare le banche all'emissione di assegni circolari;

Vista l'istanza della Banca regionale europea - B.R.E. - Banca S.p.a., con sede legale in Cuneo e capitale sociale di lire 850 miliardi;

Considerato che la banca suddetta risponde ai requisiti previsti dalle vigenti istruzioni di vigilanza detenendo un patrimonio di vigilanza non inferiore al limite minimo di lire 50 miliardi e presentando assetti organizzativi e controlli interni in grado di assicurare la regolare gestione dello strumento di pagamento;

Autorizza

la Banca regionale europea - B.R.E. Banca S.p.a. all'emissione di assegni circolari.

L'efficacia del presente provvedimento decorre dal giorno della pubblicazione dello stesso, da parte della Banca d'Italia, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 luglio 1998

Per delegazione del direttore generale
BERIONNE - BIANCHI

98A6636

COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 9 luglio 1998.

Riassetto funzionale del ripartitore sud-est dello schema idrico Flumendosa-Campidano - 5° lotto. Ente attuatore: Ente autonomo del Flumendosa. Deroga per consentire l'appalto della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori e per ridurre la documentazione da presentare in sede di gara d'appalto. (Ordinanza n. 100).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 in data 28 giugno 1995 e n. 2424 in data 24 febbraio 1996;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 1997, con il quale è stato, per ultimo, prorogato lo stato di emergenza idrica in Sardegna, sino al 31 dicembre 1998;

Vista la nota inoltrata dall'Ente autonomo del Flumendosa prot. n. 6104 dell'8 giugno 1998 con la quale vengono formulate, con riferimento all'attuazione dell'intervento «Riassetto funzionale del ripartitore sud-est del sistema idrico Flumendosa-Campidano - 5° lotto» le seguenti richieste:

a) autorizzazione a derogare, al fine di ridurre i tempi necessari per la progettazione, al disposto di cui al comma 1, lettera *b)*, dell'art. 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, nella parte in cui prevede che possa essere oggetto del contratto d'appalto l'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione di lavori pubblici qualora sia prevalente la componente impiantistica e tecnologica, o riguardino lavori di manutenzione, restauro e scavi archeologici. Ciò in considerazione del fatto che i tempi disponibili per la progettazione, essendo notevolmente ridotti in relazione alla necessità di portare a compimento, nel più breve tempo possibile l'intervento di che trattasi, non consentono di sviluppare dettagli esecutivi;

b) autorizzazione a richiedere, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 17 della legge regionale 27 aprile 1984, n. 13, e all'art. 3 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, la presentazione dei certificati del casellario giudiziario e della cancelleria del tribunale al solo aggiudicatario prima della stipulazione del contratto;

c) autorizzazione a richiedere, nel caso di indicazione di un solo subappaltatore, al solo aggiudicatario prima della stipulazione del contratto, il deposito della certificazione attestante il possesso dei requisiti da parte del medesimo subappaltatore, in deroga alla disposizione di cui all'art. 34 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, nella parte in cui prevede che tale certificazione venga presentata all'atto dell'offerta;

Atteso che l'intervento è ricompreso nel «Programma di opere ed interventi per fronteggiare l'emergenza idrica in Sardegna - Primo stralcio operativo» reso esecutivo dal commissario governativo con ordinanza 30 dicembre 1995, n. 25;

Considerato, con riferimento alla richiesta di deroga di cui al punto *a)*, di dover concedere la deroga richiesta per i motivi d'urgenza sopra indicati;

Considerato, con riferimento ai punti *b)* e *c)*, che le deroghe richieste si rendono necessarie per limitare il numero di documenti da presentare in sede di offerta a quelli ritenuti essenziali, al fine di accelerare al massimo la procedura di gara;

Ritenuto per i motivi predetti, di dover accogliere le richieste come sopra specificate alle lettere *a)*, *b)* e *c)*;

ORDINA
con decorrenza immediata:

L'Ente autonomo del Flumendosa è autorizzato a procedere, con le indicazioni specificate in premessa, lettere *a)*, *b)* e *c)*, in deroga alle disposizioni di legge ivi citate, alla attuazione dell'intervento «Riassetto funzionale del ripartitore sud-est del sistema idrico Flumendosa-Campidano - 5° lotto».

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, e sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Cagliari, 9 luglio 1998

Il commissario governativo: PALOMBA

98A6634

ORDINANZA 9 luglio 1998.

Approvazione del progetto «definitivo» 5° lotto dei lavori: «Riassetto funzionale del ripartitore sud-est dello schema idrico Flumendosa-Campidano. Affidamento attuazione dell'intervento all'Ente autonomo del Flumendosa». (Ordinanza n. 101).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato; ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna e delegato a definire un programma di interventi per fronteggiare la situazione di emergenza;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409/1995;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 1997, con il quale è stato, per ultimo, prorogato lo stato di emergenza idrica in Sardegna, sino al 31 dicembre 1998;

Visto il decreto interministeriale lavori pubblici e ambiente n. 8443/24/2 dell'11 ottobre 1995, con il quale è stata nominata la commissione scientifica di cui all'art. 7 della predetta ordinanza del Presidente

del Consiglio dei Ministri n. 2409/1995, con il compito di coadiuvare il commissario delegato ai fini della pianificazione degli interventi nella fase di emergenza;

Vista la propria ordinanza n. 25 in data 30 dicembre 1995, con la quale, su proposta del sub-commissario governativo, è stato reso esecutivo un primo stralcio operativo 1995 del programma predetto;

Atteso che tra le opere previste dal predetto primo stralcio operativo sono ricompresi anche i lavori «Riassetto funzionale del ripartitore sud-est dello schema idrico Flumendosa Campidano» per un importo complessivo di L. 50.000.000.000;

Atteso che l'Ente autonomo del Flumendosa, in prosieguo denominato «Ente» è stato individuato sin dalla data di predisposizione del programma generale di interventi, quale struttura a disposizione del commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna e che, conseguentemente, la progettazione dell'opera di che trattasi e le procedure di gara finalizzate alla scelta dell'impresa realizzatrice sono state affidate a personale dell'«Ente» medesimo, a tal fine individuato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, primo, secondo e terzo comma dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995;

Atteso che il primo stralcio operativo del programma commissariale sopra citato ha confermato l'«Ente» quale soggetto attuatore dell'intervento in parola;

Atteso che tale intervento, per l'importo di lire 50.000.000.000 é finanziato con i fondi messi a disposizione del commissario con l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, art. 6, comma 2, lettera *A)* su contabilità speciale di tesoreria intestata a «Presidente Giunta regionale della Sardegna - Emergenza idrica»;

Atteso che con ordinanze n. 47 del 1° luglio 1996, n. 64 del 23 settembre 1996 e n. 91 del 30 dicembre 1997 sono stati affidati all'«Ente» per l'attuazione i primi quattro lotti dell'intervento, per un importo complessivo di L. 50.000.000.000, con la previsione che le economie realizzate con i ribassi d'asta sarebbero state oggetto di riprogrammazione da parte del commissario governativo;

Atteso che, per il completamento, sotto l'aspetto della utilizzazione irrigua ottimale, dell'intervento «Riassetto funzionale del ripartitore sud-est dello schema idrico Flumendosa Campidano» si e reso necessario realizzare un quinto lotto, dell'importo di L. 3.500.000.000;

Atteso che la commissione scientifica, nella riunione del 9 dicembre 1998, interessata del problema del reperimento delle risorse finanziarie necessarie al completamento dell'intervento «Riassetto funzionale del ripartitore sud-est dello schema idrico Flumendosa Campidano», ha espresso parere favorevole all'assegnazione delle economie derivanti dai ribassi d'asta conseguiti a seguito dell'aggiudicazione del primo e del terzo lotto dell'intervento;

Atteso che le economie realizzate con i ribassi d'asta dei lotti suddetti ammontano a complessive L. 3.559.104.178, come risulta dalla rimodulazione del quadro economico di cui alle ordinanze n. 71 del 9 maggio 1997 per il primo lotto e n. 86 del 3 ottobre 1997 per il terzo lotto;

Ritenuto pertanto di dover assegnare all'intervento «Riassetto funzionale del ripartitore sud- est dello schema idrico Flumendosa Campidano - 5° lotto», a valere sulle economie derivanti dai ribassi d'asta di cui sopra, l'importo di L. 3.500.000.000;

Atteso che l'importo per la realizzazione del lotto in argomento é disponibile sulla citata contabilità speciale aperta con il n. 1690/3 presso la sezione di Tesoreria provinciale dello Stato di Cagliari - Banca d'Italia;

Atteso che con nota n. 656888, in data 8 febbraio 1996, il Ministero del tesoro ha autorizzato l'amministrazione centrale della Banca d'Italia all'apertura, presso la sezione di Tesoreria provinciale dello Stato di Cagliari, della seguente contabilità speciale da alimentare con girofondi dalla contabilità speciale n. 1690/3 sopra menzionata:

«Presidente E.A.F. per Riassetto funzionale del ripartitore sud-est Flumendosa Campidano»;

Atteso che tale contabilità speciale é stata attivata con il n. 1702/0;

Atteso che titolare di detta contabilità è, ai fini dell'attuazione della presente ordinanza, il presidente *pro-tempore* dell'«Ente»;

Atteso che su tale contabilità vanno riversate, a valere sulla contabilità speciale n. 1690/3, le somme necessarie all'attuazione dell'intervento sopra indicato;

Atteso che l'assessorato regionale dei lavori pubblici è stato incaricato di effettuare l'istruttoria dei progetti da sottoporre all'approvazione commissariale, previa acquisizione del parere di cui all'art. 5, comma 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, del Comitato tecnico amministrativo regionale di cui alla legge regionale 22 aprile 1987, n. 24;

Atteso che l'«Ente» ha presentato all'assessorato regionale dei lavori pubblici, per l'istruttoria finalizzata all'acquisizione del parere del Comitato tecnico amministrativo regionale di cui alla legge regionale 22 aprile 1987, n. 24, ai sensi dell'art. 5, quarto comma, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, il progetto dell'intervento «Riassetto funzionale del ripartitore sud-est dello schema idrico Flumendosa Campidano - 5° lotto» per un importo di L. 3.500.000.000, secondo il seguente quadro economico:

	in lire	in lire
Lavori a base d'appalto		2.570.402.625
Somme a disposizione:		
1) Imprevisti	120.614.557	
2) Spese generali . . .	320.606.319	
3) IVA	448.376.499	
Sommano . . .		929.597.375
Importo complessivo . . .		3.500.000.000

Atteso che sul progetto «*definitivo*» 5° lotto dell'opera predetta si è espresso favorevolmente il Comitato tecnico amministrativo regionale con il voto n. 327, reso nell'adunanza del 5 febbraio 1997, con la specificazione che per procedere all'appalto della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori, il progetto dovrà acquisire apposita deroga da parte del commissario governativo;

Atteso che, su richiesta dell'«Ente», con ordinanza del commissario governativo n. 100 del 9 luglio 1998, l'«Ente» stesso è stato autorizzato, in deroga al disposto di cui al comma 1, lettera *b)*, dell'art. 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, ad affidare all'impresa aggiudicatrice la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori;

Vista la nota n. 16102, in data 3 novembre 1997, con cui l'assessorato regionale dei lavori pubblici, ha trasmesso all'ufficio del commissario governativo, il voto predetto del C.T.A.R.;

Ritenuto di dover procedere all'approvazione del progetto definitivo dell'intervento denominato «Riassetto funzionale del ripartitore sud-est dello schema idrico Flumendosa Campidano - 5° lotto»;

Vista l'ordinanza del commissario governativo n. 81 del 12 agosto 1997, con la quale il coordinatore dell'ufficio del commissario, ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza 2409/1995, è stato nominato sub-commissario governativo per gli atti di gestione della contabilità speciale di tesoreria intestata al «Presidente della giunta regionale - Emergenza idrica»;

Atteso che, all'approvazione dei progetti in parola provvede il commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna, trattandosi di opera finanziata con i fondi messi a disposizione del commissario con la più volte citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409/1995 all'art. 6, lett. *A)*;

Ordina:

Art. 1.

Approvazione del progetto e procedure ablative

1. Sulla base del parere del comitato tecnico amministrativo regionale di cui alla legge regionale 24/1987 citato in premessa, e delle considerazioni nella medesima premessa svolte, è approvato:

il progetto «definitivo» dei lavori di «Riassetto funzionale del ripartitore sud-est dello schema idrico Flumendosa Campidano 5° lotto» dell'importo complessivo di L. 3.500.000.000 così ripartito:

	in lire	in lire
Lavori a base d'appalto		2.570.402.625
Somme a disposizione:		
1) Imprevisti	120.614.557	
2) Spese generali ...	320.606.319	
3) IVA	448.376.499	
Sommano...		929.597.375
Importo complessivo...		3.500.000.000

2. I lavori di cui al progetto «definitivo» approvato con la presente ordinanza sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

3. Ai sensi dell'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, i termini per l'inizio ed il compimento delle espropriazioni e dei lavori dell'intervento sono così fissati a decorrere dalla data del presente provvedimento:

espropriazioni: inizio entro mesi 6;
espropriazioni: compimento entro mesi 26;
lavori: inizio entro mesi 6;
lavori: compimento entro mesi 14.

4. Essendo le opere ricomprese nel programma del commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna, le stesse, ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, sono di assoluta urgenza.

5. I provvedimenti di occupazione d'urgenza e quelli di espropriazione definitiva degli immobili occorrenti per la realizzazione delle opere di cui alla presente ordinanza, sono emessi, su richiesta dell'«Ente» dal presidente della giunta regionale ai sensi, per gli effetti e con le procedure, rispettivamente, di cui alla legge regionale 9 giugno 1989, n. 32, terzo e quarto comma, e della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23, art. 24.

Art. 2.

Affidamento all'Ente attuatore e finanziamento

1. L'«Ente» è incaricato, ai sensi e per gli effetti di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, art. 5, comma primo, secondo periodo, di attuare l'intervento «Riassetto funzionale del ripartitore sud-est dello schema idrico Flumendosa Campidano - 5° lotto» secondo il progetto «definitivo» approvato con la presente ordinanza, provvedendo all'espletamento delle procedure di appalto della progettazione esecutiva e dei lavori.

2. Ai sensi dell'art. 2, primo comma, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, il presidente *pro-tempore* dell'«Ente» l'ing. Pier Francesco Cadoni è nominato sub-commissario governativo delegato all'attuazione dell'intervento sopra citato, con le modalità indicate nella presente ordinanza, nonché, per l'effetto, titolare della contabilità speciale di tesoreria, presso la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato in Cagliari, n. 1702/0.

3. L'articolazione dell'importo globale dell'intervento pari a L. 3.500.000.000, nelle voci per lavori a base d'asta, per eventuali forniture e somministrazioni, eventuali espropriazioni, imprevisti, spese generali ed I.V.A., è definita nel seguente modo:

	in lire	in lire
Lavori a base d'appalto		2.570.402.625
Somme a disposizione:		
1) Imprevisti	120.614.557	
2) Spese generali ...	320.606.319	
3) IVA	448.376.499	
Sommano ...		929.597.375
Importo complessivo...		3.500.000.000

4. Per l'esecuzione delle opere predette, in dipendenza della presente ordinanza con successivo atto di determinazione verrà impegnata, nella contabilità speciale di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, attivata presso la Tesoreria provinciale dello Stato in Cagliari, con il n. 1690/3, ed intestata a «Presidente della Giunta regionale della Sardegna - Emergenza idrica», la somma di L. 3.500.000.000.

5. L'importo verrà corrisposto, con le modalità di seguito indicate, per la realizzazione delle opere nella configurazione risultante dagli elaborati progettuali approvati, e per il sostenimento di ogni onere finanziario, conseguente o connesso alla realizzazione delle opere stesse ed agli adempimenti previsti dal presente atto, ivi compresi gli oneri conseguenti al pagamento delle indennità da corrispondere al personale incaricato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, primo, secondo e terzo comma dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, e all'art. 5, quarto e quinto comma dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996.

6. Le prestazioni svolte dall'«Ente» in esecuzione del presente affidamento, comprese la progettazione delle opere, la direzione lavori, la contabilizzazione, gli oneri per l'attività dell'ingegnere capo, i collaudi, tutte le indennità commissariali e le spese generali in genere, saranno compensate con il riconoscimento di una percentuale forfettaria da calcolare sull'importo dei lavori, delle somministrazioni e delle espropriazioni, secondo i parametri fissati dal decreto del Presidente della giunta regionale 19 settembre 1986, n. 97, in attuazione alla legge regionale n. 44/1986, art. 24, incrementata, ai sensi dell'art. 26, secondo comma, della legge regionale n. 37 del 21 dicembre 1996, dell'importo delle eventuali somme da erogare per I.V.A. nella misura dovuta per legge.

7. Qualora a seguito dell'espletamento delle procedure di gara per l'aggiudicazione dei lavori, vengano realizzate economie sull'importo previsto per i lavori a base d'asta, le stesse sono automaticamente decurtate dalla voce del relativo quadro economico sopra indicato e, proporzionalmente dalla voce I.V.A. sui lavori.

8. Tali economie saranno oggetto di riprogrammazione da parte del commissario governativo.

9. Qualora alla chiusura dell'affidamento, dovesse risultare dalla certificazione finale delle spese una somma inferiore a quella oggetto del presente affidamento, quale definitivizzatasi anche in misura inferiore, a seguito della variazione automatica dei quadri economici di cui ai precedenti due commi, l'ammontare differenziale costituirà elemento di detrazione nella determinazione della chiusura dei conti con il commissario.

10. Resta a carico dell'«Ente» ogni e qualsiasi onere economico e/o richiesta risarcitoria che possa essere vittoriosamente avanzata all'«Ente» stesso a qualunque titolo connesso alla realizzazione delle opere oggetto di affidamento e per la quale non sia riconoscibile il legittimo contributo finanziario dell'affidante e secondo suo insindacabile giudizio, comunque nei limiti delle somme disponibili al momento della certificazione finale delle spese.

11. Resta ugualmente a carico dell'«Ente» ogni maggiore onere comunque determinato dalle varianti di cui all'art. 25, comma 1, lettera *d)*, della legge n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni.

12. Si conviene espressamente che ogni eventuale eccedenza di spesa rispetto al quadro economico di ciascun lotto, di cui al presente affidamento o come variato ai sensi del precedente ottavo comma, per qualsiasi motivo determinata resterà a carico dell'«Ente» che vi farà fronte con mezzi finanziari reperiti a sua cura ed onere.

13. L'importo di L. 3.500.000.000 verrà messo a disposizione dell'«Ente» sulla contabilità speciale di tesoreria, presso la sezione provinciale di Tesoreria dello Stato di Cagliari n. 1702/0, con giroconti dalla contabilità speciale n. 1690/3, con atto di determinazione del sub-commissario delegato per la contabilità speciale n. 1690/3, nel seguente modo:

L. 437.500.000 con atto di determinazione commissariale immediatamente successivo all'emanazione della presente ordinanza;

L. 437.500.000 con atto di determinazione commissariale immediatamente successivo all'emissione dell'ordinanza di approvazione del progetto esecutivo;

L. 1.050.000.000 per spese sostenute nella misura di L. 700.000.000;

L. 1.050.000.000 per spese sostenute nella misura di L. 1.750.000.000;

L. 525.000.000 per spese sostenute nella misura di L. 2.800.000.000.

14. Gli importi delle spese sostenute sono certificate da apposite dichiarazioni sottoscritte dal presidente dell'«Ente», corredate da idonea documentazione.

15. Le somme a disposizione dell'«Ente» sulla predetta contabilità speciale, per la realizzazione delle opere di cui alla presente ordinanza, sono utilizzate con atti a firma del titolare della contabilità stessa, il presidente dell'«Ente», in conformità alle prescrizioni della presente ordinanza e con le modalità vigenti in materia di contabilità generale dello Stato.

16. L'«Ente», con atti a firma del suo presidente *pro-tempore*, nella sua qualità di sub-commissario delegato per l'attuazione dell'intervento di cui alla presente ordinanza, e, per l'effetto, titolare della contabilità speciale n. 1702/0 presenterà direttamente alla ragioneria regionale dello Stato in Cagliari, sotto la propria responsabilità, la rendicontazione semestrale della spesa con le modalità previste dalla vigente legislazione in materia di contabilità generale dello Stato, dandone contemporaneamente comunicazione al commissario.

Art. 3.

Prescrizioni attuative dell'affidamento

1. L'«Ente» realizzerà l'intervento alle condizioni indicate nei seguenti commi.

2. Tutti gli atti posti in essere dall'«Ente» per l'esecuzione del presente affidamento, saranno soggetti al controllo degli organismi che per legge o per statuto sono preposti al controllo sugli atti dell'«Ente» stesso.

3. Prima di procedere alla pubblicazione del bando per l'appalto della progettazione esecutiva e dei lavori, l'«Ente» dovrà assicurarsi che non sussistano impedimenti di sorta alla loro esecuzione come risultante dagli elaborati del progetto «definitivo» approvato con la presente ordinanza anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità.

4. In particolare, fermo restando che per gli stessi si applica la disposizione di cui all'art. 5, comma 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, l'«Ente» dovrà assicurarsi che siano acquisiti tutti i pareri, nulla-osta e autorizzazioni comunque necessari e preliminari all'appalto e all'esecuzione dei lavori.

5. Prima di procedere alla pubblicazione del bando di gara, l'«Ente» dovrà, inoltre, ottemperare agli adempimenti prescritti dall'art. 5 del regolamento 25 maggio 1895 n. 350, acquisendo agli atti il relativo «certificato di verificazione del progetto».

6. L'«Ente» salve le deroghe autorizzate con ordinanze commissariali dovrà, altresì, appaltare i lavori a base d'asta con i procedimenti e le modalità previsti dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici, con espressa esclusione delle offerte in aumento, richiedendo alle imprese concorrenti l'iscrizione all'Albo nazionale costruttori o all'Albo regionale appaltatori della regione Sardegna.

7. L'«Ente» trasmetterà il progetto «esecutivo» redatto dall'impresa aggiudicataria, all'assessorato regionale dei lavori pubblici per l'istruttoria finalizzata all'acquisizione del parere del Comitato tecnico amministrativo regionale necessario per la successiva approvazione da parte del commissario governativo.

8. L'«Ente» è tenuto a presentare nei termini indicati dal commissario, le schede di monitoraggio sull'attuazione delle opere.

9. L'ingegnere capo ed il direttore dei lavori sono nominati direttamente dall'«Ente», nella sola ipotesi in cui le relative funzioni vengano espletate da funzionari dell'«Ente» medesimo.

10. In caso diverso, l'ingegnere capo ed il direttore dei lavori sono nominati su designazione del commissario.

11. La manutenzione e gestione delle opere, ad avvenuta realizzazione, resta a carico dell'«Ente».

12. Le opere attuate dall'«Ente» saranno iscritte al demanio regionale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 18 della legge regionale 30 maggio 1989, n. 18 (legge finanziaria regionale 1989).

13. In relazione alle finalità emergenziali dell'intervento, è fatto obbligo all'«Ente» di avviare con immediatezza le procedure di gara.

14. Saranno preventivamente approvate con ordinanza del commissario, previo parere del Comitato tecnico amministrativo regionale, le eventuali varianti in corso d'opera non in contrasto con norme di legge.

15. Il commissario si riserva il diritto di esercitare in ogni tempo, con le modalità che riterrà più opportune, verifiche, accertamenti e controlli sull'avanzamento e sulla qualità esecutiva e di adempimento dell'oggetto dell'affidamento, fermo restando che titolare esclusivo di tutti i rapporti, competenze e decisioni, comunque connesse alla realizzazione dell'opera secondo i progetti approvati dal Commissario, è l'«Ente», il quale, pertanto, è da considerare unico responsabile sotto il profilo civile, amministrativo, contabile e penale rispetto all'espletamento degli atti e procedure tutte da esso posti in essere per la realizzazione delle opere medesime.

16. Resta inteso pertanto che il commissario rimane espressamente estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione delle opere (lavori, eventuali forniture, danni etc.) e che le verifiche, gli accertamenti ed i controlli di cui al presente articolo, che potranno essere effettuati, riguardano esclusivamente i rapporti che intercorrono con l'«Ente» e che sono regolati dal presente atto di affidamento.

Art. 4.

Collaudo dei lavori

1. Il collaudo tecnico ed amministrativo delle opere e di quant'altro occorra, oggetto del presente affidamento, verrà effettuato, ai sensi delle vigenti disposizioni, dal collaudatore unico e/o dalla commissione di collaudatori, nominati dall'«Ente» su designazione del commissario governativo.

2. Tutte le spese e gli oneri inerenti al collaudo delle opere, ivi compresi quelli afferenti l'eventuale collaudo statico, sono a carico dell'«Ente».

3. La designazione del collaudatore e/o della commissione di collaudatori, verrà effettuata e comunicata con immediatezza dal commissario all'«Ente» che provvederà agli adempimenti conseguenti.

4. All'occorrenza, il collaudatore e/o la commissione di collaudatori sottoporranno le opere e quant'altro occorra, a visite ed accertamenti anche in corso d'opera.

5. Le opere saranno comunque sottoposte a collaudo e certificazione definitiva entro i termini contrattuali, a partire dalla data di ultimazione dei lavori, e l'«Ente» è tenuto a comunicare tempestivamente al commissario l'inizio delle operazioni.

6. Intervenuta l'approvazione degli atti di collaudo, l'«Ente» ne darà comunicazione al commissario, certificando sotto la sua esclusiva responsabilità che l'oggetto dell'affidamento è ultimato e collaudato in ogni sua parte e trasmettendo la documentazione relativa al collaudo stesso accompagnata dall'atto di approvazione.

Art. 5.

Rapporti

1. Per l'attuazione dell'intervento di cui alla presente ordinanza, l'«Ente» agirà in nome e per conto proprio, atteso che, in virtù della presente ordinanza medesima, spetta ad esso ogni potere in relazione a tutta l'attività da compiere per la realizzazione delle opere.

2. L'«Ente» è pertanto responsabile di qualsiasi danno che i terzi subiscano in dipendenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, e non potrà quindi pretendere di rivalersi nei confronti del commissario.

3. Il presente atto di affidamento ha efficacia sino all'adozione dell'atto commissariale di chiusura del rapporto di affidamento di cui al successivo comma 10 del presente articolo, salvo revoca per i motivi di cui al successivo comma.

4. Al commissario è riservato il potere di revocare l'affidamento nel caso in cui l'«Ente» incorra in violazioni o negligenze, tanto in ordine alle condizioni della presente ordinanza quanto a norme di legge o regolamenti, a disposizioni amministrative ed alle regole di buona amministrazione.

5. Lo stesso potere di revoca, il commissario eserciterà ove l'«Ente», per imperizia o altro suo comportamento, comprometta la tempestiva esecuzione e la buona riuscita dell'intervento in relazione alle esigenze di superamento dello stato emergenziale in atto.

6. Nel caso di revoca si farà luogo, in contraddittorio, all'accertamento dei lavori e delle forniture e delle altre attività eseguite e utilizzabili e resteranno attribuite all'«Ente» le somme legittimamente erogate, o al cui pagamento l'«Ente» medesimo sia legittimamente tenuto. con riguardo ai lavori e forniture stesse, alle indennità espropriative e accessori. alle restanti attività e in misura proporzionale alle spese generali, salvo il risarcimento danni di cui al comma che segue.

7. Il commissario si riserva il diritto di chiedere il risarcimento dei danni che dovessero derivargli da quegli stessi comportamenti dell'«Ente» che determinassero la revoca dell'atto di affidamento.

8. Il commissario, in caso di revoca dell'affidamento, a tutela dell'interesse generale si riserva, infine, la facoltà di sostituire, nei contratti conclusi per la realizzazione dell'oggetto dell'affidamento all'«Ente» altro ente o amministrazione.

9. In conseguenza l'«Ente» si impegna ad inserire nei contratti che andrà a stipulare con i terzi esplicita clausola che consenta l'eventuale subentro di altro «Ente» o «Amministrazione» nei contratti stessi.

10. Ricevuti gli atti dei collaudi finali e la conseguente dichiarazione dell'«Ente» di compiuto espletamento dell'oggetto dell'affidamento, nonché i provvedimenti degli organi di controllo preposti e concluse le procedure espropriative, il commissario, provvederà alla omologazione degli atti di contabilità finale e collaudo delle opere ed alla chiusura del rapporto di affidamento.

Art. 6.

Controversie

1. Le eventuali controversie che insorgessero tra il commissario e l'«Ente», dovranno essere sottoposte ad un previo tentativo di risoluzione amministrativa.

2. A tal uopo l'«Ente», qualora abbia interessi da far valere, notificherà motivata domanda al commissario, il quale provvederà su di essa nel termine di novanta giorni dalla notifica ricevuta.

3. L'«Ente» non potrà, di conseguenza, adire l'autorità giudiziaria prima che il commissario abbia emesso la decisione amministrativa o prima che sia decorso inutilmente il termine per provvedervi.

Art. 7.

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente atto di affidamento, si richiamano tutte le leggi generali che regolano l'esecuzione delle opere pubbliche e le norme del codice civile in quanto applicabili.

Cagliari, 9 luglio 1998

Il commissario governativo: PALOMBA

98A6635

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 giugno 1998.

Stralcio di un'area ubicata nei comuni di Valdidentro e Grosio dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di adeguamento alpeggi, la sistemazione della viabilità e la realizzazione di un fabbricato per ricovero bovini da parte dei comuni stessi. (Deliberazione n. VI/36734).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter;*

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati

ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione *ex* art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni *ex* art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con deliberazione della giunta regionale VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata deliberazione della giunta regionale n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/85 opera sino all'entrata in vigore del Piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del Piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 29 aprile 1998 è pervenuta l'istanza dei comuni di Valdidentro e Grosio (Sondrio) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, per la realizzazione di adeguamento alpeggi, sistemazione viabilità e realizzazione fabbricato ricovero bovini;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nei comuni di Valdidentro e Grosio (Sondrio), comune di Valdidentro foglio n. 7, mappale n. 9, adeguamento alpeggio «Alpe Verna», comune di Grosio, foglio n. 16, mappali numeri 1, 6, 7, foglio n. 14, mappali numeri 5, 9, 4, adeguamento alpeggio «Valle di Sacco», foglio n. 24, mappale n. 5, foglio n. 23, mappali numeri 7, 8, 56, 15, 12, 102, 10, acquedotto alpeggio «Malghera», foglio n. 26, mappali numeri 2, 221, 21, 224, 57, 13, 98, 100, 106, 102, viabilità interna alpeggio Malghera, foglio n. 26, mappale n. 158, fabbricato ricovero bovini località Grasso-Pedruna, foglio n. 26, mappali numeri 135, 136, 176, foglio n. 27, mappali numeri 5, 6, 159, adeguamento viabilità interna alpeggio Pedruna, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 da parte dei comuni di Valdidentro e Grosio;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 12 giugno 1998

Il segretario: SALA

98A6603

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 giugno 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Edolo dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per l'ampliamento di un fabbricato rurale in località Guspessa da parte del sig. Clementi Davide. (Deliberazione n. VI/36735).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione *ex* art. 7, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni *ex* art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con deliberazione della giunta regionale VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata deliberazione della giunta regionale n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del Piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del Piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 17 marzo 1998 è pervenuta l'istanza del comune di Edolo (Brescia), di richiesta di stralcio

delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, per l'ampliamento fabbricato rurale in località Guspessa da parte del sig. Clementi Davide;

che dalle risultanze istruttorie, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nel comune di Edolo (Brescia), foglio n. 5, mappali numeri 92, 93, per la sola parte interessata all'intervento in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per l'ampliamento di fabbricato rurale in località Guspessa, da parte del sig. Clementi Davide;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 12 giugno 1998

Il segretario: SALA

98A6604

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 giugno 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Bienno dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un piccolo servizio igienico in aderenza all'esistente fabbricato in località Corea da parte del sig. Ercoli Renato Luigi. (Deliberazione n. VI/36736).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione *ex* art. 7, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni *ex* art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi del-

l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con deliberazione della giunta regionale VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata deliberazione della giunta regionale n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del Piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del Piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 31 marzo 1998 è pervenuta l'istanza del comune di Bienno (Brescia), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, per la realizzazione di piccolo servizio igienico in aderenza all'esistente fabbricato in località Corea da parte del sig. Ercoli Renato Luigi;

che dalle risultanze istruttorie, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nel comune di Bienno (Brescia), foglio n. 18, mappale n. 1528, per la sola parte interessata all'intervento in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di piccolo servizio igienico in aderenza all'esistente fabbricato in località Corea, da parte del sig. Ercoli Renato Luigi;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 12 giugno 1998

Il segretario: SALA

98A6605

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 giugno 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Brione dall'ambito territoriale n. 17, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un ripetitore radio in località Monte Campanile da parte dell'ENEL. (Deliberazione n. VI/36737).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni *ex* art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con deliberazione della giunta regionale VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata deliberazione della giunta regionale n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del Piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del Piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 3 marzo 1998 è pervenuta l'istanza del comune di Brione (Brescia), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, per la realizzazione di un ripetitore radio da parte dell'Enel;

che dalle risultanze istruttorie, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 17, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 e vincolato ambientalmente con legge 8 agosto 1985, n. 431;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nel comune di Brione (Brescia), mappale n. 381, per la sola parte interessata

all'intervento in oggetto, dall'ambito territoriale n. 17, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un ripetitore radio in località Monte Campanile, da parte dell'Enel;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 17, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 12 giugno 1998

Il segretario: SALA

98A6606

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 giugno 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Barzio dall'ambito territoriale n. 6, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di collettori di fognatura ai Piani di Bobbio da parte del comune stesso. (Deliberazione n. VI/36738).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni *ex* art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con deliberazione della giunta regionale VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata deliberazione della giunta regionale n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del Piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del Piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 23 gennaio 1998 è pervenuta l'istanza del comune di Barzio (Lecco), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, da parte del comune di Barzio per la realizzazione di collettori di fognatura ai Piani di Bobbio;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 6, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nel comune di Barzio (Lecco), mappali numeri 2131, 1804, 1805, 1876, 3752, 3753, 3754, 3761, 1747, 3756, 3757, 3758, 3755, 3759, 2561, 3760, 1806, 2293, 2223, 3765, 3763, 3770, 3767, 1753, 1752, 1751, 1339, 1750, 1341, 1344, 1359, 1767, 1406, 1358, 2286, 1759, 2294, 1796, 1859, 1800, 1396, 1861, dall'ambito territoriale n. 6, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di collettori di fognatura ai Piani di Bobbio;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 6, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 12 giugno 1998

Il segretario: SALA

98A6607

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 giugno 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Berbenno di Valtellina dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la ristrutturazione di un fabbricato da parte dei signori Franchetti Franco e Scarafoni Natalina. (Deliberazione n. VI/36739).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi del-

l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con deliberazione della giunt regionale VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata deliberazione della giunta regionale n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del Piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del Piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 14 maggio 1998 è pervenuta l'istanza del comune di Berbenno di Valtellina (Sondrio), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, da parte dei signori Franchetti Franco e Scarafoni Natalina, per la ristrutturazione di un fabbricato;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso,

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nel comune di Berbenno di Valtellina (Sondrio), foglio n. 4, mappali numeri 95, 99, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la ristrutturazione di un fabbricato;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 12 giugno 1998

Il segretario: SALA

98A6608

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 giugno 1998

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Ardenno dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per il potenziamento di un acquedotto rurale da parte del comune di Buglio in Monte. (Deliberazione n. VI/36740).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale numero IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione numero IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale numero VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con deliberazione della giunta regionale n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata deliberazione della giunta regionale n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del Piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del Piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge numero 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 11 maggio 1998 è pervenuta l'istanza del comune di Ardenno di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, da parte del comune di Buglio in Monte per il potenziamento di un acquedotto rurale;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nel comune di Ardenno (Sondrio), foglio n. 1, mappale n. 3, foglio n. 4, mappale n. 2, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per il potenziamento di un acquedotto rurale;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 12 giugno 1998

Il segretario: SALA

98A6609

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 giugno 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Santa Maria Rezzonico dall'ambito territoriale n. 4, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di ristrutturazione ed ampliamento di un edificio da parte del sig. Mazza Mario. (Deliberazione n. VI/36741).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale numero IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale numero IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione numero IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale numero VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con deliberazione della giunta regionale n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata deliberazione della giunta regionale n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del Piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del Piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge numero 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 11 marzo 1998 è pervenuta l'istanza del comune di Santa Maria Rezzonico (Como) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, da parte del sig. Mazza Mario per il ristrutturazione ed ampliamento di un edificio;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assogettata:

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 4, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nel comune di Santa Maria Rezzonico (Como), foglio n. 8, mappali numeri 6956/a, 6957/d dall'ambito territoriale n. 4, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la ristrutturazione ed ampliamento edificio in località «Monte Cosliva»;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 4, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 12 giugno 1998

Il segretario: SALA

98A6610

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 giugno 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Grosio dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di lavori di recupero del nucleo rurale in località «Mot» da parte del sig. Sala Cristoforo ed altri. (Deliberazione numero VI/36742)

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale numero IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale numero IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione numero IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi del-

l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale numero VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con deliberazione della giunta regionale n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata deliberazione della giunta regionale n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del Piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del Piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge numero 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 11 settembre 1997 è pervenuta l'istanza del comune di Grosio (Sondrio) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, da parte del sig. Sala Cristoforo ed altri per la realizzazione di lavori di recupero del nucleo rurale in località «Mot»;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assogettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nel comune di Grosio (Sondrio), foglio n. 19, mappali numeri 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25,26, 27 e 274, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di lavori di recupero del nucleo rurale in località «Mot», da parte del sig. Sala Cristoforo ed altri;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 12 giugno 1998

Il segretario: SALA

98A6611

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 giugno 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Tovo di Sant'Agata dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una strada trattorabile in località «Lot» da parte del sig. Pozzi Giuseppe ed altri. (Deliberazione n. VI/36743).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale numero IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale numero IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione numero IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale numero VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con deliberazione della giunta regionale n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata deliberazione della giunta regionale n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del Piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del Piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge numero 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 24 aprile 1998 è pervenuta l'istanza del comune di Tovo di Sant'Agata (Sondrio) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, da parte del sig. Pozzi Giuseppe e altri per la realizzazione di una strada trattorabile loc. «Lot»;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nel comune di Tovo di Sant'Agata (Sondrio), foglio n. 7, mappali numeri 102, 103, 104, 106, 107, 108, 111, 302, 360, dall'ambito territo-

riale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di strada trattorabile in loc. «Lot»;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 12 giugno 1998

Il segretario: SALA

98A6612

REGIONE LIGURIA

DECRETO 29 giugno 1998.

Autorizzazione sanitaria all'apertura di uno stabilimento per l'utilizzazione, l'imbottigliamento e la vendita dell'acqua minerale «Fonte Argentiera».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO ATTIVITÀ ESTRATTIVA
DEL DIPARTIMENTO ECONOMIA E LAVORO

Premesso che, con decreto del Ministro per l'industria, commercio ed artigianato, in data 11 settembre 1971 veniva rilasciata, per un periodo di anni trenta, la concessione per lo sfruttamento di acqua minerale denominata «Fonte Argentiera Alta Val d'Orba» nei comuni di Urbe e Sassello (Savona), alla ditta Argentiera Alta Val d'Orba S.p.a., successivamente trasformata in Argentiera Alta Val d'Orba S.r.l.;

Premesso che, con deliberazione della giunta regionale n. 1701 del 12 aprile 1991, si prendeva atto della fusione per incorporazione della ditta Argentiera Alta Val d'Orba S.r.l. nella ditta Finanziaria immobiliare Astor S.r.l., con sede in Torino, via Susa, 15, successivamente trasferita di sede legale in Urbe (Savona), via Sambù s.n.;

Visto il decreto del Ministero della sanità n. 2974 del 18 dicembre 1996, relativo al riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Fonte Argentiera»;

Vista l'istanza 10 febbraio 1998, con la quale la ditta Finanziaria immobiliare Astor S.r.l., con sede legale in Urbe (Savona), via Sambù s.n. (codice fiscale 01769490010, partita IVA 01083710093), titolare della concessione mineraria «Fonte Argentiera Alta Val d'Orba» nei comuni di Urbe e Sassello (Savona), ha chiesto alla regione l'autorizzazione sanitaria per l'apertura dello stabilimento per l'imbottigliamento e la vendita di acqua minerale sotto la denominazione «Fonte Argentiera»;

Vista la documentazione prevista dall'art. 16, comma 3, lettere *a), b),* e *c),* della legge regionale 11 agosto 1977, n. 33, agli atti d'ufficio;

Visto l'atto costitutivo, lo statuto e la certificazione dalla quale risultano le cariche sociali della ditta istante;

Visto il parere favorevole della azienda sanitaria locale n. 2 - Savonese, all'accoglimento della istanza inoltrata dalla ditta Finanziaria immobiliare Astor S.r.l., espresso in data 19 maggio 1998 con lettera prot. n. 22164;

Visto il parere favorevole del comune di Urbe espresso con deliberazione del consiglio comunale n. 23 del 31 marzo 1998;

Considerato che l'istanza 10 febbraio 1998 è stata pubblicata all'albo pretorio del comune di Urbe, dal 14 marzo 1998 per quindici giorni consecutivi, senza che siano pervenute osservazioni alcune;

Preso atto che, con decreto del presidente della giunta regionale n. 582 del 24 settembre 1996, è stata autorizzata la sistemazione della captazione e della zona limitrofa unitamente alla realizzazione della condotta di adduzione;

Considerato che la prefettura di Genova ha comunicato — a norma del decreto legislativo n. 490 dell'8 agosto 1994 — che a carico sia della ditta Finanziaria immobiliare Astor S.r.l., sia dei componenti l'organo di amministrazione e persone conviventi, non sussistono cause di divieto o di sospensione dei procedimenti pevisti dalla normativa antimafia;

Ritenuto che l'efficacia dell'autorizzazione per l'apertura dello stabilimento per l'utilizzo dell'acqua, l'imbottigliamento e la relativa vendita è subordinato — su richiesta e spese della ditta richiedente, eseguito dalla competente azienda sanitaria locale — degli accertamenti previsti dal decreto-legge n. 105/1982 e dalla legge regionale n. 99/1977 e successive modificazioni;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la richiesta inoltrata dalla ditta Finanziaria Immobiliare Astor S.r.l.;

Decreta:

1) di rilasciare alla ditta Finanziaria immobiliare Astor S.r.l. l'autorizzazione sanitaria concernente l'apertura di uno stabilimento in comune di Urbe (Savona), per l'utilizzazione, l'imbottigliamento e la vendita dell'acqua minerale sotto la denominazione «Fonte Argentiera» in conformità alla documentazione presentata allegata al presente decreto quale parte integrante e necessaria;

2) di utilizzare per l'imbottigliamento dell'acqua minerale naturale, sia piatta che addizionata con anidride carbonica, contenitori in P.E.T. da ml 1500 del tipo riconosciuto idoneo;

3) di utilizzare etichette conformi nei contenuti alle disposizioni di cui all'art. 11 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, e a quanto riportato nel decreto del Ministero della sanità n. 2974 del 18 dicembre 1996;

4) di subordinare l'efficacia dell'autorizzazione per l'apertura dello stabilimento per l'utilizzazione, l'imbottigliamento e la vendita dell'acqua minerale all'accertamento, su richiesta ed a spese della ditta Finanziaria Immobiliare Astor S.r.l., eseguito dalla competente azienda sanitaria locale, della conformità delle strutture realizzate con i progetti autorizzati, nonché all'accertamento, mediante analisi di laboratorio, della igienicità del prodotto;

5) la variante sostanziale delle strutture e degli impianti produttivi dello stabilimento di imbottigliamento dovrà essere preventivamente autorizzata;

6) la presente autorizzazione è subordinata al pagamento della tassa sulle concessioni regionali di L. 3.638.000.

L'autorizzazione è rilasciata senza pregiudizio degli eventuali diritti di terzi.

Avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso, entro sessanta giorni dall'avvenuta comunicazione, presso il tribunale amministrativo regionale della Liguria.

Il presente provvedimento sarà pubblicato, per esteso, nel Bollettino ufficiale della regione Liguria e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 29 giugno 1998

Il dirigente: SOLE

98A6602

REGIONE SICILIA

DECRETO ASSESSORIALE 6 aprile 1998.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di parte del territorio comunale di Biancavilla interessata dal vallone S. Filippo e dall'affioramento dei Lahars ricadenti nel comune di Biancavilla.

L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo statuto della regione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637, recante norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di tutela del paesaggio, di antichità e belle arti;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'amministrazione della regione siciliana, approvato con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70;

Vista la legge regionale 1° agosto 1977, n. 80;

Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge n. 1497, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;

Esaminato il verbale n. 58 redatto nella seduta del 1° marzo 1997, nel quale la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Catania ha proposto di sottoporre a vincolo paesaggistico le parti di territorio comunale di Biancavilla interessate dal vallone S. Filippo e dall'affioramento dei Lahars ricadenti nel comune di Biancavilla;

Accertato che il verbale n. 58 del 1° marzo 1997 è stato pubblicato all'albo pretorio del comune di Biancavilla dal 18 maggio 1997 al 18 agosto 1997 e depositato nella segreteria del comune stesso, per il periodo prescritto dalla legge n. 1497/1939;

Ritenuto che le motivazioni riportate nel succitato verbale n. 58 del 1° marzo 1997, a supporto della proposta di vincolo, sono sufficienti e congrue e testimoniano di un ambiente singolarissimo che presenta tutti i requisiti per essere oggetto di una studiata e corretta tutela che impedisca alle bellezze naturali e paesaggistiche della zona in questione di subire alterazioni di degrado irreversibili;

Considerato che non sono state prodotte opposizioni alla proposta di vincolo *de qua,* ai sensi dell'art. 3 della legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Rilevato che la proposta avanzata dalla commissione giunge a ratificare il vincolo paesaggistico dell'area medesima, dichiarato giusta decreto n. 7427 del 29 dicembre 1992, contestualmente al divieto di temporanea inedificabilità di quel territorio ex art. 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15, introducendo alcune modifiche alla perimetrazione della zona protetta dettate dall'accertata trasformazione urbanistica di una porzione territoriale, che viene quindi esclusa dall'area di rilevante interesse pubblico paesaggistico;

Considerato, quindi, nel confermare la proposta di vincolo in argomento, di potere accogliere nella loro globalità le motivazioni, espresse in maniera sufficiente e congrua, dalla commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Catania nel verbale n. 58 della seduta del 1° marzo 1997, al quale si rimanda e la cui copia in stralcio è allegata al presente decreto, del quale forma parte integrante e sostanziale;

Rilevato dall'esame dell'estratto di mappa catastale unito alla suddetta proposta, e anch'esso allegato al presente decreto, che la perimetrazione dell'area da vincolare riportata nel citato verbale necessita di alcune specificazioni e chiarimenti, atti a correggere alcuni errori materiali che, peraltro, non inficiano la validità e la congruità della proposta medesima né la correttezza della perimetrazione;

Ritenuto in particolare che, dal confronto tra la parte scritta e quella grafica che insieme compongono la proposta in argomento, si rileva che la perimetrazione della zona da sottoporre a vincolo paesaggistico ai sensi della legge n. 1497/1939 per le motivazioni espresse nel verbale n. 58 del 1° marzo 1997 della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Catania, debba essere così rappresentata:

il perimetro del vincolo, partendo dallo svincolo della superstrada Paternò-Adrano, in prossimità della particella n. 68 del foglio n. 34, procede verso sud

lungo il limite orientale della strada denominata «del Bosco» sino all'incrocio della stessa con la regia trazzera Biancavilla-Nicolosi, che attraversa in prossimità del confine occidentale della particella n. 124. Da qui lo stesso prosegue lungo il margine delle particelle numeri 1012, 751, 152, 126, 127, 128, 131, 48, 49, 119 e 468 comprese per intero nell'area vincolata sino a raggiungere la ferrovia Circumetnea. Il perimetro prosegue lungo il limite meridionale delle particelle numeri 118, 820, 755, 756, 80, 540, 942 da dove in direzione nord segue il limite orientale delle particelle numeri. 942 e 541; e ancora verso est, segue il confine meridionale della particella n. 545. Procedendo verso sud la perimetrazione continua lungo il limite occidentale delle particelle numeri 544, 643, 863, 5000 (quest'ultima confinante con la 863, 524 e 529), 524, 925, 767 e lungo il confine settentrionale delle particelle numeri 531, 577, 579. Quindi il margine dell'area vincolata prosegue in direzione sud lungo il limite occidentale delle particelle numeri. 579 e 578, sino a raggiungere il ciglio della strada vicinale «Vadalato» che percorre sino ad incontrare la particella n. 165 (esclusa dall'area vincolata). Da questo punto la delimitazione del vincolo prosegue lungo la linea di confine delle particelle numeri 165, 815, 814, 153, 178, 179, 180, 181, 182, 949, 183, 184, 185, 186, 887, 187, 348 tutte escluse dall'area vincolata e ancora lungo il confine delle particelle numeri 346, 342, 341, 231 che sono, invece, incluse nel perimetro di vincolo e infine lungo il confine delle particelle numeri 138, 245, 254, 780, 255 che non fanno parte dell'area vincolata. Qui la perimetrazione taglia la stradella n. 104 e prosegue lungo il confine delle particelle numeri 354, 405, 361, 362, 374, 375, 382, 383, 392 e 394 che sono anch'esse escluse dal perimetro dell'area vincolata.

Infine, il limite della perimetrazione raggiunge il ciglio meridionale della strada denominata del Bosco che percorre sino a raggiungere il punto di partenza;

Ritenuto, pertanto, che, nella specie ricorrono evidenti motivi di pubblico interesse, per il cospicuo carattere di bellezze naturali e di singolarità geologica, che suggeriscono l'opportunità di sottoporre a vincolo paesaggistico le parti del territorio comunale di Biancavilla interessate dal vallone S. Filippo e dall'affioramento di Lahars ricadenti nel comune di Biancavilla in conformità alla proposta del 1° marzo 1997 verbalizzata dalla commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Catania e delimitate secondo quanto riportato nell'estratto di mappa catastale unito all'allegata proposta e nella perimetrazione sopra descritta;

Rilevato che l'apposizione del vincolo comporta soltanto l'obbligo per i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, degli immobili ricadenti nella zona vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali, per la preventiva autorizzazione, qualsiasi progetto di opere che possa modificare l'aspetto esteriore della zona stessa;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni espresse in premessa, l'area descritta nel verbale n. 58 del 1° marzo 1997 della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Catania, la cui perimetrazione è meglio riportata nelle premesse del presente decreto e delimitata con pallinato nero evidenziato in rosso nella planimetria allegata che forma parte integrante del presente decreto, è dichiarata di notevole interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, numeri 1 e 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 9 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana, unitamente alla copia in stralcio del verbale n. 58 redatto nella seduta del 1° marzo 1997 dalla competente commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Catania ed alla planimetria di cui sopra è cenno ai sensi degli articoli 4 della legge n. 1497/1939 e 12 del regio decreto n. 1357/1940, sopra citati.

Una copia della Gazzetta ufficiale della regione siciliana, contenente il presente decreto, sarà trasmessa entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente soprintendenza, al comune di Biancavilla, perché venga affissa per tre mesi naturali e consecutivi all'albo pretorio del comune stesso.

Altra copia della predetta Gazzetta ufficiale, assieme alla planimetria della zona vincolata, sarà contemporaneamente depositata presso gli uffici del comune di Biancavilla ove gli interessati potranno prenderne visione.

La soprintendenza competente comunicherà a questo assessorato la data dell'effettiva affissione del numero della Gazzetta ufficiale sopra citata all'albo del comune di Biancavilla.

Art. 3.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso ai sensi e per gli effetti del terzo comma dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, entro sei mesi dalla data di affissione all'albo del comune interessato della copia della Gazzetta ufficiale della regione siciliana contenente il citato decreto, nonché ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana.

Palermo, 6 aprile 1998

L'assessore: CROCE

ALLEGATI

COMMISSIONE PROVINCIALE
PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI
E PANORAMICHE DI CATANIA

Verbale n. 58 del 1° marzo 1997

L'anno millenovecentonovantasette, il giorno 1 del mese di marzo alle ore 9,30 nella sede della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Catania in via Luigi Sturzo n. 62, si è riunita, a seguito di avvisi di convocazione dell'11 febbraio 1997, prot. n. 215 (raccomandata a.r.), la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Catania, costituita in ordine all'art. 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e successive modifiche di cui al D.P.R.S. n. 805 del 3 dicembre 1975, art. 31, con decreto n. 8610 del 24 dicembre 1994, per discutere il seguente

ORDINE DEL GIORNO

(Raccomandata dell'11 febbraio 1997, prot. n. 215)

1) Licodia Eubea:

proposta di vincolo di singolarità geologica della grotta Salinelle.

2) Paternò - Belpasso:

proposta di vincolo di singolarità geologica delle Salinelle.

3) Biancavilla:

proposta di vincolo di parte del territorio comunale («Lahars» e colata piroclastica vallone S. Filippo).

4) Varie ed eventuali.

(Omissis).

Il presidente invita il dott. Fazzina ad esporre, sulla scorta della documentazione fotografica e cartografica, il terzo punto posto all'ordine del giorno, inerente la proposta di vincolo di parte del territorio comunale di Biancavilla: («Lahars» e colata piroclastica nel vallone S. Filippo).

Il dott. S. Fazzina relaziona sulla proposta di vincolo chiarendo gli aspetti salienti.

Tale area risulta di grande interesse scientifico, geovulcanologico naturalistico, paesaggistico ed ambientale.

Dal punto di vista geovulcanologico la zona in oggetto, che fa parte dell'area dell'Etna, il più grande vulcano d'Europa ed uno dei più interessanti del mondo, offre all'osservatore una vasta serie di attrattive che vanno da una suggestiva veduta paesaggistica alla specifica singolarità di carattere scientifico.

Quest'ultimo aspetto è determinato dal fatto che quella etnea è un'area vulcanica alquanto complessa dove si sono succeduti vari edifici vulcanici principali antichi (Trifoglietto I e Calanna) collegati ai quali sono stati riconosciuti diversi centri eruttivi minori ognuno con caratteristiche proprie sia dal punto di vista della genesi che dei prodotti emessi.

Dagli studi fatti sui suddetti apparati vulcanici, si è appurato che verso la fine dell'attività dei centri eruttivi del Trifoglietto si ebbe uno spostamento verso nord-ovest dell'asse eruttivo, che portò alla formazione del vulcano strato denominato «Mongibello Antico». Nell'ambito di quest'ultimo apparato sono stati identificati due distinti centri eruttivi: il «Leone» e l'«Ellittico».

I prodotti vulcanici affioranti nella zona, hanno la loro origine nelle violente e imponenti esplosioni che hanno determinato la caldera dell'Ellittico e, conseguentemente, la distruzione dell'omonimo apparato eruttivo.

Tali materiali sono costituiti da tufi e piroclastiti di colore rosso-bruno (colate piroclastiche e/o «Lahars»).

Il Lahar, una formazione litologica originata da smottamenti o frane di detrito vulcanico misto ad acqua, si verifica prevalentemente in vulcani-strato come l'Etna.

La formazione del Lahar può avvenire o per la miscelazione di colate piroclastiche a temperatura elevata con acqua, ovvero per il mescolamento di pioggia o acqua superficiale con una massa di cenere consolidata e instabile.

Nell'area dell'Etna i depositi di questo tipo sono costituiti da materiali di varie dimensioni (frammenti di lava, bombe vulcaniche, pomici, scorie, sabbie) e presentano una distribuzione caotica dei vari elementi e la mancanza di una netta stratificazione.

Nell'affioramento di colate piroclastiche e/o «lahars», presso Biancavilla, contornato da colate laviche più recenti, che si sovrappongono, con spessori variabili da 2 a 15 metri, alle cupole di ristagno di lave autobrecciate affioranti nella stessa area (monte Calvario ormai smantellato da lavori di cava), è possibile distinguere due unità con caratteristiche diverse. Il passaggio da una unità all'altra non è netto e quindi è da presumere che siano fasi di uno stesso evento eruttivo esplosivo parossistico.

Una recente datazione, eseguita con il metodo del C14 di un albero carbonizzato rinvenuto all'interno della unità superiore, ha permesso di attribuirgli una età di circa 15.000 anni dal presente.

L'unità inferiore, nella quale i vari elementi mostrano una distribuzione eterogenea, appare essere un «lahar», mentre quella superiore, con una distribuzione più omogenea dei vari elementi e una maggiore compattezza, ha le caratteristiche di una colata piroclastica. In alcuni punti questo deposito si manifesta diviso in larghe colonne prismatiche interessanti sia la parte superiore che inferiore delle unità.

Dal punto di vista vegetazionale e naturalistico il vallone S. Filippo, nel tratto in oggetto, assume una morfologia a «Canyon» determinata dall'azione di una intensa erosione idrica favorita dalla natura alquanto incoerente dei terreni affioranti.

Tali terreni, in passato, sono stati utilizzati a scopo agricolo, in particolare, per la coltivazione di agrumi, viti e uliveti poi abbandonati.

Tale abbandono ha favorito la ricostituzione di aspetti di vegetazione naturale e la comparsa di numerose aree con vegetazione ruderale e con aspetti propri degli stadi di degradazione della vegetazione mediterranea, quali, ad esempio, quelli appartenenti ai Thero Brachypodietea e ai Tuberatietea Guttatae.

La coltura predominante nell'area era costituita dalla vite, sostituita in parte dagli agrumi e dagli ulivi. In queste due colture, che ospitano una tipica vegetazione infestante si rileva l'alternarsi, nel corso dell'anno, di due tipi di vegetazione ben differenziate dagli agricoltori in «erbe estive» ed «erbe invernali». L'aspetto della zona nel periodo invernale-primaverile è caratterizzato da Fumario Euphorbion, mentre quello del periodo estivo-autunnale da Erogrostio.

La vegetazione antropogena dell'area, inoltre, è costituita da aggruppamenti dei Brometalia rubentitectorii, che si rinvengono nelle colture abbandonate o in quelle carenti di pratiche colturali oltre che negli ambienti ruderali veri e propri.

È presente nell'area anche il tipico e caratteristico ficodindia.

Questo habitat vegetale, ancora non sottoposto alla pressione antropica, conserva la sua naturalità e come un fenomeno diversificato, comprende mammiferi quali il coniglio selvatico ed uccelli quali l'upupa, il cardellino, l'averla, la ghiandaia, la cinciallegra, la capinera, il verdone, la gazza ed il merlo.

La protezione di questa area è essenziale per i vari aspetti significativi relativi sia alle valenze puramente paesistiche, data la particolare complessità strutturale dell'area, sia a quelle scientifiche.

Completata la lettura della relazione e l'esame della ricca documentazione fotografica prodotta, il dott. Fazzina chiarisce che la proposta riguarda la ratifica del vincolo, ai sensi della legge n. 1497/1939, dell'area già tutelata dall'art. 5, legge regionale n. 15/1991.

Interviene l'ing. Sansone chiedendo di non inserire nell'area di vincolo la zona interessata dalle coltivazioni di cave di inerti lavici, ormai degradate e che andrebbe a ledere i diritti dei proprietari con grave danno anche per l'occupazione. Lo stesso conferma che parte della cava ubicata nella porzione nord dell'area in oggetto è attualmente stata estrapolata dal Corpo regionale delle miniere per preservare i singolari giacimenti di ematite in essa presenti.

Interviene pertanto il dott. Fazzina chiarendo che l'area delle cave ricade interamente nella fascia di 150 metri di rispetto dagli argini del vallone S. Filippo, iscritto al n. 278 dell'elenco delle acque pubbliche di cui alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 260 del 15 novembre 1933 e pertanto vincolata ai sensi della lett. *c)*, art. 1, della legge n. 431/1985. Di conseguenza allo scadere della concessione l'autorizzazione non potrà essere rinnovata ai sensi della legge regionale n. 24/1991, art. 7, lett. *a)*. Lo stesso aggiunge che le aree adiacenti alle cave sono interessate da una intensa urbanizzazione per cui appare inconciliabile l'esercizio dell'attività mineraria con l'esigenza di tutelare i residenti che subiscono giornalmente l'aggressione delle «polveri».

Intervengono alternativamente tutti i componenti la commissione esprimendo adesione alle tesi esposte.

Il dott. Fazzina chiarisce che dal vincolo art. 5 della legge regionale n. 15/1991, è stata estrapolata, nella presente proposta, una piccola area interessata dal piano di recupero di una zona abusivamente edificata situata al margine inferiore del perimetro. Tale area non presenta particolari pregi paesaggistici ed il piano di recupero previsto garantisce sufficientemente la riqualificazione della stessa.

Interviene il prof. Dato chiedendo se la perimetrazione proposta esclude solamente l'area interessata dal piano di recupero o se interessa anche altre zone di espansione.

Il dott. Fazzina chiarisce che l'unica area esclusa riguarda solamente il piano di recupero mentre le altre aree in cui è prevista nel P.R.G. l'edificazione sono state lasciate all'interno del perimetro di vincolo.

Intervengono alternativamente tutti i componenti la commissione esprimendo adesione alle tesi esposte.

A questo punto il presidente, ritenuta esaurita la fase di discussione, prega i componenti la commissione, dopo aver invitato i funzionari esterni alla commissione ad allontanarsi, e dopo che questi si sono allontanati, di esprimere singolarmente il proprio voto sul seguente trattato:

proposta di vincolo di parte del territorio comunale di Biancavilla e più precisamente delle aree dell'affioramento dei Lahars e della colata piroclastica nel vallone S. Filippo.

Sono presenti e votanti:

1) dott.ssa Francesca Migneco, soprintendente dei beni culturali ed ambientali di Catania - presidente;

2) prof. Giuseppe Dato, componente;

3) prof. Nunzio Famoso, componente;

4) ing. Ignazio Sansone, ingegnere capo del Corpo regionale delle miniere di Catania - componente;

5) dott. Mario Bonanno, delegato dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Catania;

Assiste come segretario, il dirigente tecnico geologo dott. Franco La Fico Guzzo della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Catania.

La commissione:

considerato l'interesse paesaggistico ed ambientale delle zone del vallone S. Filippo e dall'affioramento dei Lahars, cui alla odierna proposta, caratterizzate da notevoli valenze paesaggistico-ambientali ancora integre nelle peculiarità vulcanologiche e naturalistiche che rappresentano l'espressione di significativo scenario panoramico e di singolarità geologica;

condivisa ed apprezzata la relazione introduttiva;

esaminata la ricca ed esauriente documentazione fotografica approntata dalla Soprintendenza.

Delibera

All'unanimità con il voto favorevole dei signori:

1) dott.ssa Francesca Migneco, soprintendente dei beni culturali ed ambientali di Catania - presidente;

2) prof. Giuseppe Dato, componente;

3) prof. Nunzio Famoso, componente;

4) ing. Ignazio Sansone, ingegnere capo del Corpo regionale delle miniere di Catania - componente;

5) dott. Mario Bonanno, delegato dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Catania;

di proporre al competente Assessorato, di sottoporre a vincolo ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, n. 1 e n. 4 e dell'art. 9 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, le parti di territorio comunale di Biancavilla interessate dal vallone S. Filippo e dall'affioramento dei Lahars evidenziate in giallo nelle corografie in scala 1:25.000 e riportate sugli estratti di mappa catastale in scala 1:2.000 delimitate con pallinato nero evidenziato rosso.

Pertanto, viene approvata la seguente delimitazione:

il perimetro del vincolo, partendo dallo svincolo della superstrada Paternò-Adrano, in prossimità della particella n. 68 del foglio n. 34, procede verso sud lungo il limite orientale della strada denominata «del Bosco» sino all'incrocio della stessa con la regia trazzera Biancavilla-Nicolosi.

Da qui lo stesso prosegue lungo il confine occidentale delle particelle numeri 124, 751, 152, 126, 127, 128, 131, 48, 49,119 e 468, comprese per intero, sino alla ferrovia Circumetnea. Il perimetro prosegue lungo il limite meridionale delle particelle numeri 118, 820, 755, 756, 552, 80, 540, 942, da dove, in direzione nord, segue il limite orientale delle particelle numeri 942, 541, ancora verso est segue il confine meridionale della particella n. 545. Procedendo verso nord la perimetrazione continua lungo il limite occidentale delle particelle numeri 544, 643, 863, 524, 925, e lungo il confine settentrionale delle particelle numeri 531, 577, 579.

Quindi lo stesso prosegue in direzione sud lungo il limite occidentale delle particelle numeri 579 e 578 sino ad intersecare la strada vicinale «Vadalato», che percorre lungo il ciglio sinistro sino ad incontrare la particella n. 165. Da qui il perimetro del vincolo prosegue lungo la linea di confine delle particelle numeri 165, 815, 814, 153, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 887, 187, 348, 346, 342, 341, 231, 138, 245, 254, 780, 255, 354, 405, 361, 362, 374, 375, 382, 383, 292 e 394. Infine, il limite incrocia la strada denominata regia trazzera Biancavilla-Nicolosi che percorre in direzione est-ovest sino al punto di partenza.

Esauriti tutti i punti dell'ordine del giorno il presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara sciolta la seduta alle ore 13,00.

(Omissis).

ALLEGATO

AFFIORAMENTO DI "LAHARS" E COLATA PIROCLASTICA NEL VALLONE DI S. FILIPPO
NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BIANCAVILLA. PROPOSTA DI VINCOLO

98A6511

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 25 maggio 1998, n. 156 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 119 del 25 maggio 1998), **convertito, senza modificazioni, dalla legge 22 luglio 1998, n. 243** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 5), **recante: «Proroga di termini in materia di acque di balneazione».**

AVVERTENZA:

Si procede alla ripubblicazione del testo del presente decreto-legge corredato del relativo riferimento normativo, c.d. «nota», ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali delle Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

Il testo della «nota» qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Art. 1.

Acque di balneazione

1. La disciplina prevista dal decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 giugno 1993, n. 185, è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 1998.

Riferimenti normativi:

— Il decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 giugno 1993, n. 185, reca modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, concernente l'attuazione della direttiva 76/160/CEE del Consiglio dell'8 dicembre 1975, relativa alla qualità delle acque di balneazione.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

98A6587

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Erezione in ente morale dell'associazione «Compagnia delle Opere», in Milano

Con decreto ministeriale 30 giugno 1998, l'associazione «Compagnia delle Opere», con sede in Milano, è stata eretta in ente morale con approvazione del relativo statuto, di cui all'atto pubblico del 25 maggio 1996, n. di repertorio 75814/6833, a rogito del notaio Nicoletta Scherillo.

98A6613

MINISTERO DELLA SANITÀ

Rettifica al comunicato concernente «Modificazioni di autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano».

Nella parte del comunicato «Estratto del decreto di modifica AIC/UAC n. 78 dell'11 dicembre 1997 riguardante la modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale ARIMIDEX riportato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 14 del 19 gennaio 1998 a pag. 46, dove è scritto: «Estratto decreto di variazione n. 78 dell'11 marzo 1998, leggasi: «Estratto decreto di variazione n. 78 dell'11 dicembre 1998.

98A6638

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 23 luglio 1998

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1768,88
ECU	1947,01
Marco tedesco	986,38
Franco francese	294,21
Lira sterlina	2906,27
Fiorino olandese	874,95
Franco belga	47,830
Peseta spagnola	11,621
Corona danese	258,82
Lira irlandese	2480,50
Dracma greca	5,944
Escudo portoghese	9,643
Dollaro canadese	1182,33
Yen giapponese	12,481
Franco svizzero	1167,96
Scellino austriaco	140,19
Corona norvegese	233,44
Corona svedese	222,18
Marco finlandese	324,58
Dollaro australiano	1090,87

98A6678

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Cancellazione dell'Associazione produttori Punto Frutta - Soc. coop. a r.l., in Cisterna di Latina, dall'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli.

Con decreto ministeriale n. 9890618 del 4 maggio 1998, è stata cancellata l'Associazione produttori Punto Frutta - Soc. coop. a r.l., con sede in Cisterna di Latina (Latina), in quanto l'intera compagine sociale ha aderito all'associazione A.F.E. di Ferrara.

La predetta associazione è cancellata dal n. 156 dell'elenco nazionale di produttori ortofrutticoli e per effetto del provvedimento perde il requisito della personalità giuridica di diritto privato.

98A6637

UNIVERSITÀ DI TORINO

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9 e 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di economia, sede di Torino, dell'Università di Torino è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di economia (sede di Torino):

settore scientifico disciplinare: N09X (Istituzioni di diritto pubblico); disciplina: «Istituzioni di diritto pubblico».

La disciplina di cui al presente avviso, è indicata unicamente ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 3, della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Gli aspiranti al trasferimento del posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, specificando la data dalla quale prestano servizio nelle rispettive qualifiche presso l'Università di appartenenza.

Le predette istanze dovranno essere corredate per l'eventuale parere del Consiglio universitario nazionale, di copia del provvedimento di inquadramento nel settore scientifico-disciplinare, predisposto dall'Università di appartenenza in applicazione dell'art. 15 della legge 9 novembre 1990, n. 341.

La spesa per la copertura del posto risulta disponibile sul titolo 1, categoria 2, capitolo 7 del bilancio universitario dal 1° novembre 1998.

98A6614

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

ANCONA
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
ASCOLI PICENO
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
MACERATA
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
PESARO
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
S. BENEDETTO DEL TRONTO
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

CAMPOBASSO
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

ALBA
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
ALESSANDRIA
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
BIELLA
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
CUNEO
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
NOVARA
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
TORINO
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
VERBANIA
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
VERCELLI
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

ALTAMURA
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
BARI
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
BRINDISI
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
CERIGNOLA
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
FOGGIA
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
LECCE
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
MANFREDONIA
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
MOLFETTA
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
TARANTO
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

CAGLIARI
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32
ORISTANO
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
SASSARI
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

ACIREALE
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
AGRIGENTO
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
CALTANISSETTA
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
CASTELVETRANO
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
CATANIA
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
GIARRE
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
MESSINA
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
PALERMO
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
S. GIOVANNI LA PUNTA
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
SIRACUSA
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
TRAPANI
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

AREZZO
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
FIRENZE
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R
GROSSETO
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
LIVORNO
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
LUCCA
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
MASSA
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
PISA
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
PISTOIA
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
PRATO
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
SIENA
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
VIAREGGIO
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

TRENTO
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
PERUGIA
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
TERNI
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

BELLUNO
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
CONEGLIANO
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
PADOVA
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
ROVIGO
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
TREVISO
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
VENEZIA
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
VERONA
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
VICENZA
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1998

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1998
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1998 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1998

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale ... L. 484.000
- semestrale ... L. 275.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale ... L. 396.000
- semestrale ... L. 220.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale ... L. 110.000
- semestrale ... L. 66.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ... L. 102.000
- semestrale ... L. 66.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ... L. 260.000
- semestrale ... L. 143.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ... L. 101.000
- semestrale ... L. 65.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ... L. 254.000
- semestrale ... L. 138.000

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale ... L. 1.045.000
- semestrale ... L. 565.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale ... L. 935.000
- semestrale ... L. 495.000

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1998.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	154.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1998
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	451.000
Abbonamento semestrale	L.	270.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189

L. 1.500